BL

SICAV multicomparto di diritto lussemburghese

PROSPETTO INFORMATIVO

&

STATUTO

1° OTTOBRE 2018

Le sottoscrizioni possono essere effettuate esclusivamente sulla base del presente prospetto informativo ("Prospetto informativo"), inclusi lo statuto e le schede informative dei singoli comparti, nonché le informazioni chiave per gli investitori ("Informazioni chiave"). Il Prospetto informativo può essere distribuito solo se accompagnato dall'ultima relazione annuale e dall'ultima relazione semestrale, ove quest'ultima sia stata redatta successivamente.

L'iscrizione della SICAV nell'elenco ufficiale tenuto dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") non è da considerarsi in alcun caso e in qualsivoglia forma come una valutazione positiva, da parte della CSSF, in merito alla qualità delle azioni offerte in sottoscrizione.

Solo le informazioni contenute nel Prospetto informativo e nello statuto, nonché nei documenti ivi menzionati, possono essere considerate valide.

INDICE

LA SICAV E I SOGGETTI PARTECIPANTI 3

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI 6

2. DESCRIZIONE DELLA SICAV 6

3. OBIETTIVO DELLA SICAV 7

4. INVESTIMENTI AMMISSIBILI 7

5. LIMITI ALL'INVESTIMENTO 9

6. RISCHI ASSOCIATI A UN INVESTIMENTO NELLA SICAV 17

7. SOCIETÀ DI GESTIONE 25

8. POLITICA DI REMUNERAZIONE 25

9. CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI 26

10. BANCA DEPOSITARIA 26

11. DESCRIZIONE DELLE AZIONI, DIRITTI DEGLI AZIONISTI E POLITICA DI DISTRIBUZIONE 29

12. OBBLIGHI E VINCOLI DERIVANTI DAL FATCA E DAL CRS 33

13. SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI, CONVERSIONI E TRASFERIMENTI 35

14. DEFINIZIONE E CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO 38

15. REGIME FISCALE DELLA SICAV E DEGLI AZIONISTI 38

16. RELAZIONI FINANZIARIE 39

17. INFORMAZIONI DESTINATE AGLI AZIONISTI 39

18. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI 39

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI COMPARTI 44

STATUTO 132

LA SICAV E I SOGGETTI PARTECIPANTI

Denominazione della SICAV	BL
Sede legale della SICAV	14, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo
N. Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo	B 45 243
Forma giuridica	Società d'Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese, soggetta alla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo ("Legge del 2010").
Consiglio di amministrazione della SICAV	Pierre AHLBORN Amministratore Delegato Banque de Luxembourg Société Anonyme 14, boulevard Royal L 2449 Lussemburgo Presidente Antoine CALVISI Amministratore di Società 14, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Amministratore Philippe HOSS Avvocato ELVINGER HOSS PRUSSEN Société Anonyme 2, place Winston Churchill L-1340 Lussemburgo Amministratore Mario KELLER Amministratore di Società 14, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Amministratore Jacques RECKINGER Direttore COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION Luxembourg S.A. 40, boulevard Joseph II L-1840 Lussemburgo Amministratore Fernand REINERS Membro del Comitato direttivo Banque de Luxembourg Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Amministratore

	Luc RODESCH Membro del Comitato direttivo Banque de Luxembourg Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Amministratore
Società di gestione della SICAV	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. 16, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo
Consiglio di amministrazione della Società di gestione	Nicolas BUCK Chief Executive Officer SEQVOIA Société Anonyme IVY Building, 13-15 Parc d'Activités L-8308 Capellen Lussemburgo Presidente
	Guy WAGNER Amministratore Direttore BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. Société Anonyme 16, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Amministratore Direttore
	Michèle BIEL Dirigente Conventum Asset Management Société Anonyme 9, boulevard Prince Henri L-1724 Lussemburgo Amministratore
	Ruth BÜLTMANN Managing Director bültmann advisory sàrl 40, rue d’Ernster L-6977 Oberanven Amministratore
	Gary JANAWAY Independent Director 8, rue Nicolas Welter L-2740 Luxembourg Amministratore

Dirigenti della Società di gestione	Guy WAGNER Amministratore Direttore BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. Société Anonyme 16, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Dieter HEIN Direttore BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A. Société Anonyme 16, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo
Agente domiciliatario	Banque de Luxembourg Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo
Banca depositaria e Agente pagatore principale	Banque de Luxembourg Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo
Amministrazione centrale	Banque de Luxembourg Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 Lussemburgo
Subfornitore dell'Amministrazione centrale	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Société Anonyme 2, rue d'Alsace B.P. 1725 L-1017 Lussemburgo
Depositario delle azioni al portatore	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Société Anonyme 2, rue d'Alsace B.P. 1725 L-1017 Lussemburgo
Società di revisione autorizzata (Réviseur d'entreprises agréé)	DELOITTE AUDIT Société à responsabilité limitée 560, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Nessun soggetto è autorizzato a fornire informazioni, rilasciare dichiarazioni o dare conferme in relazione all'offerta, al collocamento, alla sottoscrizione, alla vendita, alla conversione, al trasferimento o al rimborso di azioni della SICAV, diverse da quelle contenute nel Prospetto informativo. Qualora, tuttavia, tali informazioni, dichiarazioni e conferme venissero fornite, le stesse non potranno essere considerate come autorizzate dalla SICAV. La fornitura del Prospetto informativo, l'offerta, il collocamento, la conversione, il trasferimento, la sottoscrizione o l'emissione di azioni della SICAV non implicano e non creano alcun obbligo secondo cui le informazioni contenute nel Prospetto informativo debbano restare esatte dopo la data della consegna di tale Prospetto informativo, offerta, collocamento, conversione, trasferimento, sottoscrizione o emissione di azioni della SICAV.

L'investimento in azioni della SICAV comporta alcuni rischi, descritti al capitolo 7 "Rischi associati a un investimento nella SICAV".

La distribuzione del Prospetto informativo e l'offerta o l'acquisizione di azioni della SICAV possono essere vietate o soggette a limitazioni in talune giurisdizioni. Il Prospetto informativo non costituisce un'offerta, un invito o una sollecitazione a sottoscrivere o acquistare azioni della SICAV in qualsiasi giurisdizione in cui tali offerte, inviti o sollecitazioni non siano autorizzati o sarebbero illegali. Chiunque, in qualsiasi giurisdizione, entri in possesso del Prospetto informativo non potrà considerare la consegna del Prospetto informativo come un'offerta, un invito o una sollecitazione a sottoscrivere o acquistare azioni della SICAV a meno che, nella giurisdizione in questione, tale offerta, invito o sollecitazione siano autorizzati senza applicazione di restrizioni di natura legale o normativa. È responsabilità di chiunque sia in possesso del Prospetto informativo e di chiunque desideri sottoscrivere o acquistare azioni della SICAV informarsi in merito alle disposizioni di legge e regolamentazione in vigore nelle giurisdizioni interessate e conformarvisi.

2. DESCRIZIONE DELLA SICAV

BL è una società di investimento a capitale variabile ("SICAV") multicomparto di diritto lussemburghese, soggetta alla Parte I della Legge del 2010.

La SICAV è stata creata per una durata illimitata in data 15 ottobre 1993 e lo statuto è stato modificato l'ultima volta dall'assemblea generale straordinaria del 1° luglio 2015. La versione più recente dello statuto aggiornato è stata pubblicata in data 17 settembre 2015.

La valuta di consolidamento è l'euro. Il capitale sociale minimo della SICAV è di un milione e duecentocinquantamila euro (1.250.000,00 EUR) o importo equivalente in un'altra valuta. Il capitale sociale minimo deve essere raggiunto entro 6 mesi a partire dall'approvazione della SICAV.

La chiusura dell'esercizio fiscale cadrà il 30 settembre di ogni anno.

Attualmente, possono o potranno essere sottoscritte le azioni dei seguenti comparti:

Denominazione	**Valuta di riferimento**
BL-Equities America	USD
BL-American Smaller Companies	USD
BL-Equities Europe	EUR
BL-European Smaller Companies	EUR
BL-European Family Businesses	EUR
BL-Equities Japan	JPY
BL-Equities Asia	USD
BL-Equities Dividend	EUR
BL-Sustainable Horizon	EUR
BL-Emerging Markets	EUR
BL-Global Flexible EUR	EUR

BL-Global Flexible USD	USD
BL-Global Equities	EUR
BL-Global 75	EUR
BL-Global 50	EUR
BL-Global 30	EUR
BL-Global Bond Opportunities	EUR
BL-Bond Euro	EUR
BL-Bond Dollar	USD
BL-Bond Emerging Markets Euro	EUR
BL- Bond Emerging Markets Dollar	USD
BL-Corporate Bond Opportunities	EUR

La SICAV si riserva il diritto di istituire nuovi comparti. In tal caso, il Prospetto informativo sarà aggiornato di conseguenza.

La SICAV costituisce un'unica entità giuridica. Ogni comparto risponde con il proprio patrimonio esclusivamente dei diritti degli azionisti di tale comparto e di quelli dei creditori il cui credito abbia avuto origine al momento della costituzione, nel corso dell'operatività o al momento della liquidazione di tale comparto.

3. OBIETTIVO DELLA SICAV

L'obiettivo della SICAV è offrire agli azionisti la possibilità di partecipare a una gestione professionale di portafogli di valori mobiliari e/o altre attività finanziarie in base alla definizione fornita nella politica di investimento di ciascun comparto (cfr. schede informative dei comparti).

Un investimento nella SICAV deve essere considerato come un investimento di medio-lungo termine. Non vi può essere alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento della SICAV saranno realizzati.

Gli investimenti della SICAV sono soggetti alle normali fluttuazioni del mercato e ai rischi inerenti a qualsiasi investimento; non vi può quindi essere alcuna garanzia che gli investimenti della SICAV saranno redditizi. La SICAV intende mantenere un portafoglio di investimento diversificato al fine di attenuare i rischi di investimento.

4. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

1. Gli investimenti della SICAV sono costituiti da uno o più degli elementi seguenti:

   a. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

   b. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato di uno Stato membro dell'Unione Europea, purché regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;

   c. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori di uno Stato non appartenente all'Unione Europea o negoziati su un altro mercato di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;

   d. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché:

      - le condizioni di emissione prevedano l'impegno a presentare domanda di ammissione al listino ufficiale di una borsa valori o a un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico; e

- tale ammissione sia ottenuta entro e non oltre un anno dall'emissione;

e. quote di OICVM armonizzati conformemente alla direttiva 2009/65/CE ("OICVM") e/o di altri OICR ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (2), punti a) e b) della direttiva 2009/65/CE, domiciliati o meno in uno Stato membro dell'Unione Europea ("altri OICR"), a condizione che:

- tali altri OICR siano autorizzati ai sensi di una legislazione che preveda l'assoggettamento di tali organismi a una vigilanza ritenuta dalla CSSF equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria, e purché la collaborazione tra le autorità competenti sia sufficientemente garantita;

- il livello di tutela garantito ai portatori di quote di tali altri OICR sia equivalente a quello previsto per i partecipanti a un OICVM e, in particolare, che le disposizioni relative alla ripartizione delle attività, ai prestiti assunti e concessi, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CE;

- le attività d'investimento di tali altri OICR siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione dell'attivo e del passivo, dei redditi e delle operazioni effettuate nel periodo considerato;

- la quota di patrimonio netto che gli OICVM o gli altri OICR che si intende acquisire possono investire complessivamente, conformemente al proprio regolamento di gestione o statuto, in quote di altri OICVM o altri OICR non superi il 10%;

f. depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o prelevabili, con scadenza inferiore o pari a dodici mesi, purché l'istituto di credito abbia sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea oppure, qualora la sede legale dell'istituto di credito si trovi in un altro paese, detto istituto sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario;

g. strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti assimilabili con regolamento in denaro, negoziati su un mercato regolamentato di cui ai seguenti punti a), b) e c) o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:

- il sottostante sia costituito da strumenti di cui al presente punto 1., da indici finanziari, da tassi di interesse, da tassi di cambio o da valute in cui la SICAV può investire conformemente ai propri obiettivi d'investimento, come indicati nel presente Prospetto informativo e nello statuto;

- le controparti delle operazioni in strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF; e

- gli strumenti derivati OTC siano valutati in modo attendibile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di segno opposto in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa della SICAV;

h. strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato e interessati dall'articolo 1 della Legge del 2010, purché l'emissione o l'emittente siano essi stessi soggetti a una regolamentazione volta a tutelare gli investitori e il risparmio, e tali strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una Banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo oppure, nel caso di uno

  Stato federale, da uno dei membri della federazione, o da un organismo internazionale di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri, o

- emessi da una società i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati di cui ai precedenti punti a), b) o c), oppure emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale secondo i criteri stabiliti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto e ottemperante a norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigide quanto quelle previste dalla legislazione comunitaria, oppure

- emessi da altri soggetti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano disciplinati da norme a tutela degli investitori equivalenti a quelle contemplate al primo, secondo o terzo capoverso, e l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno dieci milioni di euro (EUR 10.000.000), che rediga e pubblichi il proprio bilancio di esercizio conformemente alla quarta direttiva 78/660/CEE, oppure sia un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, sia dedito al finanziamento del gruppo o al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di credito bancaria.

2. Tuttavia, la SICAV non può:

   a. investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al punto 1 della presente sezione;

   b. acquisire metalli preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi.

3. La SICAV può:

   a. acquistare beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della propria attività;

   b. detenere liquidità, purché in via accessoria.

5. LIMITI ALL'INVESTIMENTO

I criteri e i limiti descritti di seguito si applicano a tutti i comparti della SICAV.

<u>Limiti relativi ai valori mobiliari e strumenti del mercato monetario</u>

1. a. La SICAV non può investire oltre il 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente. La SICAV non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in depositi presso uno stesso istituto. Il rischio di controparte della SICAV in un'operazione in strumenti derivati OTC non potrà essere superiore al 10% del suo patrimonio netto qualora la controparte sia uno degli istituti di credito indicati alla precedente sezione 5, punto 1.f), oppure al 5% del patrimonio netto negli altri casi.

   b. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti in cui la SICAV investe oltre il 5% del suo patrimonio netto non può superare il 40% del valore del suo patrimonio netto. Tale limite non si applica ai depositi presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale, né alle operazioni con tali istituti aventi ad oggetto strumenti derivati OTC.

   c. Fatti salvi i singoli limiti fissati al punto 1.a., la SICAV non potrà cumulare, qualora ciò la portasse a investire più del 20% del suo patrimonio netto in una stessa entità, più elementi tra i seguenti:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da tale entità;

- depositi presso tale entità; o

- rischi derivanti da operazioni in strumenti derivati OTC aventi come controparte tale entità.

d. Il limite di cui al punto 1.a., prima frase, è innalzato sino al 35% al massimo qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali di diritto pubblico cui appartengano uno o più Stati membri.

e. Il limite di cui al punto 1.a., prima frase, è innalzato sino al 25% al massimo nel caso di talune obbligazioni emesse da un istituto di credito avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea e soggetto per legge a una vigilanza speciale da parte delle autorità pubbliche, finalizzata alla tutela dei detentori di tali obbligazioni. In particolare, gli importi derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti, a norma di legge, in attività in grado di coprire, per tutta la durata delle obbligazioni, i crediti connessi alle medesime risultanti e che, in caso di fallimento dell'emittente, sarebbero utilizzate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.

Qualora la SICAV investa oltre il 5% del suo patrimonio netto nelle obbligazioni di cui al primo comma ed emesse da un medesimo emittente, il valore totale di tali investimenti non può superare l'80% del valore del patrimonio netto della SICAV.

f. I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai precedenti punti 1.d. e 1.e. non vengono considerati ai fini del rispetto del limite del 40% menzionato al punto 1.b.

I limiti di cui ai punti 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. e 1.e. non possono essere cumulati; pertanto, gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, in depositi o in strumenti derivati stipulati con il medesimo emittente conformemente ai precedenti punti 1.a., 1.b., 1.c., 1.d. e 1.e. non possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto della SICAV.

Le società raggruppate ai fini del consolidamento del bilancio, ai sensi della direttiva 83/349/CEE o conformemente ai principi contabili internazionali, sono considerate entità a sé stanti ai fini del calcolo dei limiti previsti dal presente paragrafo.

La SICAV può investire cumulativamente fino al 20% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di un medesimo gruppo.

2. a. Fermi restando i limiti previsti al punto 5., i limiti di cui al punto 1. sono innalzati fino a un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o in titoli di credito emessi da una stessa entità qualora, conformemente allo statuto, la politica d'investimento della SICAV persegua l'obiettivo di replicare la composizione di uno specifico indice azionario o di titoli di credito riconosciuto dalla CSSF, a condizione che:

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice sia rappresentativo del mercato al quale si riferisce;
- l'indice venga pubblicato con modalità adeguate.

b. Il limite di cui al punto 2.a. è innalzato al 35% se ciò è giustificato da condizioni eccezionali sui mercati, in particolare su mercati regolamentati in cui taluni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario siano ampiamente predominanti. L'investimento fino a questo limite è autorizzato per un unico emittente.

3. **Nel rispetto del principio del frazionamento del rischio, la SICAV può investire fino al 100% del patrimonio netto in diverse emissioni di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti locali, da qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), da organismi internazionali di diritto pubblico dei quali facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea o da uno Stato non membro dell'Unione europea approvato dalla CSSF, inclusi Singapore, Brasile, Russia e Indonesia, a condizione che la SICAV detenga titoli appartenenti ad almeno sei diverse emissioni e che i titoli appartenenti a una medesima emissione non superino il 30% dell'importo complessivo.**

Limiti relativi agli OICVM e altri OICR

4. a. A meno che non sia previsto nella relativa scheda informativa che un dato comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e/o di OICR, la SICAV può acquistare le quote di OICVM e/o di altri OICR di cui alla sezione 5. punto 1.e. ("altri OICR"), a condizione di non investire più del 20% del proprio patrimonio netto nel medesimo OICVM o altro OICR.

   Ai fini di tale limite d'investimento, ciascun comparto di un OICR multicomparto deve essere considerato un emittente distinto, a condizione che sia rispettato il principio della separazione patrimoniale dei diversi comparti nei confronti dei terzi.

   b. Gli investimenti in quote di altri OICR non possono superare complessivamente il 30% del patrimonio netto di un comparto.

   Qualora la SICAV abbia investito in quote di OICVM e/o di altri OICR, i patrimoni di tali organismi non sono cumulati ai fini dei limiti di cui al punto 1.

   c. Qualora la SICAV investa in quote di altri OICVM e/o di altri OICR gestiti direttamente o per delega dalla Società di gestione o da qualsiasi altra società collegata alla Società di gestione tramite gestione o controllo comune o mediante un'importante partecipazione diretta o indiretta (ciascuno un "OICR collegato"), la Società di gestione o l'altra società non possono addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso per l'investimento della SICAV nelle quote di altri OICR collegati.

   d. Qualora la SICAV investa una quota considerevole del proprio patrimonio in altri OICR collegati, il livello massimo delle commissioni di gestione che possono essere addebitate ai comparti interessati e ad altri OICR collegati nei quali i comparti interessati intendono investire non supererà il 4% degli attivi in gestione. La SICAV deve indicare nella sua relazione annuale la percentuale massima delle commissioni di gestione a carico sia dei comparti interessati sia degli OICVM e/o altri OICR nei quali i comparti interessati investono.

   e. Un comparto della SICAV ("Comparto investitore") può sottoscrivere, acquisire e/o detenere azioni da emettere o emesse da uno o più altri comparti della SICAV (ciascuno un "Comparto target"), senza che la SICAV sia soggetta alle disposizioni della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, in materia di sottoscrizione, acquisizione e/o detenzione da parte di una società delle proprie azioni ma a condizione tuttavia che:

   - il Comparto target non investa a sua volta nel Comparto investitore che è investito in tale Comparto target; e
   - la proporzione del patrimonio netto che i Comparti target (di cui si prevede l'acquisto) possono investire complessivamente in conformità con le loro schede

informative in azioni di altri Comparti target della SICAV non superi il 10%; e

- il diritto di voto eventualmente associato alle azioni detenute dal Comparto investitore nel Comparto target sia sospeso per tutto il tempo in cui tali azioni saranno detenute dal Comparto investitore in questione e fermo restando un trattamento adeguato in termini di contabilità e di relazioni periodiche; e

- in qualsiasi caso e per tutto il tempo in cui le azioni del Comparto target saranno detenute dal Comparto investitore, non si tenga conto del loro valore per il calcolo del patrimonio netto della SICAV ai fini della verifica della soglia minima del patrimonio netto imposta dalla Legge del 2010.

f. In deroga al principio della diversificazione dei rischi, alla sezione 5, alla sezione 6, punti 1. e 5. b terzo capoverso e ai limiti di cui sopra, ma in conformità con la legislazione e la regolamentazione in vigore, ciascuno dei comparti della SICAV (di seguito denominati "comparti feeder") può essere autorizzato a investire almeno l'85% del patrimonio netto nelle quote di un altro OICVM o di un comparto di investimento di quest'ultimo (di seguito denominato "OICVM master"). Un comparto feeder può investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in uno o più degli elementi seguenti:

- liquidità a titolo accessorio conformemente alla sezione 5., punto 3.;

- strumenti finanziari derivati, che possono essere utilizzati unicamente a fini di copertura, conformemente alla sezione 5., punto 1. g. e alla sezione 6., punti 10. e 11.;

- beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della propria attività.

Ai fini della conformità con la sezione 6, punto 10., il comparto feeder calcola il proprio rischio complessivo legato agli strumenti finanziari derivati cumulando il proprio rischio diretto ci cui al punto f., primo comma, secondo capoverso, con:

- il rischio reale dell'OICVM master rispetto agli strumenti finanziari derivati, in misura proporzionale agli investimenti del comparto feeder nell'OICVM master; o

- il rischio potenziale massimo complessivo dell'OICVM master rispetto agli strumenti finanziari derivati previsto dal regolamento di gestione o dai documenti costitutivi dell'OICVM master, in misura proporzionale all'investimento del comparto feeder nell'OICVM master.

g. Un comparto della SICAV potrà inoltre e nella misura massima prevista dalla legge e dalla normativa applicabili ma conformemente alle condizioni previste da queste, essere creato o convertito in OICVM master ai sensi dell'articolo 77(3) della Legge del 2010.

<u>Limiti relativi all'assunzione di controllo</u>

5. a. La SICAV non può acquisire azioni dotate del diritto di voto che le consentano di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.

b. Inoltre, la SICAV non può acquisire più del:

- 10% di azioni prive di diritto di voto di uno stesso emittente;

- 10% di titoli di credito di uno stesso emittente;

- 25% di quote di un medesimo OICVM e/o altro OICR;

- 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti di cui al secondo, terzo e quarto capoverso possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se, in quel momento, non può essere calcolato l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, oppure l'importo netto

dei titoli emessi.

c. I punti a) e b) non si applicano per:

- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea o dai suoi enti locali;
- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
- le azioni detenute dalla SICAV nel capitale di una società di uno Stato non membro dell'Unione Europea che investe il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti di tale Stato qualora, ai sensi della legislazione vigente presso quest'ultimo, tale partecipazione rappresenti per la SICAV la sola possibilità di investire in titoli di emittenti di tale Stato. Tuttavia, tale deroga è applicabile solo a condizione che la società dello Stato non membro dell'Unione Europea rispetti, nella propria politica di investimento, i limiti previsti ai punti 1., 4., 5.a. e 5.b. In caso di superamento dei limiti previsti ai punti 1. e 4., si applica, mutatis mutandis, il punto 6.;
- le azioni detenute dalla SICAV nel capitale delle società controllate che esercitino attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nei paesi ove tali società controllate sono costituite, in relazione ai rimborsi di azioni su richiesta dei partecipanti esclusivamente per suo o loro conto.

Deroghe

6. a. La SICAV non deve necessariamente attenersi ai limiti d'investimento indicati nella presente sezione nel caso di esercizio di diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario presenti nel suo portafoglio. Fermo restando il criterio del frazionamento del rischio, la SICAV può derogare ai punti 1., 2., 3. e 4. a., b., c. e d. per un periodo di sei mesi dalla data della sua autorizzazione.

b. Qualora i limiti di cui al punto 6.a. vengano superati per motivi indipendenti dalla volontà della SICAV o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, quest'ultima è tenuta, nelle sue operazioni di vendita, a porsi come obiettivo prioritario la regolarizzazione della situazione, tenendo conto dell'interesse dei suoi azionisti.

Limiti relativi all'assunzione e concessione di prestiti e alle vendite allo scoperto

7. La SICAV non può contrarre prestiti, ad eccezione:

a. dell'acquisto di valute tramite prestiti incrociati in valute ("*prestiti back-to-back*");

b. di prestiti fino a concorrenza di un massimo del 10% del suo patrimonio netto, purché si tratti di prestiti temporanei;

c. di prestiti fino a concorrenza di un massimo del 10% del suo patrimonio netto, purché lo scopo dei prestiti assunti sia l'acquisizione di beni immobili indispensabili all'esercizio diretto delle sue attività; in tal caso, il totale di tali prestiti e di quelli di cui al punto 7.b non può, in nessun caso, superare il 15% del patrimonio netto della SICAV.

8. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni specificate alla precedente sezione 5. e alla sezione 6. punti 10. e 11., la SICAV non può concedere prestiti o farsi garante per conto di terzi. Tale vincolo non impedisce alla SICAV di acquisire valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui alla sezione 5. punti 1.e., 1.g. e 1.h., non interamente liberati.

9. La SICAV non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui alla sezione 5. punti 1.e, 1.g. e 1.h.

Limiti relativi agli strumenti e alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio e agli strumenti finanziari derivati

10. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati a fini d'investimento, di copertura e di gestione efficace del portafoglio. Le operazioni di prestito titoli e le operazioni con diritto di riacquisto e di pronti contro termine possono essere utilizzate a fini di efficiente gestione del portafoglio. Ulteriori limiti o deroghe per taluni comparti potranno, se del caso, essere indicati nelle schede informative dei comparti interessati.

Il rischio complessivo di ciascun comparto connesso agli strumenti derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto in questione.

I rischi sono calcolati tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio di controparte, del prevedibile andamento dei mercati e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni.

Nell'ambito della sua politica di investimento ed entro i limiti fissati al precedente punto 1.f., la SICAV può investire in strumenti finanziari derivati purché, nel complesso, i rischi a cui sono esposte le attività sottostanti non superino i limiti d'investimento stabiliti al punto 1. Qualora la SICAV investa in strumenti finanziari derivati basati su indici, detti investimenti non vengono cumulati ai fini dei limiti stabiliti al punto 1.

Qualora un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpori uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente punto.

La SICAV può, a fini di gestione efficiente del portafoglio e di incremento dei profitti della SICAV stessa, oppure al fine di ridurre le spese o i rischi, fare ricorso a (i) operazioni di prestito titoli, a (ii) operazioni con diritto di riacquisto, nonché a (iii) operazioni di pronti contro termine attive o passive, per quanto previsto ed entro i limiti stabiliti dalla regolamentazione vigente e, in modo particolare, dall'articolo 11 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 relativo a talune definizioni della legge del 20 dicembre 2002 relative agli organismi di investimento collettivo e dalla circolare 08/356 della CSSF sulle regole applicabili agli organismi di investimento collettivo quando ricorrono a talune tecniche e strumenti che hanno come oggetto i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario (come modificate o sostituite di volta in volta).

Quando la SICAV stipula operazioni su strumenti finanziari derivati OTC e/o fa ricorso a tecniche di gestione efficiente del portafoglio, tutte le garanzie finanziarie volte a ridurre l'esposizione al rischio di controparte devono, in qualsiasi momento, rispettare i criteri elencati di seguito:

a) Liquidità: tutte le garanzie finanziarie ricevute diverse dai contanti devono essere molto liquide ed essere negoziate su un mercato regolamentato o all'interno di un sistema di negoziazione multilaterale a prezzi trasparenti, in modo da poter essere vendute rapidamente a un prezzo simile alla valutazione precedente la vendita. Le garanzie finanziarie ricevute devono inoltre essere conformi alle disposizioni dell'articolo 56 della direttiva 2009/65/CE.
b) Valutazione: le garanzie finanziarie ricevute devono essere sottoposte a valutazione con una frequenza almeno giornaliera e le attività che evidenziano una forte volatilità dei prezzi non dovranno essere accettate come garanzie finanziarie, a meno che non vengano applicati sconti di quotazione sufficientemente prudenti.
c) Qualità creditizia degli emittenti: le garanzie finanziarie ricevute devono essere di altissima qualità.
d) Correlazione: le garanzie finanziarie ricevute dalla SICAV devono essere emesse da un'entità indipendente dalla controparte e non devono avere

un'elevata correlazione con le performance della controparte.

e) Diversificazione delle garanzie finanziarie (concentrazione delle attività): le garanzie finanziarie devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di sufficiente diversificazione in materia di concentrazione degli emittenti si considera rispettato se la SICAV, nell'ambito del ricorso a tecniche di gestione efficiente del portafoglio e di operazioni su strumenti finanziari derivati OTC, riceve dalla controparte un paniere di garanzie finanziarie che rappresentino un'esposizione massima a un dato emittente pari al 20% del proprio valore patrimoniale netto. Se la SICAV è esposta a più controparti, i diversi panieri di garanzie finanziarie saranno aggregati ai fini del calcolo del limite di esposizione del 20% a un unico emittente.

   In deroga al presente sotto-paragrafo, la SICAV può essere totalmente garantita con diversi titoli mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da almeno una delle sue autorità locali, da un paese terzo o da un organismo internazionale pubblico di cui facciano parte uno o più Stato/i membro/i. La SICAV dovrà allora ricevere titoli mobiliari di almeno sei emissioni diverse, ma i titoli mobiliari di una sola emissione non potranno rappresentare più del 30% del suo valore patrimoniale netto (NAV). La SICAV che desideri essere totalmente garantita con titoli mobiliari emessi o garantiti da uno Stato membro dovrà renderlo noto nel prospetto e dovrà inoltre identificare gli Stati membri, le autorità locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono i titoli mobiliari che sono in grado di accettare come garanzia per più del 20% del loro valore patrimoniale (NAV).

f) I rischi connessi alla gestione delle garanzie finanziarie, quali i rischi operativi e i rischi legali, devono essere identificati, gestiti e mitigati mediante il processo di gestione del rischio.

g) Le garanzie finanziarie ricevute in trasferimento di proprietà devono essere detenute dal depositario della SICAV. Per quanto riguarda le altre tipologie di contratti di garanzia finanziaria, tali garanzie possono essere detenute da un depositario terzo che sia sottoposto a vigilanza prudenziale e che non sia in alcun modo connesso con il fornitore delle garanzie finanziarie.

h) Le garanzie finanziarie ricevute devono poter essere pienamente eseguite dalla SICAV in qualsiasi momento, senza alcuna consultazione con la controparte né alcuna approvazione da parte della medesima.

i) Le garanzie finanziarie diverse dai contanti non devono essere vendute, reinvestite o impegnate.

j) Le garanzie finanziarie ricevute in contanti devono essere unicamente:
   - depositate presso entità specificate all'articolo 50, punto f) della direttiva 2009/65/CE;
   - investite in titoli di Stato di qualità elevata;
   - utilizzate a fini di operazioni di pronti contro termine passive, a condizione che tali operazioni siano stipulate con istituti di credito sottoposti a vigilanza prudenziale e che la SICAV possa richiamare, in qualsiasi momento, l'importo totale della liquidità tenendo conto degli interessi maturati;
   - investite in OICVM monetari di breve termine.

<u>Operazioni di prestito titoli</u>

Ciascun comparto potrà altresì effettuare operazioni di prestito di titoli alle condizioni e nel rispetto dei limiti seguenti:

- Ciascun comparto potrà dare in prestito i titoli che detiene tramite un sistema standardizzato di prestito organizzato da un organismo di compensazione riconosciuto o da un'istituzione finanziaria soggetta a norme di vigilanza prudenziale ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario e specializzata in questo tipo di operazioni.

- L'entità che prende a prestito i titoli deve allo stesso modo essere soggetta a una sorveglianza prudenziale ritenuta dalla CSSF equivalente a quella prevista dal diritto comunitario. Nel caso in cui la sopracitata istituzione finanziaria agisca per conto proprio, essa viene considerata come controparte

nel contratto di prestito dei titoli.

- Poiché i comparti sono aperti al rimborso, ciascun comparto interessato deve essere in grado di ottenere, in qualsiasi momento, la rescissione del contratto e la restituzione dei titoli dati in prestito. In caso contrario, ogni comparto deve assicurarsi che l'entità delle operazioni di prestito titoli sia mantenuta a un livello tale da permettergli in qualsiasi momento di onorare il suo obbligo di rimborso delle azioni.
- Ciascun comparto dovrà ricevere, precedentemente o contemporaneamente al trasferimento dei titoli dati in prestito, una garanzia conforme alle disposizioni formulate dalla sopracitata circolare 08/356. Al termine del contratto di prestito, la consegna della garanzia verrà effettuata contemporaneamente o successivamente alla restituzione dei titoli dati in prestito.

Qualora un comparto abbia ricevuto garanzie sotto forma di contanti al fine di garantire le operazioni sopracitate in conformità alle disposizioni della suddetta circolare 08/356, queste potranno essere reinvestite conformemente all'obiettivo di investimento del comparto in (i) azioni o quote di OICR di tipo monetario per cui venga calcolato giornalmente il valore patrimoniale netto e che abbia un rating AAA o equivalente, (ii) in attività bancarie a breve termine, (iii) in strumenti del mercato monetario come definiti nel sopracitato Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008, (iv) in obbligazioni a breve termine emesse o garantite da uno Stato membro dell'Unione Europea, dalla Svizzera, dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti o da loro enti pubblici locali o da istituti e organismi sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale, (v) in obbligazioni emesse o garantite da emittenti di prim'ordine che offrono una liquidità adeguata, e (vi) in operazioni di pronti contro termine passive secondo le modalità previste al punto I (C) a) della sopracitata circolare 08/356. Il reinvestimento deve, soprattutto se genera un effetto leva, essere preso in considerazione ai fini del calcolo del rischio complessivo della SICAV.

I proventi generati dal prestito dei titoli spettano al comparto in questione. I costi operativi, dedotti dai proventi lordi generati dalle operazioni di prestito titoli, sono, di norma, espressi come percentuale fissa dei proventi lordi e spettano alla controparte della SICAV.

La relazione annuale della SICAV specifica l'identità della controparte, indica se si tratta di una parte correlata alla Società di gestione o al Depositario e riporta informazioni dettagliate in merito ai proventi generati dalle operazioni di prestito titoli e ai costi legati a tali operazioni.

Operazioni con diritto di riacquisto

Le operazioni con diritto di riacquisto (opérations à réméré) consistono in operazioni di acquisto e vendita di titoli le cui condizioni attribuiscono al venditore la facoltà di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti a un prezzo ed entro termini stabiliti fra le parti alla stipula del contratto.

La SICAV può partecipare a operazioni con diritto di riacquisto sia in qualità di acquirente sia in veste di venditore.

Operazioni di pronti contro termine attive e passive

Le operazioni di pronti contro termine attive e passive consistono in operazioni di acquisto/vendita di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario in contanti e chiuse simultaneamente da una vendita/un acquisto a termine degli stessi valori mobiliari o strumenti del mercato monetario a una scadenza determinata.

Per taluni comparti, le operazioni di pronti contro termine passive costituiranno la tecnica principale di acquisizione del portafoglio conformemente alle regole di ripartizione dei rischi, così come definite dalla Legge del 2010. Se un comparto utilizza la tecnica di pronti contro termine passiva per acquisire il proprio portafoglio, una descrizione dettagliata di tale operazione, del relativo metodo di

valutazione e dei rischi inerenti all'operazione sarà menzionata nella scheda informativa del comparto. Un comparto sarà autorizzato ad acquisire un portafoglio mediante pronti contro termine passivi solo se acquisisce la proprietà giuridica dei titoli acquisiti e gode di un diritto di proprietà reale e non solamente fittizio. L'operazione di pronti contro termine passiva dovrà essere strutturata in modo da consentire alla SICAV, in modo permanente, il rimborso delle sue azioni. Le modalità dell'operazione di pronti contro termine passiva saranno specificate più nel dettaglio nella scheda informativa dei comparti che utilizzano il pronti contro termine passivo.

In modo particolare, alcuni comparti potranno effettuare operazioni di pronti contro termine passive indicizzate, mediante le quali la SICAV si impegnerà in operazioni di acquisto di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario in contanti chiuse simultaneamente da una vendita a termine di quegli stessi valori mobiliari o strumenti del mercato monetario a una scadenza determinata e a un prezzo che sarà una funzione dell'evoluzione dei titoli, degli strumenti o dell'indice sottostanti all'operazione considerata.

La SICAV e i comparti non effettuano operazioni di pronti contro termine, prestito di titoli o materie prime, assunzione di prestiti di titoli o materie prime, compra/vendita, vendita/riacquisto, prestito con chiamata di margine, contratti di scambio sul rendimento globale (total return swap) e/o qualsiasi altro tipo di strumento finanziario derivato previsto dal Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e riutilizzo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Qualora il consiglio di amministrazione della SICAV decida di prevedere tale possibilità, il presente Prospetto sarà aggiornato di conseguenza in conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2015/2365 prima dell'entrata in vigore di tale decisione.

Metodo di gestione dei rischi

11. La Società di gestione utilizza un metodo di gestione dei rischi che consente di controllare e misurare in qualsiasi momento il rischio associato alle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio generale del portafoglio e che consente una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. Il metodo di gestione dei rischi utilizzato dipende dalla politica di investimento specifica di ciascun comparto. A meno che non sia stato diversamente stabilito per un comparto specifico nella scheda informativa corrispondente, l'approccio basato sugli impegni (Commitment approach) sarà utilizzato per calcolare il rischio complessivo.

6. RISCHI ASSOCIATI A UN INVESTIMENTO NELLA SICAV

Prima di decidere in merito alla sottoscrizione di azioni della SICAV, si invitano tutti gli investitori a leggere attentamente le informazioni contenute nel Prospetto informativo e a tenere conto della propria situazione finanziaria e fiscale personale, sia attuale che futura. Qualsiasi investitore dovrà fare particolare attenzione ai rischi descritti nella presente sezione, nelle schede informative, nonché nelle Informazioni chiave. I fattori di rischio riportati in precedenza possono, singolarmente e collettivamente, ridurre il rendimento ottenuto su un investimento in azioni della SICAV e determinare la perdita parziale o totale del valore dell'investimento in azioni della SICAV.

La SICAV segnala agli investitori che non potranno esercitare pienamente e in forma diretta i loro diritti di investitori nei confronti della SICAV (in particolare il diritto di partecipazione alle assemblee generali degli azionisti) se non sono iscritti personalmente e a proprio nome nel registro degli azionisti della SICAV. Qualora l'investitore investa nella SICAV per il tramite di un intermediario che investe nella SICAV a proprio nome ma per conto dell'investitore, alcuni dei diritti spettanti all'azionista non potranno necessariamente essere esercitati direttamente dall'investitore nei confronti della SICAV. Si raccomanda all'investitore di informarsi circa i suoi diritti presso il suo intermediario.

Il valore dell'investimento in azioni della SICAV può aumentare o diminuire e non può essere in alcun modo garantito. Gli azionisti sono esposti al rischio che il prezzo di rimborso delle loro azioni, ossia l'importo del profitto derivante dalla liquidazione delle loro azioni, sia considerevolmente inferiore al prezzo che gli azionisti avranno corrisposto per sottoscrivere le azioni della SICAV o in altro modo acquisire le azioni della SICAV.

L'investimento in azioni della SICAV è esposto a taluni rischi, che possono includere o essere correlati ai rischi azionari e obbligazionari, di cambio, di tasso, di credito, di controparte e di volatilità, nonché ai rischi politici e ai rischi che si verifichino eventi di forza maggiore. Ciascuna di queste tipologie di rischio può inoltre presentarsi unitamente ad altri rischi.

L'elenco dei fattori di rischio riportato nel Prospetto informativo e nelle Informazioni chiave non è esaustivo. Possono sussistere altri fattori di rischio che l'investitore dovrà prendere in considerazione in funzione della propria situazione personale e delle proprie circostanze specifiche, sia attuali che future.

Gli investitori devono inoltre essere pienamente consapevoli dei rischi correlati a un investimento in azioni della SICAV e assicurarsi di rivolgersi ai loro consulenti legali, fiscali e finanziari, al revisore o altro consulente al fine di ottenere informazioni complete (i) sulla natura adeguata di un investimento in queste azioni in funzione della loro situazione finanziaria e fiscale personale e delle loro circostanze specifiche, (ii) sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo, nelle schede informative e nelle Informazioni chiave prima di prendere una decisione di investimento.

La diversificazione dei portafogli dei comparti nonché le condizioni e i limiti delineati alle sezioni 5. e 6. mirano a inquadrare e limitare i rischi senza tuttavia escluderli. Non potrà esservi alcuna garanzia che una strategia di gestione impiegata con successo dalla SICAV in passato continuerà ad avere successo in futuro. Analogamente, non potrà essere garantito che la performance passata della strategia di gestione impiegata dalla SICAV sarà simile alla performance futura. La SICAV non può pertanto garantire il raggiungimento dell'obiettivo dei comparti né che gli investitori possano recuperare l'importo del loro investimento iniziale.

Rischio di mercato

Si tratta di un rischio di ordine generale che interessa tutte le tipologie di investimento. L'evoluzione delle quotazioni dei valori mobiliari e di altri strumenti è essenzialmente determinata dall'evoluzione dei mercati finanziari, nonché dall'evoluzione economica degli emittenti, a loro volta influenzati dalla situazione generale dell'economia mondiale nonché dalle condizioni economiche e politiche prevalenti nei rispettivi Paesi.

Rischio legato ai mercati azionari

I rischi associati agli investimenti in azioni (e strumenti assimilabili) includono le fluttuazioni significative delle quotazioni, informazioni negative in merito all'emittente o al mercato e la subordinazione delle azioni rispetto alle obbligazioni emesse dalla stessa società. Le fluttuazioni sono inoltre spesso più intense in un'ottica di breve termine. Il rischio che una o più società registrino un ribasso o non riportino alcun guadagno può avere un impatto significativo sulla performance dell'insieme del portafoglio in un dato momento.

Taluni comparti possono investire in società che vengono quotate in borsa (Offerta Pubblica Iniziale). In questo caso, il rischio consiste nel fatto che il prezzo dell'azione appena quotata in borsa dimostri una forte volatilità a seguito di fattori quali assenza di un mercato antecedente, transazioni non stagionali, numero limitato di titoli negoziabili e mancanza di informazioni in merito all'emittente. I comparti che investono in titoli di crescita possono essere più volatili rispetto al mercato complessivo e reagire diversamente agli sviluppi economici, politici, del mercato e specifici dell'emittente. I titoli di crescita, tradizionalmente, evidenziano una volatilità superiore a quella di altri titoli, soprattutto nel corso di periodi molto brevi. Tali titoli possono altresì essere più costosi, relativamente al profitto che generano, rispetto al mercato complessivo. Di conseguenza, i titoli di crescita possono reagire in modo più marcato alle eventuali variazioni della loro crescita degli utili.

Rischio legato agli investimenti in obbligazioni, titoli di credito, prodotti a reddito fisso (ivi inclusi i titoli ad alto rendimento) e obbligazioni convertibili

Per i comparti che investono in obbligazioni o altri titoli di credito, il valore di tali investimenti dipenderà dai tassi di interesse del mercato, dalla qualità creditizia dell'emittente e da considerazioni in merito alla liquidità. Il valore patrimoniale netto di un comparto che investe in titoli di credito varierà in funzione dei tassi di interesse, della percezione della qualità creditizia dell'emittente, della liquidità del mercato e anche dei tassi di cambio (qualora la valuta di investimento sia diversa da quella di riferimento del comparto che detiene tale investimento). Taluni comparti possono investire in titoli di credito ad alto rendimento ove il livello di reddito può essere relativamente elevato (rispetto a un investimento in titoli di credito di qualità superiore); tuttavia, il rischio di deprezzamento e di perdite di capitale su tali titoli di credito sarà superiore a quello su titoli di credito con rendimento meno elevato.

Gli investimenti in obbligazioni convertibili hanno una sensibilità alle fluttuazioni dei prezzi delle azioni sottostanti ("componente azionaria" dell'obbligazione convertibile) offrendo al contempo una forma di protezione di una parte del capitale (il c.d. "bond floor", il limite inferiore di prezzo dell'obbligazione convertibile). La protezione del capitale sarà tanto più debole quanto più significativa sarà la componente azionaria. Di conseguenza, un'obbligazione convertibile che abbia registrato un forte incremento del proprio valore di mercato a seguito del rialzo del prezzo dell'azione sottostante presenterà un profilo di rischio più simile a quello di un'azione. Al contrario, un'obbligazione convertibile che abbia registrato un ribasso del proprio valore di mercato fino a raggiungere il livello di prezzo minimo a seguito del calo del prezzo dell'azione sottostante presenterà, a partire da tale livello, un profilo di rischio simile a quello di un'obbligazione classica.

L'obbligazione convertibile, come tutte le altre tipologie di obbligazioni, è soggetta al rischio che l'emittente non sia in grado di rispettare i propri obblighi in termini di pagamento degli interessi e/o del rimborso del capitale alla scadenza (rischio di credito). La percezione di mercato in merito alla crescente probabilità che tale rischio emerga per un dato emittente comporta un ribasso, talvolta considerevole, del valore di mercato dell'obbligazione e, quindi, della protezione offerta dalla porzione obbligazionaria dell'obbligazione convertibile. Le obbligazioni sono inoltre esposte al rischio di ribasso del proprio valore di mercato a seguito di un aumento dei tassi di interesse di riferimento (rischio di tasso di interesse).

Rischio legato agli investimenti nei mercati emergenti

Nei paesi in via di sviluppo possono verificarsi sospensioni o cessazioni dei pagamenti dovute a svariati fattori, quali l'instabilità politica, una gestione economica poco accorta, la mancanza di riserve in valuta, una fuga di capitali, conflitti interni o la mancanza di volontà politica di proseguire il servizio dei debiti contratti in precedenza.

La capacità degli emittenti del settore privato di far fronte ai propri obblighi può essere influenzata dai medesimi fattori. Inoltre, tali emittenti sono soggetti all'impatto di decreti, leggi e regolamentazioni introdotti da parte delle autorità governative. Fra gli esempi ricordiamo il cambiamento del controllo sui cambi e del regime giuridico e normativo, espropri e nazionalizzazioni, introduzione di nuove imposte o aumento di quelle esistenti, quali ad esempio la ritenuta alla fonte.

I sistemi di liquidazione o di compensazione delle transazioni sono spesso meno organizzati rispetto a quelli dei mercati sviluppati. Ne consegue il rischio che la liquidazione o la compensazione delle transazioni possano essere posticipate o annullate. In alcuni casi, le prassi di mercato esigono che il pagamento di una transazione venga effettuato in anticipo rispetto alla ricezione dei valori mobiliari o di altri strumenti acquisiti oppure che la consegna dei valori mobiliari o di altri strumenti oggetto di cessione sia effettuata prima della ricezione del pagamento. In queste circostanze, l'inadempienza della controparte con cui la transazione viene effettuata o liquidata può comportare perdite per il comparto che investe in questi mercati.

Le incertezze dovute a un contesto legale poco chiaro o l'incapacità di stabilire diritti di proprietà e legali definitivi costituiscono un altro fattore determinante. A questo si aggiungono l'inaffidabilità delle fonti di informazione di questi paesi, la non conformità dei metodi contabili con le norme internazionali e l'assenza di controlli finanziari o commerciali.

Attualmente, gli investimenti in Russia sono soggetti a rischi superiori, riguardanti la proprietà e la custodia di valori mobiliari russi. È possibile che la proprietà e la custodia di valori mobiliari siano evidenziate esclusivamente da registrazioni nei libri dell'emittente o del responsabile del registro (che non sia né un agente di, né responsabile nei confronti della banca depositaria). Nessun certificato che rappresenti il titolo di proprietà di valori mobiliari emessi da società russe sarà conservato dalla banca depositaria né da un corrispondente locale della banca depositaria né da una banca depositaria centrale. In virtù di tali prassi di mercato e della mancanza di regolamentazione e di controlli efficaci, la

SICAV potrebbe perdere il proprio status di proprietario dei valori mobiliari emessi da società russe a causa di frode, furto, distruzione, negligenza, perdita o scomparsa dei valori mobiliari in questione. Inoltre, in virtù delle prassi di mercato, è possibile che i valori mobiliari russi debbano essere depositati presso istituzioni russe che non sempre hanno un'assicurazione adeguata a coprire i rischi di perdita legati al furto, alla distruzione, alla perdita o alla scomparsa di tali titoli in deposito.

Rischio di concentrazione

Taluni comparti possono concentrare i loro investimenti in uno o più paesi, regioni geografiche, settori economici, classi di attività, tipi di strumenti o valute in modo da risultare maggiormente influenzati in caso di eventi economici, sociali, politici o fiscali che interessano i paesi, le regioni geografiche, i settori economici, le classi di attività, le tipologie di strumenti o le valute in questione.

Rischio del tasso di interesse

Il valore di un investimento può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di interesse. I tassi di interesse possono essere influenzati da molti fattori o eventi, quali le politiche monetarie, i tassi di sconto, l'inflazione ecc. Si fa presente agli investitori che l'incremento dei tassi di interesse ha come conseguenza la diminuzione del valore degli investimenti in strumenti obbligazionari e titoli di credito.

Rischio di credito

Si tratta del rischio che può derivare dal declassamento di un emittente di obbligazioni o titoli di credito che può far diminuire il valore degli investimenti. Tale rischio è legato alla capacità di un emittente di onorare i propri debiti.

Il deterioramento del rating di un emissione o di un emittente potrebbe comportare il ribasso del valore dei titoli di credito in questione in cui il comparto è investito. Le obbligazioni o titoli di credito emessi da entità con rating inferiore sono, in linea generale, considerati come titoli a rischio di credito superiore e che presentano una maggiore probabilità di fallimento dell'emittente rispetto a quelli degli emittenti che vantano un rating superiore. Qualora l'emittente di obbligazioni o di titoli di credito si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria o economica, il valore delle obbligazioni o dei titoli di credito (che può arrivare a zero) e i pagamenti effettuati con riferimento a tali obbligazioni o titoli di credito (che possono arrivare a zero) possono esserne di conseguenza influenzati.

Rischio di cambio

Se un comparto contiene attivi denominati in valute diverse da quella di riferimento, lo stesso può essere influenzato da qualsiasi fluttuazione dei tassi di cambio tra la sua valuta di riferimento e queste altre valute oppure da un'eventuale modifica in materia di controllo dei tassi di cambio. Se la valuta nella quale un titolo è denominato registra un apprezzamento rispetto alla valuta di riferimento del comparto, il controvalore del titolo in questa valuta di riferimento registrerà un apprezzamento. Al contrario, il deprezzamento di questa stessa valuta comporterà il deprezzamento del controvalore del titolo.

Qualora il comparto effettui operazioni di copertura del rischio di cambio, non può essere garantita l'efficacia completa di tali operazioni.

Rischio di liquidità

Vi è il rischio che determinati investimenti effettuati nel comparto divengano illiquidi in virtù di un mercato troppo ristretto (spesso evidenziato da un differenziale denaro/lettera molto ampio oppure da forti oscillazioni dei prezzi), oppure nel caso in cui il rating subisca un declassamento oppure a fronte di un deterioramento della situazione economica. Di conseguenza, potrebbe essere impossibile vendere o acquistare tali investimenti in modo sufficientemente rapido da impedire o ridurre al minimo un'eventuale perdita dei comparti. Infine, vi è il rischio che taluni titoli negoziati in un segmento di mercato esiguo, ad esempio il mercato delle società di piccola capitalizzazione ("small cap"), registrino una forte volatilità dei prezzi.

Rischio di controparte

Per effetto della stipula di contratti OTC, la SICAV può trovarsi esposta a rischi legati alla solvibilità delle sue controparti e alla loro capacità di rispettare le condizioni di tali contratti. La SICAV può altresì stipulare contratti a termine, su opzione o di swap, oppure utilizzare altre tecniche derivate che comportano il rischio per la SICAV che la controparte non rispetti i propri impegni ai sensi di ciascun contratto.

Rischio legato agli strumenti derivati

Nell'ambito della politica di investimento descritta in ognuna delle schede informative dei comparti, la SICAV può fare ricorso all'uso di strumenti finanziari derivati. Tali prodotti possono non solo essere

utilizzati a fini di copertura, ma essere parte integrante della strategia di investimento ai fini di un'ottimizzazione dei rendimenti. Il ricorso a strumenti finanziari derivati può essere limitato dalle condizioni del mercato e dalle normative applicabili e può implicare rischi e spese ai quali il comparto che vi fa ricorso non sarebbe stato esposto se non avesse impiegato tali strumenti. I rischi inerenti l'utilizzo di opzioni, di contratti in valuta estera, di swap, di contratti a termine e di opzioni riferite a tali strumenti includono, in modo particolare: (a) il fatto che il loro successo dipende dall'accuratezza dell'analisi condotta dal gestore o dai gestori o sottogestori del portafoglio per quanto riguarda l'evoluzione dei tassi, dei prezzi dei valori mobiliari e/o degli strumenti del mercato monetario nonché dei mercati valutari; (b) l'esistenza di una correlazione imperfetta tra il prezzo delle opzioni, dei contratti a termine e delle relative opzioni e i movimenti dei prezzi dei valori mobiliari, degli strumenti del mercato monetario o delle valute soggette a copertura; (c) il fatto che le competenze richieste per utilizzare tali strumenti finanziari derivati sono diverse dalle competenze necessarie alla selezione dei titoli in portafoglio; (d) l'eventualità di un mercato secondario non liquido per uno strumento specifico a un dato momento; e (e) il rischio che un comparto si trovi impossibilitato ad acquistare o vendere un titolo in portafoglio nei periodi favorevoli o si trovi a dover vendere un attivo in portafoglio in condizioni sfavorevoli. Quando un comparto effettua un'operazione swap, si espone a un rischio di controparte. L'impiego di strumenti finanziari derivati comporta inoltre un rischio collegato al loro effetto leva. Tale effetto leva si ottiene investendo un capitale esiguo per l'acquisto di strumenti finanziari derivati rispetto al costo dell'acquisizione diretta degli attivi sottostanti. Maggiore la leva finanziaria, più pronunciata sarà la variazione di prezzo dello strumento finanziario derivato in caso di fluttuazione del prezzo dell'attività sottostante (rispetto al prezzo di sottoscrizione determinato alle condizioni dello strumento finanziario derivato). Il potenziale e i rischi di questi strumenti aumentano quindi parallelamente al rafforzamento dell'effetto leva. Infine, non è possibile garantire che l'obiettivo perseguito mediante gli strumenti finanziari derivati sarà realizzato.

Rischio delle operazioni di prestito titoli

Le operazioni di prestito titoli comportano principalmente il rischio che il mutuatario diventi insolvente o sia impossibilitato a restituire i titoli presi a prestito e che, simultaneamente, il valore del collaterale di garanzia non copra il costo della sostituzione dei titoli dati in prestito.

In caso di reinvestimento della garanzia collaterale ricevuta, il valore di tale garanzia potrebbe scendere al di sotto del valore dei titoli dati in prestito dalla SICAV.

Si richiama inoltre l'attenzione degli investitori sul fatto che la SICAV che concede titoli in prestito rinuncia al diritto di voto in assemblea associato a tali titoli nel corso di tutta la durata del prestito dei titoli in questione.

Regime fiscale

Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che (i) i proventi della vendita di titoli su taluni mercati o il percepimento di dividendi o altri redditi possono essere o diventare soggetti a imposte, tasse, diritti o altre spese od oneri imposti dalle autorità di tale mercato, inclusa la ritenuta alla fonte e/o che (ii) gli investimenti del comparto possono essere soggetti a tasse specifiche o oneri imposti dalle autorità di taluni mercati. Il diritto tributario e la prassi di taluni paesi in cui il comparto investe o può investire in futuro non sono chiaramente definiti. Di conseguenza, è possibile che un'interpretazione attuale della legislazione o la comprensione di una prassi cambino oppure che la legislazione venga modificata con effetto retroattivo. È altresì possibile che il comparto sia soggetto a una tassazione supplementare in tali paesi, anche qualora tale tassazione non sia stata prevista alla data del presente Prospetto informativo oppure alla data in cui gli investimenti sono stati realizzati, valutati o venduti.

Rischio legato agli investimenti in quote di OICR

Gli investimenti effettuati dalla SICAV in quote di OICR (ivi inclusi gli investimenti da parte di taluni comparti della SICAV in quote di altri comparti della SICAV) espongono la SICAV ai rischi legati agli strumenti finanziari che tali OICR detengono in portafoglio e che sono stati descritti in precedenza. Taluni rischi sono quindi riferiti propriamente alla detenzione da parte della SICAV di quote di OICR. Taluni OICR possono utilizzare l'effetto leva mediante l'impiego di strumenti finanziari derivati oppure mediante ricorso al prestito. L'utilizzo di effetto leva comporta un incremento della volatilità dei prezzi di questi OICR e, quindi, il rischio di perdita del capitale. La maggior parte degli OICR prevede inoltre la possibilità di sospendere provvisoriamente i rimborsi in circostanze particolari di natura eccezionale. Gli investimenti realizzati in quote di OICR possono pertanto presentare un rischio di liquidità superiore a quello di un investimento diretto in un portafoglio di valori mobiliari. Di contro, l'investimento in quote di OICR consente alla SICAV di accedere in modo semplice ed efficace a stili di gestione professionale diversi nonché a una diversificazione degli investimenti. Un comparto che

investe principalmente mediante OICR si assicurerà che il proprio portafoglio di OICR presenti caratteristiche di liquidità adeguate a consentirgli di far fronte ai propri obblighi di rimborso.

L'investimento in quote di OICR può comportare la duplicazione di talune spese in quanto, oltre alle spese prelevate a livello del comparto nel quale un investitore è investito, l'investitore in questione incorre anche in una parte delle spese prelevate a livello dell'OICR in cui il comparto è investito.

Rischi specifici degli investimenti in Cina

Gli investimenti in azioni di società cinesi (tra cui le Azioni A cinesi) comportano dei rischi specifici di natura politica e sociale, economica, giuridica e regolamentare.

Rischi politici e sociali

Gli investimenti in Cina sono sensibili agli eventi politici, sociali e alle relazioni diplomatiche della Cina. Qualsiasi cambiamento nella politica interna o estera della Cina può colpire il mercato dei titoli cinese e quindi la performance dei comparti interessati.

Rischi economici

L'economia cinese è molto diversa da gran parte di quelle sviluppate, specie per il coinvolgimento del governo nell'economia, nel livello di sviluppo, nel tasso di crescita e nel controllo dei tassi di cambio. Il quadro giuridico e regolamentare del mercato dei capitali cinese non è del tutto sviluppato né paragonabile a quello dei paesi sviluppati.

L'economia cinese ha avuto dei periodi di forte crescita. Tuttavia, questi livelli di crescita non sono garantiti e possono variare a seconda dei settori. L'andamento della crescita economica può avere effetti sulla performance dei comparti interessati.

Rischi giuridici e regolamentari

Il sistema giuridico cinese è formalizzato tramite testi di diritto e regolamenti. Tuttavia, un certo numero di questi non è mai stato utilizzato in casi reali e quindi la sua applicazione è ancora da verificare. In particolare, la regolamentazione dello scambio di valute è recente e la sua applicazione ancora incerta. Questa regolamentazione attribuisce alla *China Securities Regulatory Commission* e alla *State Administration of Foreign Exchange* un potere d'interpretazione totalmente discrezionale della regolamentazione stessa, aumentando l'incertezza sulla sua applicazione.

Azioni A cinesi

Le Azioni A cinesi sono quotate e negoziate sulle borse domestiche della Cina continentale (definita di seguito), ossia la Shanghai Stock Exchange ("SSE"), la Shenzen Stock Exchange ("SzSE") e le altre borse analoghe nella Repubblica Popolare Cinese ("RPC"). L'acquisto e la detenzione di Azioni A cinesi è generalmente riservata agli investitori cinesi e accessibile a quelli stranieri solo a certe condizioni regolamentari determinate dalla RPC. Per i comparti che investono nel mercato dei titoli della RPC, il rimpatrio dei fondi della RPC può essere soggetto alla regolamentazione locale in vigore. C'è incertezza sull'applicazione delle regolamentazioni locali e non ci sono certezze sull'applicazione di restrizioni al rimpatrio dei fondi in futuro.

Inoltre, l'esistenza di quote sull'acquisizione di Azioni A cinesi di società quotate nella RPC può limitare la capacità d'investimento dei comparti su questo mercato.

Rischi specifici del China Connect

I comparti possono investire e accedere direttamente alle Azioni A cinesi idonee tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect o lo Shenzhen Hong Kong Stock Connect e nel caso tutti gli altri mercati azionari cinesi in futuro ammessi a questo programma (complessivamente "China Connect"). China Connect è un programma di collegamento delle borse e dei sistemi di clearing sviluppati da The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK"), SSE, SzSE, Hong Kong Securities Clearing Company Limited ("HKSCC") e China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ("ChinaClear"), al fine di creare un accesso reciproco alle borse cinesi, eccetto Hong Kong, Macao e Taiwan ("Chine Continentale") e Hong Kong SAR. In forza di un parere congiunto della Securities and Futures Commission ("SFC") e della China Securities Regulatory Commission ("CSRC") del 10 novembre 2014, lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect, precursore del programma China Connect, è diventato operativo il 17 novembre 2014.

China Connect comprende un Northbound Trading Link per gli investimenti in Azioni A cinesi tramite cui gli investitori, per mezzo dei loro broker a Hong Kong et di una società di servizi di transazione della SEHK, possono trattare i titoli idonei, quotati e negoziati sulla SSE, sulla SzSE e sulle altre borse

cinesi analoghe, trasmettendo gli ordini verso la SSE, la SzSE o qualsiasi altro mercato azionario cinese in futuro ammesso al programma.

China Connect permette agli investitori internazionali, compresi i comparti, di trattare Azioni A cinesi quotate e negoziate sulla SSE ("Titoli SSE"), sulla SzSE ("Titoli SzSE") e nel caso su qualsiasi altro mercato azionario cinese in futuro ammesso al programma, tramite il Northbound Trading Link. I Titoli SSE e SzSE comprendono le azioni dell'indice SSE 180 e dell'indice SSE 380, tutte le Azioni A cinesi quotate sulla SSE che non compongono i suddetti indici e con delle Azioni H quotate sulla SEHK, le azioni degli indici SzSE e SzSE Small/Mid Cap Innovation con una capitalizzazione di oltre RMB 6 miliardi, tranne le azioni quotate sulla SSE e sulla SzSE (i) non quotate in Renminbi (RMB) e (ii) quelle inserite nel "risk alert board". L'elenco dei titoli negoziabili può variare in base alle revisioni e alle approvazioni del regolatore cinese. La modifica di tale elenco potrà avere effetti sulla composizione del portafoglio dei comparti interessati.

Per ulteriori informazioni sul China Connect, si rimanda al sito Internet:

http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm

Inoltre, gli investimenti tramite il China Connect sono soggetti ad altri rischi, in particolare i seguenti:

Rischi sulle quote

Il China Connect prevede delle quote sul valore netto di tutti gli acquisti eseguiti tramite la piattaforma ("Quota aggregata"). Inoltre, il China Connect prevede delle quote giornaliere sul valore netto degli acquisti eseguiti tramite la piattaforma ("Quota giornaliera"). Le due Quote possono essere modificate senza preavviso. Esse possono perciò influire sulla capacità dei comparti interessati d'investire in Titoli SSE e SzSE e sullo sviluppo della strategia d'investimento. I comparti interessati possono vendere i Titoli SSE e SzSE a prescindere dalle Quote aggregata e quotidiana.

Differenze dei giorni di negoziazione

Il China Connect è operativo i giorni di apertura di ciascuno dei mercati della Cina Continentale e di Hong Kong e delle banche di tali mercati per i giorni di regolamento. Può accadere che alcuni giorni i mercati della Cina Continentale siano aperti ma gli investitori internazionali (come i comparti della SICAV) non possano negoziare tramite il China Connect. I comparti perciò possono subire il rischio di variazione dei prezzi dei Titoli SSE e SzSE durante il periodo di chiusura del China Connect.

Rischio di sospensione delle negoziazioni dei titoli

La SEHK, la SSE, la SzSE e nel caso tutti gli altri mercati azionari cinesi in futuro ammessi a questo programma si riservano il diritto di sospendere le negoziazioni dei titoli se necessario per assicurare il funzionamento ordinato e non discriminatorio del mercato e per gestire prudentemente il rischio. Ciò può avere effetti negativi sull'accesso del comparto al mercato della RPC.

Restrizioni alla detenzione di azioni di società cinesi da parte di investitori stranieri

Secondo il diritto della Cina Continentale, gli investitori stranieri non possono detenere più di una certa percentuale di azioni emesse da una società quotata sulla SSE e/o sulla SzSE e/o su tutti gli altri mercati azionari cinesi in futuro ammessi a questo programma. I limiti di detenzione non si applicano solo ai titoli trattati sui suddetti mercati, ma anche a quelli trattati tramite il China Connect. Al raggiungimento dei limiti previsti, i suddetti mercati e il China Connect possono sospendere gli acquisti del titolo interessato.

Rischio operativo

Il China Connect offre un nuovo canale per gli investitori di Hong Kong e stranieri, come i comparti interessati, per accedere alle Azioni A cinesi.

Esso si basa sul buon funzionamento dei sistemi operativi degli operatori di mercato coinvolti. La partecipazione di questi al programma China Connect è condizionata a dei prerequisiti in fatto di capacità tecnologica, gestione dei rischi e altro, come stabilito dalle borse e dagli organismi di compensazione.

D'altronde, la connettività del programma China Connect richiede la buona circolazione degli ordini attraverso le frontiere. Queste operazioni necessitano lo sviluppo di nuove tecnologie nei sistemi informativi da parte dalla SEHK e degli operatori (ossia un nuovo sistema di trasmissione degli ordini "China Stock Connect System") tramite cui interagire e comunicare. Il buon funzionamento operativo dipende dall'adattamento continuo del sistema ai cambiamenti e agli sviluppi su entrambi i mercati. In

caso di malfunzionamento del sistema, potrebbero essere compromesse le negoziazioni tramite il China Connect su entrambi i mercati.

Detenzione di Azioni A cinesi su un conto nominee

I Titoli SSE e SzSE acquisiti da un comparto saranno custoditi dal sub-depositario su un conto presso HKSCC. HKSCC detiene i Titoli SSE e SzSE in qualità di detentore delegato o *nominee* su un conto titoli presso China Clear.

Il comparto è il beneficiario finale di tali titoli secondo il diritto della Cina Continentale. Ciò è sancito esplicitamente nelle regole emanate dal China Connect e dalla CSRC, secondo cui HKSCC agisce come detentore delegato o *nominee* e che gli investitori internazionali, come i nostri comparti, sono i titolari dei diritti e degli interessi associati a tali titoli.

Tuttavia, l'esatta natura dei diritti e le modalità di applicazione degli stessi e degli interessi dei comparti secondo il diritto della Cina Continentale non sono certe, a causa dei pochi precedenti e della poca giurisprudenza circa una struttura di conto detentore delegato o *nominee*.

D'altronde, HKSCC non ha l'obbligo di difendere i diritti dei comparti interessati davanti ai tribunali della Cina Continentale. Se un comparto vuole far valere i suoi diritti come beneficiario finale presso tali tribunali, dovrà tener conto delle difficoltà giuridiche e avviare un procedimento giudiziario.

Compensazione degli investitori

Gli investimenti dei comparti interessati tramite il Northbound Trading Link sul China Connect non sono coperti dal fondo di compensazione degli investitori di Hong Kong. Quest'ultimo è stato costituito per compensare gli investitori di tutte le nazionalità per una perdita finanziaria dovuta al malfunzionamento di un intermediario o di un'istituzione finanziaria autorizzata riguardo ai prodotti finanziari negoziati sulla borsa di Hong Kong. Visto che un'eventuale malfunzionamento durante una negoziazione tramite il Northbound Trading Link sul China Connect non riguarda i prodotti quotati o negoziati sulla SEHK o su Hong Kong Futures Exchange Limited, tali investimenti non verranno coperti dal fondo di compensazione degli investitori.

D'altronde, i comparti che trattano tramite il Northbound Trading Link con intermediari a Hong Kong e non nella RPC non sono neanche protetti dal fondo di protezione degli investitori in titoli cinesi della RPC.

Rischio regolamentare

Le regole CSRC sul China Connect sono dipartimentali e hanno valore giuridico nella RPC. Tuttavia, la loro applicazione non è verificata e non ci sono certezze sul loro riconoscimento da parte dei tribunali cinesi, specie in caso di inadempienza di un'impresa cinese.

Il China Connect è nuovo per sua natura ed è sottoposto alla regolamentazione delle autorità competenti, applicata dalle borse della RPC e a Hong Kong. Possono essere di volta in volta emanati nuovi regolamenti sulle operazioni e sulla negoziazione di titoli transfrontaliera tramite il China Connect. L'applicazione transfrontaliera delle regole può avere effetti negativi, con nuove complicazioni o rischi per i comparti interessati.

Regime fiscale

Il 14 novembre 2014, il Ministero delle Finanze, l'Amministrazione fiscale di Stato e la CSRC hanno emanato una nota comune sulle norme fiscali per gli investimenti sul China Connect dal titolo Caishui 2014 n. 81 ("Nota n. 81"). Secondo quest'ultima, l'imposta sul reddito delle società, quella sul reddito delle persone fisiche e quella sulle attività commerciali verranno temporaneamente disapplicate per le plusvalenze di Hong Kong e degli investimenti esteri (compresi i comparti interessati) sulla negoziazione di Azioni A cinesi tramite il China Connect, in vigore dal 17 novembre 2014. Tuttavia, gli investitori stranieri e di Hong Kong devono pagare l'imposta sui dividendi e/o sulle azioni bonus del 10%, trattenuto e versato all'autorità competente. Le suddette esenzioni possono essere modificate, sospese o revocate in futuro. In tal caso, non si può escludere un rischio d'imposizione retroattiva.

La SICAV offre agli investitori una scelta di portafogli che possono presentare gradi di rischio diversi e, quindi, in linea di principio, una prospettiva di rendimento totale nel lungo termine collegata al grado di rischio accettato.

L'investitore troverà le informazioni in merito al grado di rischio di ciascuna classe di azioni offerta nelle Informazioni chiave.

Maggiore è il grado di rischio, più a lungo termine dovrà essere l'orizzonte di investimento

dell'investitore, il quale dovrà anche essere disposto ad accettare il rischio di una perdita importante del capitale investito.

7. SOCIETÀ DI GESTIONE

La SICAV ha nominato BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., come Società di gestione che eroghi i servizi di gestione, amministrazione e commercializzazione. La Società di gestione è stata autorizzata in quanto tale ai sensi delle disposizioni della sezione 15 della Legge del 2010.

La Società di gestione ha delegato, sotto la propria responsabilità e supervisione, la funzione di Amministrazione centrale a BANQUE DE LUXEMBOURG, la quale a sua volta delega alcune delle sue attribuzioni, sotto la propria responsabilità, ai servizi di EFA.

Previo il consenso della SICAV, la Società di gestione può delegare, sotto la propria responsabilità e controllo, la funzione di gestione relativa a uno o più comparti a uno o più gestori ("Gestori"), il cui nome è riportato nelle schede informative dei rispettivi comparti. L'aliquota della commissione di gestione dovuta alla Società di gestione e, se prevista, l'aliquota della commissione di performance dovuta al Gestore sono altresì indicate nelle schede informative dei comparti. Inoltre, la Società di gestione o il Gestore può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione o dal Gestore nell'ambito della gestione dei comparti stessi.

Previo il consenso della SICAV, la Società di gestione può autorizzare uno o più Gestori a delegare la funzione di gestione relativa a uno o più comparti, sotto la propria responsabilità e controllo, a uno o più sottogestori ("Sottogestori") il cui nome è riportato nelle schede informative dei rispettivi comparti.

La Società di gestione o qualsiasi Gestore o Sottogestore possono, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, nel rispetto delle leggi e normative lussemburghesi in vigore e senza che ciò comporti un incremento delle spese di gestione dovute alla Società di gestione, farsi assistere da uno o più consulenti di investimento la cui attività consista nel fornire consulenze alla Società di gestione, al Gestore o al Sottogestore nell'ambito della politica di investimento e collocamento.

La Società di gestione può inoltre nominare uno o più distributori al fine di collocare le azioni di uno o più comparti della SICAV.

8. POLITICA DI REMUNERAZIONE

In virtù della Legge del 2010, la Società di gestione ha elaborato una politica di remunerazione per le categorie di personale, ivi comprese la direzione generale, i risk taker, le persone che esercitano una funzione di controllo e ciascun dipendente che, alla luce della propria remunerazione globale, si situa nello stesso scaglione di remunerazione della direzione generale e dei risk taker, le cui attività professionali hanno un'incidenza sostanziale sul profilo di rischio della Società di gestione o della SICAV, che è conforme ai seguenti principi:

a) la politica di remunerazione è compatibile con una gestione sana ed efficace dei rischi, la favorisce e non incoraggia un'assunzione di rischi che sarebbe incompatibile con il profilo di rischio, il regolamento o i documenti costitutivi della SICAV;

b) la politica di remunerazione è conforme alla strategia economica, agli obiettivi, ai valori e agli interessi della Società di gestione e della SICAV e a quelli degli investitori della SICAV, e comprende misure finalizzate a evitare i conflitti di interesse;

c) la valutazione delle performance rientra in un quadro pluriennale adattato al periodo di investimento raccomandato agli investitori della SICAV, al fine di garantire che essa si fondi sulle performance a lungo termine della SICAV e sui rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione che dipendono dalle performance sia scaglionato sullo stesso periodo;

d) viene stabilito un equilibrio appropriato tra le componenti fissa e variabile della remunerazione globale, con la componente fissa che rappresenta una quota sufficientemente elevata della remunerazione globale affinché possa essere esercitata una politica pienamente flessibile in

materia di componenti variabili della remunerazione, in particolare la possibilità di non corrispondere alcuna componente variabile.

La politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi compresi, tra l'altro, una descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e dei vantaggi, l'identità delle persone responsabili dell'attribuzione delle remunerazioni e dei vantaggi, ivi compresa la composizione del comitato responsabile delle remunerazioni, è disponibile sul sito http://www.banquedeluxembourg.com/fr/bank/corporate/bli_informations-legales. E' possibile rivolgersi alla sede legale della Società di gestione per ottenere gratuitamente una copia cartacea di tale politica.

9. CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI

La SICAV può avvalersi di uno o più consulenti per gli investimenti ("Consulenti per gli investimenti"), la cui attività consiste nel fornire servizi di consulenza alla SICAV nella sua politica di investimento e/o di collocamento.

La denominazione e il profilo dei Consulenti per gli investimenti, nonché la rispettiva remunerazione, sono riportati nelle schede informative dei singoli comparti.

10. BANCA DEPOSITARIA

In virtù di un contratto di deposito tra la SICAV, la Società di gestione e BANQUE DE LUXEMBOURG (il "Contratto di deposito"), quest'ultima è stata nominata banca depositaria della SICAV (la "Banca depositaria") e incaricata (i) della custodia degli attivi della SICAV, (ii) del follow-up delle liquidità, (iii) delle funzioni di controllo e (iv) di qualsiasi altro servizio che possa essere concordato in qualsiasi momento e indicato nel Contratto di deposito.

La Banca depositaria è un istituto di credito costituito in Lussemburgo, avente sede legale all'indirizzo 14, boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, e immatricolato presso il registro di commercio e delle società di Lussemburgo al numero B 5310. La Banca depositaria è autorizzata a esercitare attività bancarie ai sensi dei termini della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 (e successive modifiche) relativa al settore finanziario, ivi compresi, tra l'altro, i servizi di custodia, amministrazione dei fondi e i servizi correlati.

Mission della Banca depositaria

La mission della Banca depositaria consiste nella custodia degli attivi della SICAV. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari la cui custodia può essere garantita in conformità all'articolo 22.5 (a) della Direttiva 2009/65/CE (e successive modifiche) (gli "Attivi in custodia"), essi possono essere detenuti sia direttamente dalla Banca depositaria che, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili, da altri istituti di credito o intermediari finanziari che agiscano come suoi corrispondenti, banche sub-depositarie, nominee, agenti o delegati. La Banca depositaria vigila altresì il follow-up adeguato dei flussi di liquidità della SICAV.

Inoltre la Banca depositaria deve:

(i) accertarsi che la vendita, l'emissione, il riscatto, il rimborso e l'annullamento delle azioni della SICAV siano conformi alla Legge del 2010 e allo Statuto;
(ii) accertarsi che il calcolo del valore delle azioni della SICAV sia effettuato conformemente alla Legge del 2010 e allo Statuto;
(iii) eseguire le istruzioni della SICAV, fatti salvi i casi in cui esse siano contrarie alla Legge del 2010 o allo Statuto;

(iv) accertarsi che nelle operazioni relative agli attivi della SICAV, il controvalore sia rimesso alla SICAV nei termini d'uso;

(v) accertarsi che i proventi della SICAV siano ripartiti in conformità alla Legge del 2010 e allo Statuto.

Delega delle funzioni

In virtù delle disposizioni della Legge del 2010 e del Contratto di deposito, la Banca depositaria delega la custodia degli Attivi in custodia della SICAV a una o più parti terze delegate e incaricate dalla Banca depositaria.

La Banca depositaria darà prova di cura e diligenza all'atto della selezione, della nomina e del follow-up delle parti terze delegate al fine di accertarsi che ciascuna parte terza delegata soddisfi i requisiti della Legge del 2010. La responsabilità della Banca depositaria non viene intaccata dal fatto che essa abbia affidato la totalità o una parte del patrimonio della SICAV di cui ha la custodia a tali parti terze delegate.

In caso di perdita di un Attivo in custodia, la Banca depositaria restituirà tempestivamente alla SICAV uno strumento finanziario dello stesso tipo o l'importo corrispondente, salvo nel caso in cui tale perdita risultasse da un evento esterno che esula dal ragionevole controllo della Banca depositaria e le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti i ragionevoli sforzi profusi per evitarle.

Ai sensi della Legge del 2010, allorché il diritto di un Paese terzo preveda che taluni strumenti finanziari della SICAV siano custoditi da una società locale e non vi sia alcuna società locale in tale Paese terzo assoggettata a regolamentazione e vigilanza prudenziali efficaci (ivi compresi i requisiti di fondi propri), la delega dei compiti di custodia di tali strumenti finanziari a detta società locale è subordinata (i) all'invio da parte della SICAV alla Banca depositaria dell'istruzione di delegare la custodia di tali strumenti finanziari a detta società locale e (ii) alla condizione che gli investitori della SICAV siano debitamente informati, prima del loro investimento, del fatto che tale delega è resa necessaria dai vincoli giuridici della legislazione del Paese terzo, nonché da circostanze che giustificano la delega e dai rischi inerenti tale delega. E' responsabilità della SICAV e/o della Società di Gestione soddisfare la condizione (ii) suesposta, fermo restando che la Banca depositaria potrà validamente rifiutarsi di accettare gli strumenti finanziari in questione per la custodia, attendendo di ricevere sia l'istruzione di cui al punto (i) precedente che la conferma scritta della SICAV e/o della Società di gestione dell'osservanza della condizione (ii) suesposta.

Conflitti di interesse

Nell'esercizio delle sue funzioni e degli obblighi in qualità di banca depositaria della SICAV, la Banca depositaria agirà con onestà, lealtà, professionalità e indipendenza, nell'interesse esclusivo della SICAV e dei suoi azionisti.

In quanto banca multi-servizi, la Banca depositaria è autorizzata a fornire alla SICAV, in modo diretto o indiretto, tramite le parti connesse o meno alla Banca depositaria, un ampio ventaglio di servizi bancari, in aggiunta ai servizi di banca depositaria.

La prestazione di servizi bancari aggiuntivi e/o i rapporti tra la Banca depositaria e i prestatari di servizi chiave della SICAV possono dare luogo a conflitti di interesse potenziali in relazione alle funzioni e agli obblighi della Banca depositaria nei confronti della SICAV. Conflitti di interesse potenziali possono in particolare derivare dalle seguenti situazioni (con l'espressione "Gruppo CM-CIC" si intende il gruppo bancario al quale appartiene la Banca depositaria):

- alcuni membri del personale del Gruppo CM-CIC sono membri del consiglio di amministrazione della SICAV;
- la Banca depositaria e la Società di gestione fanno parte del Gruppo CM-CIC e alcuni membri del personale del Gruppo CM-CIC sono membri del consiglio di amministrazione della Società di gestione;
- la Banca depositaria agisce anche come agente di amministrazione centrale della SICAV;
- la Banca depositaria detiene una partecipazione significativa in quanto azionista in European Fund Administration con sede a Lussemburgo ("**EFA**") e alcuni membri del personale del Gruppo CM-CIC sono membri del consiglio di amministrazione di EFA;
- la Banca depositaria delega la custodia degli strumenti finanziari della SICAV a un certo numero di sub-depositari;
- la Banca depositaria può prestare servizi bancari aggiuntivi oltre ai servizi di banca depositaria e/o agire in quanto controparte della SICAV in operazioni su derivati negoziati over-the-counter.

Le condizioni indicate di seguito dovrebbero consentire di attenuare il rischio di insorgenza e l'incidenza dei conflitti di interesse che possano derivare dalle situazioni succitate.

I membri del personale del Gruppo CM-CIC presenti nel consiglio di amministrazione della SICAV non interferiscono nella gestione quotidiana della stessa, la quale resta di competenza della Società di gestione e dei rappresentanti della stessa, i quali operano con i loro dipendenti secondo gli accordi di servizio dagli stessi conclusi con la SICAV, le proprie regole di condotta e nel proprio ambito di controllo. Nessun membro del personale del Gruppo CM-CIC che assicura le funzioni di custodia, sorveglianza delle liquidità e/o supervisione della Banca depositaria o vi contribuisce sarà membro del consiglio di amministrazione della SICAV.

I membri del personale del Gruppo CM-CIC presenti nel consiglio di amministrazione della Società di gestione non interferiscono nell'esercizio delle funzioni della stessa in relazione alla SICAV, il quale resta di competenza del consiglio di amministrazione e del personale della Società di gestione. Nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti, la Società di gestione opera con il proprio personale, secondo gli accordi di servizio dalla stessa conclusi con la SICAV, le proprie procedure e regole di condotta e nel proprio ambito di controllo.

Agendo in qualità di agente di amministrazione centrale, la Banca depositaria delega l'esecuzione dei compiti di agente di amministrazione centrale a una persona giuridica distinta, ossia EFA, un prestatario di servizi finanziari specializzati soggetto all'autorità e alla supervisione della Commission de Surveillance du Secteur Financier in Lussemburgo.

I membri del personale del Gruppo CM-CIC presenti nel consiglio di amministrazione di EFA non interferiscono nella gestione quotidiana della stessa, la quale resta di competenza del consiglio di amministrazione e del personale di EFA. Nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti, EFA opera con il proprio personale, secondo le proprie procedure e regole di condotta e nel proprio ambito di controllo.

Il processo di selezione e sorveglianza dei sub-depositari si svolge conformemente alla Legge del 2010 ed è separato, sia dal punto di vista funzionale che gerarchico, da eventuali altri rapporti commerciali che non rientrano nella sub-custodia degli strumenti finanziari della SICAV e potrebbero falsare la prestazione del processo di selezione e sorveglianza della Banca depositaria. Il rischio di insorgenza e l'incidenza dei conflitti di interesse è inoltre attenuato dal fatto che, ad eccezione di una classe di strumenti finanziari specifica, nessuno dei sub-depositari ai quali Banque de Luxembourg ha chiesto la custodia degli strumenti finanziari della SICAV fa parte del Gruppo CM-CIC. E' prevista un'eccezione per le quote detenute dalla SICAV in fondi d'investimento francesi poiché, per ragioni gestionali, il processo di negoziazione è trattato e la custodia delegata a Banque Fédérative du Crédit Mutuel in Francia ("BFCM") in quanto intermediario specializzato. BFCM è membro del Gruppo CM-CIC. Nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti, BFCM opera con il proprio personale, secondo le proprie procedure e regole di condotta e nel proprio ambito di controllo.

La prestazione di servizi bancari aggiuntivi da parte della Banca depositaria alla SICAV è conforme alle disposizioni di legge e regolamentari e alle regole di condotta applicabili (ivi comprese le politiche di best execution) e l'esecuzione di tali servizi bancari aggiuntivi e quella dei compiti della banca depositaria sono separate sia dal punto di vista funzionale che gerarchico.

Qualora dovesse insorgere un conflitto di interesse a livello di Banca depositaria nonostante le condizioni succitate, la Banca depositaria vigilerà in qualsiasi momento le proprie funzioni e i propri obblighi in virtù del contratto di deposito concluso con la SICAV e agirà di conseguenza. Qualora, con riferimento alle proprie funzioni e ai propri obblighi in virtù del contratto di deposito concluso con la SICAV, la Banca depositaria si trovasse, nonostante tutte le misure adottate, nell'incapacità di risolvere un conflitto di interesse che potrebbe incidere in misura sostanziale e negativa sulla SICAV o sui suoi azionisti, la medesima avvertirà la SICAV che adotterà le misure necessarie.

Dato che il contesto finanziario e la struttura organizzativa della SICAV possono modificarsi nel corso del tempo, la natura e la portata dei conflitti di interesse possibili, nonché le condizioni nelle quali possono insorgere i conflitti di interesse a livello di Banca depositaria possono anch'essi modificarsi.

Nell'ipotesi in cui la struttura organizzativa della SICAV o la portata dei servizi di Banca depositaria forniti alla SICAV siano oggetto di un cambiamento importante, tale cambiamento sarà sottoposto alla valutazione e all'approvazione del comitato di accettazione interna della Banca depositaria. Il comitato di accettazione interna della Banca depositaria valuterà, tra l'altro, l'impatto di tali cambiamenti sulla natura e sulla portata di eventuali conflitti di interesse con le funzioni e gli obblighi della Banca depositaria in relazione alla SICAV e valuterà le misure di mitigazione necessarie.

Gli azionisti della SICAV possono contattare la Banca depositaria, presso la sua sede legale, per qualsiasi informazione in merito a un eventuale aggiornamento dei principi summenzionati.

Disposizioni varie

La Banca depositaria o la SICAV possono rescindere il Contratto di deposito in qualsiasi momento per mezzo di una comunicazione scritta inviata con un preavviso di almeno tre (3) mesi (o più velocemente in caso di determinate violazioni del Contratto di deposito, ivi compresa l'insolvenza di una delle parti del Contatto di deposito). A decorrere dalla data di rescissione, la Banca depositaria non agirà più in qualità di banca depositaria della SICAV ai sensi della Legge del 2010 e non assumerà più, di conseguenza, alcun dovere e obbligo e non sarà più assoggettata al regime di responsabilità imposto dalla Legge del 2010 in relazione ai servizi che sarebbe tenuta a prestare dopo la data di rescissione.

Informazioni aggiornate in merito all'elenco delle parti terze delegate saranno messe a disposizione degli investitori sul sito http://www.banquedeluxembourg.com/fr/bank/corporate/informations-legales.

In quanto Banca depositaria, BANQUE DE LUXEMBOURG eseguirà gli obblighi e i doveri prescritti dalla Legge del 2010 e dalle disposizioni regolamentari applicabili.

La Banca depositaria non gode di poteri decisionali né ha obblighi di consulenza in merito all'organizzazione e agli investimenti della SICAV. La Banca depositaria è un prestatario di servizi della SICAV e non è responsabile della redazione né del contenuto del presente prospetto informativo e per questo declina ogni responsabilità in merito all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute nel presente prospetto informativo e per la validità della struttura e degli investimenti della SICAV.

Si invitano gli investitori a consultare il Contratto di deposito al fine di avere una migliore comprensione dei limiti degli obblighi e delle responsabilità della Banca depositaria.

11. DESCRIZIONE DELLE AZIONI, DIRITTI DEGLI AZIONISTI E POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Il capitale della SICAV è pari alla somma dei patrimoni netti dei diversi comparti.

Forma delle azioni offerte in sottoscrizione

Le azioni possono essere emesse come segue:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Le azioni possono essere emesse in frazioni fino al millesimo di azione.

In conformità alla legge lussemburghese del 28 luglio 2014 in materia di immobilizzazione delle azioni e quote al portatore (la "Legge del 2014"), European Fund Administration (il "Depositario delle azioni al portatore") è stata designata come depositario delle azioni al portatore emesse in forma fisica (le "Azioni al portatore") della SICAV.

La Legge del 2014 prevede che le Azioni al portatore emesse siano immobilizzate presso il Depositario delle azioni al portatore e che i relativi detentori devono essere iscritti nel registro delle Azioni al portatore tenuto dal medesimo.

Le Azioni al portatore che non fossero state depositate e immobilizzate presso il Depositario delle Azioni al portatore, né rimborsate o convertite in azioni nominative in data 18 febbraio 2016, sono state riscattate e annullate, in conformità alla Legge del 2014. Il prezzo di rimborso è stato depositato presso la Cassa depositi e prestiti (Caisse de Consignation) lussemburghese, a favore del soggetto o dei soggetti in grado di comprovarne il diritto a riceverle. I detentori di Azioni al portatore possono inoltre richiedere in qualsiasi momento al Depositario delle azioni al portatore di convertire le proprie Azioni al portatore in azioni nominative.

Maggiori informazioni saranno disponibili su richiesta presso la SICAV.

Caratteristiche delle azioni offerte in sottoscrizione

Si informano i sottoscrittori che per il presente capitolo gli investitori idonei per le classi di azioni istituzionali aventi come riferimento una “I” e per le classi di azioni aventi come riferimento una “M” si definiscono come segue:

(a) Classi di azioni istituzionali aventi come riferimento una “I”:

Classi di azioni riservate agli investitori che

(i) si qualificano come un’entità quale quelle indicate ai punti da 1 a 11 seguenti e che confermano in forma scritta di investire per proprio conto; **o**

(ii) si qualificano come istituto di credito o società d’investimento e che confermano in forma scritta di investire in loro nome ma per conto esclusivo di una o più delle entità indicate ai punti da 1 a 11 seguenti e che loro investono per conto proprio:

1. istituzione finanziaria; **o**
2. entità pubblica; **o**
3. organizzazione internazionale; **o**
4. banca centrale; **o**
5. cassa pensioni a larga partecipazione; **o**
6. cassa pensioni a ridotta partecipazione; **o**
7. fondo pensioni di un'entità pubblica, di un’organizzazione internazionale o di una banca centrale; **o**
8. emittente omologato di carte di credito; **o**
9. organismo di investimento collettivo esentato; **o**
10. ENF (entità che non è un’istituzione finanziaria) attiva; **o**
11. ENF (entità che non è un’istituzione finanziaria) passiva detenuta, direttamente o indirettamente al 100%, da una o più entità di cui ai punti 1, 5, 6, 7, 8, 9 o 10.

(b) Classi di azioni aventi come riferimento una “M”:

Classi di azioni riservate agli investitori che

(i) si qualificano come investitori idonei per la classe di azioni istituzionali avente come riferimento una “I”; **o**

(ii) si qualificano come istituto di credito o società d’investimento e confermano in forma scritta di

- investire direttamente o indirettamente per conto di parti terze nell’ambito di un mandato di gestione discrezionale che queste parti terze hanno affidato a un istituto di credito o a una società d’investimento; **e/o**
- investire direttamente o indirettamente per conto di parti terze che beneficiano di un mandato di consulenza remunerato o senza retrocessione che queste

parti terze hanno affidato a un istituto di credito o a una società d'investimento.

Per i comparti attualmente offerti in sottoscrizione possono essere emesse le seguenti classi di azioni. Le classi di azioni disponibili per ogni comparto sono indicate nella scheda informativa di ogni comparto.

1. **Azioni di classe A (Distribuzione)**: azioni di distribuzione denominate nella valuta di riferimento del comparto che, in linea di principio, conferiscono al detentore il diritto a un dividendo in contanti, come descritto nello statuto allegato al presente Prospetto informativo;
2. **Azioni di classe B (Capitalizzazione)**: azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto che, in linea di principio, non conferiscono al detentore il diritto di riscuotere un dividendo, ma i cui proventi, anziché essere distribuiti, vengono capitalizzati nel comparto di appartenenza di tali azioni a capitalizzazione;
3. **Azioni di classe BC (Capitalizzazione)**: azioni a capitalizzazione, che si distinguono dalla classe B per il fatto di essere denominate in una valuta diversa da quella di riferimento del comparto. Il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto non è oggetto di copertura;
4. **Azioni di classe AR (Distribuzione)**: azioni di distribuzione denominate nella valuta di riferimento del comparto, che si distinguono da quelle di classe A in virtù di una diversa struttura commissionale, la quale è descritta nella scheda informativa di ciascun comparto;
5. **Azioni di classe BR (Capitalizzazione)**: azioni a capitalizzazione denominate nella valuta di riferimento del comparto, che si distinguono da quelle di classe B in virtù di una diversa struttura commissionale, la quale è descritta nella scheda informativa di ciascun comparto;
6. **Azioni di classe AI (Distribuzione)**: azioni di distribuzione che si distinguono da quelle di classe A e AR in quanto sono destinate esclusivamente agli investitori che soddisfano i criteri di idoneità definiti per le classi di azioni istituzionali aventi come riferimento una "I" e in quanto dotate di una diversa struttura delle commissioni di gestione e/o di performance, quale specificata nella scheda informativa del singolo comparto;
7. **Azioni di classe BI (Capitalizzazione)**: azioni a capitalizzazione che si distinguono da quelle di classe B e BR in quanto sono destinate esclusivamente agli investitori che soddisfano i criteri di idoneità definiti per le classi di azioni istituzionali aventi come riferimento una "I" e in quanto dotate di una diversa struttura delle commissioni di gestione e/o di performance, quale specificata nella scheda informativa del singolo comparto;
8. **Azioni di classe BCI (Capitalizzazione):** azioni a capitalizzazione che si distinguono dalla classe BI per il fatto di essere denominate in una valuta diversa da quella di riferimento del comparto. Il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto non è oggetto di copertura;
9. **Azioni di classe AM (Distribuzione):** azioni di distribuzione che si distinguono da quelle di classe A, AR e AI in quanto sono destinate esclusivamente agli investitori che soddisfano i criteri di idoneità definiti per le classi di azioni aventi come riferimento una "M" e in quanto dotate di una diversa struttura delle commissioni di gestione e/o di performance, quale specificata nella scheda informativa del singolo comparto;
10. **Azioni di classe BM (Capitalizzazione):** azioni a capitalizzazione che si distinguono da quelle di classe B, BR e BI in quanto sono destinate esclusivamente agli investitori che soddisfano i criteri di idoneità definiti per le classi di azioni aventi come riferimento una "M" e in quanto dotate di una diversa struttura delle commissioni di gestione e/o di performance, quale specificata nella scheda informativa del singolo comparto;
11. **Azioni di classe BCM (Capitalizzazione)**: azioni a capitalizzazione che si distinguono dalla classe BM per il fatto di essere denominate in una valuta diversa da quella di riferimento del comparto. Il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto non è oggetto di copertura;
12. **Azioni di classe B CHF HEDGED (Capitalizzazione):** azioni a capitalizzazione che si distinguono dalle classi B per il fatto di essere denominate in una valuta diversa (in CHF) da quella di riferimento del comparto. L'obiettivo di questa classe di azioni è coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo;
13. **Azioni di classe BR CHF HEDGED (Capitalizzazione):** azioni a capitalizzazione che si distinguono dalle classi BR per il fatto di essere denominate in una valuta diversa (in CHF) da

quella di riferimento del comparto. L'obiettivo di questa classe di azioni è coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo;

14. **Azioni di classe BM CHF HEDGED (Capitalizzazione):** azioni a capitalizzazione che si distinguono dalla classe BM per il fatto di essere denominate in una valuta diversa (in CHF) da quella di riferimento del comparto. L'obiettivo di questa classe di azioni è coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo;
15. **Azioni di classe B EUR HEDGED (Capitalizzazione)**: azioni a capitalizzazione che si distinguono da quelle di classe B per il fatto di essere denominate in una valuta diversa (in EUR) da quella di riferimento del comparto. L'obiettivo di questa classe di azioni è coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo;
16. **Azioni di classe BM EUR HEDGED (Capitalizzazione)**: azioni a capitalizzazione che differiscono dalle azioni delle classi BM per il fatto di essere denominate in una valuta diversa (in EUR) dalla valuta di riferimento del comparto. L'obiettivo di questa classe di azioni è coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo;
17. **Azioni di classe B USD HEDGED (Capitalizzazione)**: azioni a capitalizzazione che differiscono dalle azioni delle classi B per il fatto di essere denominate in una valuta diversa (in USD) dalla valuta di riferimento del comparto. L'obiettivo di questa classe di azioni è coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo;
18. **Azioni di classe BM USD HEDGED (Capitalizzazione):** azioni a capitalizzazione che si distinguono dalla classe BM per il fatto di essere denominate in una valuta diversa (in USD) da quella di riferimento del comparto. L'obiettivo di questa classe di azioni è coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo;
19. **Azioni di classe BI USD HEDGED (Capitalizzazione)**: azioni a capitalizzazione che si distinguono dalle azioni di classe BI per il fatto di essere denominate in una valuta diversa (in USD) da quella di riferimento del comparto. L'obiettivo di questa classe di azioni è coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo;
20. **Azioni di classe BI EUR HEDGED (Capitalizzazione)**: azioni a capitalizzazione che si distinguono dalle azioni di classe BI per il fatto di essere denominate in una valuta diversa (in EUR) da quella di riferimento del comparto. L'obiettivo di questa classe di azioni è coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo;
21. **Azioni di classe BI CHF HEDGED (Capitalizzazione)**: azioni a capitalizzazione che si distinguono dalle azioni di classe BI per il fatto di essere denominate in una valuta diversa (in CHF) da quella di riferimento del comparto. L'obiettivo di questa classe di azioni è coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo.

Si informano i sottoscrittori che:

i. **qualora un investitore in una classe di azioni perdesse l'idoneità per tutte o parte delle azioni detenute nella classe di azioni in questione, il medesimo sarà tenuto a informarne la SICAV e a richiedere il rimborso delle azioni detenute o, in alternativa, a convertirle in azioni idonee; e**

ii. **in assenza del rimborso o della conversione su iniziativa dell'investitore, le azioni interessate saranno convertite in azioni della classe rispettiva senza criteri d'idoneità.**

Le classi di azioni istituzionali aventi come riferimento una "I" beneficiano di un'aliquota ridotta dello 0,01% della taxe d'abonnement.

Per le classi di azioni denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del comparto interessato (la "Valuta di riferimento") e rispetto alle quali la SICAV proceda alla copertura del rischio di cambio (la "Copertura") al fine di limitare gli effetti legati alle oscillazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di riferimento e la valuta delle classi di azioni, la SICAV si accerta del fatto che in conformità all'opinione dell'AEMF 34-43-296 del 30 gennaio 2017:

i. la Copertura della classe di azioni non superi il 105% del patrimonio netto della classe di azioni interessata;
ii. la Copertura della classe di azioni non scenda al di sotto del 95% del patrimonio netto della classe di azioni interessata.

I dividendi da pagare in relazione a qualsiasi classe di distribuzione potranno, su richiesta dell'azionista interessato, essergli corrisposti in contanti o mediante attribuzione di nuove azioni della classe interessata.

12. OBBLIGHI E VINCOLI DERIVANTI DAL FATCA E DAL CRS

Questo capitolo fornisce informazioni di carattere generale sull'impatto sulla SICAV di due regolamentazioni importanti (FATCA e CRS), il cui obiettivo è la lotta all'evasione fiscale. Si raccomanda **agli investitori attuali e futuri della SICAV di rivolgersi al loro consulente fiscale al fine di determinare quali conseguenze possano avere le regolamentazioni FATCA/CRS sui loro investimenti nella SICAV.**

Introduzione generale agli obblighi legati al FATCA

Il Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") prevede che le istituzioni finanziarie non americane ("Istituzioni finanziarie non americane" o "FFI") debbano fornire le informazioni relative a taluni soggetti americani che abbiano conti o investimenti presso di loro o che siano beneficiari economici di tali conti o investimenti (i "Conti americani da comunicare").

Conformemente alla Legge lussemburghese del 24 luglio 2015 che recepisce l'Accordo intergovernativo sottoscritto in data 28 marzo 2014 tra il Granducato di Lussemburgo e gli Stati Uniti d'America (la "Regolamentazione FATCA lussemburghese"), le FFI lussemburghesi dovranno fornire annualmente all'Amministrazione dei Contributi Diretti ("ACD") informazioni personali e finanziarie (le "Informazioni", così come definite nella sezione Protezione dei dati) legate, in particolare, all'identificazione delle attività detenute e dei pagamenti effettuati (i) presso soggetti americani specificati ("Specified U.S. Persons", così come definiti all'interno della Regolamentazione FATCA), (ii) a talune entità straniere non finanziarie ("NFFE") detenute sostanzialmente da soggetti americani specificati e (iii) alle FFI che non rispettino la regolamentazione FATCA loro applicabile ("Istituzioni finanziarie non aderenti" o "NPFFI") (globalmente, i "Soggetti americani da comunicare").

La SICAV si definisce come una FFI lussemburghese ed è pertanto assoggettata alle disposizioni della Regolamentazione FATCA lussemburghese.

Introduzione generale agli obblighi legati al CRS

Lo Standard per lo Scambio automatico di informazioni finanziarie sui conti in materia di regolamentazione fiscale (il "Common Reporting Standard" o "CRS"), così come definito nell'Accordo multilaterale tra le autorità competenti sullo Scambio automatico di informazioni finanziarie sui conti (il "MCAA") firmato dal Lussemburgo il 29 ottobre 2014, nonché nella Legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 sul CRS (globalmente, la "Regolamentazione CRS lussemburghese") prevede che le istituzioni finanziarie lussemburghesi (le "FI lussemburghesi") debbano fornire le informazioni relative a taluni soggetti che abbiano conti o siano beneficiari economici di tali conti o investimenti (i "Soggetti tenuti a presentare una dichiarazione CRS").

Conformemente alla Regolamentazione CRS lussemburghese, le istituzioni finanziarie lussemburghesi dovranno fornire annualmente all'ACD le informazioni personali e finanziarie (le "Informazioni", così come definite nella sezione Protezione dei dati) legate, in particolare, all'identificazione delle attività detenute e dei pagamenti effettuati presso (i) Soggetti tenuti a presentare una dichiarazione CRS e (ii) soggetti che detengono il controllo di talune entità non finanziarie ("NFE"), essendo essi stessi Soggetti tenuti a presentare una dichiarazione CRS.

La SICAV si definisce come una FI lussemburghese ed è pertanto assoggettata alle disposizioni della Regolamentazione CRS lussemburghese.

Status della SICAV ai sensi del FATCA e del CRS ("status della SICAV")

La SICAV è considerata come un'istituzione finanziaria straniera tenuta alle comunicazioni ("FFI tenuta alle comunicazioni") ai sensi della Regolamentazione FATCA lussemburghese e come un'istituzione finanziaria tenuta alle comunicazioni ("FI tenuta alle comunicazioni") ai sensi della Regolamentazione CRS lussemburghese.

Conseguenze dello status della SICAV sugli investitori attuali e futuri

I riferimenti all'obbligo degli investitori attuali e futuri di fornire talune informazioni e documenti giustificativi alla SICAV devono essere compresi nell'obbligo di fornire tali informazioni e documenti giustificativi alla SICAV o a European Fund Administration in quanto delegato dell'agente per i trasferimenti e conservatore del registro della SICAV.

La capacità della SICAV di adempiere gli obblighi della Regolamentazione FATCA lussemburghese e/o della Regolamentazione CRS lussemburghese dipenderà dalla capacità degli investitori attuali e futuri di fornire alla SICAV le informazioni e i documenti giustificativi affinché essa possa, tra l'altro, determinare lo status degli investitori attuali e futuri ai sensi del FATCA e del CRS.

Lo status della SICAV implica che essa non accetti un investitore che non le abbia fornito le informazioni e i documenti giustificativi richiesti dalla Regolamentazione FATCA lussemburghese e/o dalla Regolamentazione CRS lussemburghese.

Nel caso in cui un investitore non avesse fornito alla SICAV le informazioni e i documenti giustificativi all'atto del ricevimento da parte della SICAV della richiesta di sottoscrizione, tale richiesta non sarà accettata e sarà differita per un periodo di tempo limitato (il "periodo di grazia"), fino a quando la SICAV non riceva le informazioni e i documenti giustificativi richiesti. La richiesta di sottoscrizione sarà accettata e si riterrà ricevuta dalla SICAV:

(i) a decorrere dal momento in cui quest'ultima avrà ricevuto le informazioni e i documenti giustificativi richiesti nel corso del periodo di grazia;
(ii) non appena quest'ultima avrà ricevuto le informazioni e i documenti giustificativi richiesti; e
(iii) non appena quest'ultima avrà accettato l'investitore.

Alla data del prospetto informativo, il periodo di grazia è fissato a novanta (90) giorni di calendario, ma potrà essere modificato o annullato in qualsiasi momento, a discrezione della SICAV o nel caso in cui fosse previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

In questo caso, in seguito all'accettazione di un investitore, la richiesta di sottoscrizione sarà trattata secondo la procedura descritta nel prospetto informativo/documento costitutivo della SICAV.

Nel caso in cui l'investitore non fornisse alla SICAV le informazioni e i documenti giustificativi entro la fine del periodo di grazia, la richiesta di sottoscrizione sarà definitivamente annullata senza che debba essere corrisposto alcun risarcimento all'investitore e senza che debba essere previsto alcun rimborso delle spese di sottoscrizione a favore dell'investitore.

Si informano gli investitori futuri che oltre alle informazioni e ai documenti giustificativi richiesti ai sensi della Regolamentazione FATCA lussemburghese e/o della Regolamentazione CRS lussemburghese,

potranno essere loro richiesti informazioni e documenti giustificativi supplementari in virtù di altri regolamenti e leggi applicabili, in particolare la regolamentazione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

Inoltre, lo status della SICAV presuppone l'obbligo per la stessa di riesaminare con cadenza regolare gli status FATCA e CRS dei relativi investitori. La SICAV otterrà e verificherà le informazioni e i documenti giustificativi di tutti gli investitori. A tale proposito, ciascun investitore accetta e si impegna a fornire determinate informazioni e documenti giustificativi, così come richiesti dalla Regolamentazione FATCA lussemburghese e dalla Regolamentazione CRS lussemburghese, in particolare per determinate categorie di NFFE/NFE e informazioni e documenti giustificativi relativi ai soggetti che detengono il controllo di tali NFFE/NFE. Analogamente, ciascun investitore accetta e si impegna a informare attivamente la SICAV, entro il termine di novanta giorni, di eventuali variazioni delle informazioni trasmesse nonché dei documenti giustificativi (come, ad esempio, un nuovo recapito postale o un nuovo indirizzo di residenza) che potrebbero modificare lo status FATCA o CRS dell'investitore e, per determinate NFFE/NFE, modificare lo status di soggetti che detengono il controllo di tali NFFE/NFE (i "Soggetti che detengono il controllo" o "Controlling Persons[1]").

Ciascun Soggetto statunitense da comunicare e/o Soggetto tenuto a presentare una dichiarazione CRS sarà comunicato all'ACD, che potrà in seguito trasferire le informazioni all'autorità fiscale competente, in particolare, in virtù del FATCA, lo US Department of Treasury.

Nel caso in cui la SICAV non ottenesse le informazioni e i documenti giustificativi dall'investitore, la medesima sarà autorizzata, a sua discrezione o ai sensi di un obbligo, ad adottare talune misure al fine di essere conforme alla Regolamentazione FATCA lussemburghese e alla Regolamentazione CRS lussemburghese. Tali misure (i) possono includere la divulgazione all'ACD delle Informazioni dell'investitore in questione e, se del caso, di determinati Soggetti che detengono il controllo dell'investitore e (ii) possono implicare il prelievo di qualsiasi imposta o penale che interessi la SICAV in conseguenza del fatto che tale investitore non abbia fornito le informazioni e i documenti giustificativi richiesti.

Inoltre la SICAV può altresì procedere, a sua esclusiva discrezione, al rimborso forzoso delle quote di un investitore o rifiutare gli ordini di sottoscrizione di qualsivoglia investitore che essa ritenga possa compromettere il suo status.

Investitori non idonei nella SICAV

Le quote della SICAV non devono essere offerte, vendute, trasferite o detenute da NPFFI.

Qualora, nonostante tutto, accadesse, ad esempio in virtù di un cambiamento nelle circostanze, che un investitore fosse definito come NPFFI, la SICAV dovrà adottare le misure necessarie, in particolare (i) la divulgazione all'ACD delle Informazioni dell'investitore in questione e (ii) il rimborso forzoso delle azioni detenute dall'investitore in questione e ciò potrebbe rappresentare un ostacolo per la prosecuzione dei rapporti tra la SICAV e l'investitore.

13. SOTTOSCRIZIONI, RIMBORSI, CONVERSIONI E TRASFERIMENTI

Sottoscrizioni/rimborsi/conversioni/trasferimenti

Le sottoscrizioni, i rimborsi, le conversioni e i trasferimenti di azioni della SICAV sono effettuati conformemente alle disposizioni dello statuto incluso nel presente Prospetto informativo e secondo quanto indicato nelle schede informative dei singoli comparti.

Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni avvengono nella valuta delle classi di azioni interessate, secondo quanto specificato nella scheda informativa del comparto.

[1] L'espressione "Soggetti che detengono il controllo" designa le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust, questa espressione designa il o i costituenti, il o i trustee, la o le persone incaricate di vigilare sul trustee se del caso, il o i beneficiari oppure la o le categorie di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che eserciti in ultima istanza il controllo effettivo sul trust e, nel caso di istituto giuridico che non sia un trust, l'espressione designa le persone la cui situazione sia equivalente o analoga. L'espressione "Soggetti che detengono il controllo" deve essere interpretata in conformità alle raccomandazioni del GAFI.

I moduli di sottoscrizione, di rimborso, di conversione e di trasferimento possono essere ottenuti sue semplice richiesta:

- presso il Subfornitore dell'Amministrazione centrale, EFA
- presso la sede della SICAV
- presso la sede della Società di gestione

Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso, di conversione e di trasferimento per conto della SICAV vanno inviati a EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, 2 rue d'Alsace, P.O. Box 1725, L-1017 Lussemburgo o al numero di fax +352 48 65 61 8002 secondo i termini e le condizioni elencati nella scheda informativa dei rispettivi comparti.

Un comparto e/o una classe di azioni possono essere, in tutto o in parte, chiusi alle sottoscrizioni o agli ordini di conversione in entrata se, a parere del consiglio di amministrazione, ciò si renda necessario per tutelare gli interessi degli investitori. Tale situazione può presentarsi in modo particolare quando il comparto o la classe di azioni raggiunge una dimensione sufficientemente importante tale da far sì che la capacità del mercato esiga lo sviluppo del comparto oppure quando qualsiasi flusso che entri nel comparto o nella classe di azioni possa nuocere alla performance del comparto. Quando il Consiglio di Amministrazione della SICAV ritiene che un comparto o una classe di azioni abbia raggiunto la sua capacità massima, può decidere di chiudere il comparto o la classe a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata senza informarne gli azionisti. I dati dettagliati dei comparti e/o classi di azioni chiusi alle sottoscrizioni e conversioni in entrata saranno disponibili sul sito internet della società di gestione, su richiesta presso la sede legale della SICAV e nelle relazioni annuale e semestrale. I comparti o le classi di azioni chiusi potranno essere riaperti qualora, a parere del Consiglio di Amministrazione della SICAV, vengano meno le circostanze che giustificavano la chiusura.

Si informano i sottoscrittori che taluni comparti o talune classi potrebbero non essere accessibili a tutti gli investitori. La SICAV si riserva quindi il diritto di limitare la sottoscrizione o l'acquisizione dei comparti o delle classi agli investitori che soddisfino i criteri definiti dalla SICAV. Tali criteri possono, fra le altre cose, essere relativi ai paesi di residenza degli investitori, al fine di consentire alla SICAV di conformarsi alle leggi, agli usi, alle prassi commerciali, alle implicazioni fiscali o ad altre considerazioni legate ai paesi in questione o alla qualità dell'investitore (a titolo esemplificativo, la qualità di investitore istituzionale).

Disposizioni relative alla lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento al terrorismo

Conformemente alle regole internazionali e alle leggi e regolamenti applicabili in Lussemburgo in merito alla lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, i professionisti del settore finanziario sono soggetti a obblighi che hanno come scopo quello di impedire l'utilizzo degli organismi di investimento collettivo a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tali disposizioni prevedono che la SICAV, l'Amministrazione centrale e qualsiasi soggetto debitamente provvisto di mandato, debbano in linea di principio identificare il sottoscrittore in applicazione delle leggi e dei regolamenti lussemburghesi. La SICAV, l'Amministrazione centrale e qualsiasi soggetto debitamente autorizzato possono esigere che il sottoscrittore fornisca qualsiasi documento e informazione ritenuti necessari ad effettuare tale identificazione.

In caso di ritardo o di mancata fornitura dei documenti o delle informazioni richiesti, la domanda di sottoscrizione (o, a seconda dei casi, di rimborso, di conversione o di trasferimento) potrà essere rifiutata dalla SICAV, dall'Amministrazione centrale o da qualsiasi soggetto autorizzato. La SICAV, l'Amministrazione centrale e qualsiasi soggetto autorizzato non potranno essere ritenuti responsabili (1) della mancata accettazione di una richiesta, (2) del ritardo nell'elaborazione di una richiesta o (3) della decisione di sospendere il pagamento in relazione a una richiesta accettata qualora l'investitore non abbia fornito i documenti o le informazioni richieste oppure abbia fornito documenti o informazioni incompleti.

Agli azionisti potrà inoltre essere richiesta la fornitura di documenti complementari o aggiornati conformemente agli obblighi di controllo e di sorveglianza continui in applicazione delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Limiti alla sottoscrizione e al trasferimento di azioni

La commercializzazione delle azioni della SICAV può essere limitata in talune giurisdizioni. Le persone che siano in possesso del Prospetto informativo dovranno informarsi presso la Società di gestione in merito a tali limiti e impegnarsi a rispettarli.

Il Prospetto informativo non costituisce un'offerta pubblica o una sollecitazione all'acquisto delle azioni della SICAV presso soggetti di giurisdizioni nelle quali una tale offerta pubblica di azioni della SICAV non è autorizzata oppure nel caso si possa ritenere che tale offerta non è autorizzata nei confronti di tali soggetti.

Inoltre, la SICAV ha il diritto:

- di respingere a sua discrezione una richiesta di sottoscrizione di azioni;
- di procedere al rimborso forzoso di azioni conformemente alle disposizioni dello statuto.

Limiti alla sottoscrizione e al trasferimento di azioni applicabili agli investitori americani

Nessuno dei comparti è stato né sarà registrato in applicazione della legge *United States Securities Act del 1933* ("Legge del 1933") o di qualsiasi legge sui valori mobiliari di qualsiasi Stato o suddivisione politica degli Stati Uniti d'America o dei loro territori, possedimenti o altre regioni sottoposti alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America, in modo particolare il Commonwealth di Puerto Rico ("Stati Uniti"), e le azioni di tali comparti possono essere offerte, vendute o cedute solo in conformità con le disposizioni della Legge del 1933 e delle leggi sui valori mobiliari di tali Stati o di altre leggi.

Taluni limiti si applicano inoltre a qualsiasi ulteriore trasferimento di comparti negli Stati Uniti a o per conto di soggetti americani (Soggetti statunitensi secondo la definizione del *Regolamento S della Legge del 1933*, di seguito i "Soggetti americani"), ossia qualsiasi residente degli Stati Uniti, qualsiasi persona giuridica, società di persone o altra entità creata o organizzata ai sensi delle leggi delle Stati Uniti (ivi incluso qualsiasi patrimonio di tali soggetti costituiti negli Stati Uniti o organizzati secondo le leggi degli Stati Uniti). La SICAV non è, e non sarà, registrata in virtù della legge *United States Investment Company Act del 1940*, e successive modifiche, negli Stati Uniti.

Gli azionisti hanno l'obbligo di notificare immediatamente la SICAV qualora siano, o siano diventati, Soggetti americani o qualora detengano classi di azioni per conto o a favore di Soggetti americani oppure qualora detengano classi di azioni in violazione di qualsiasi legislazione o regolamentazione o, ancora, in circostanze che abbiano o possano avere conseguenze di carattere normativo o fiscale sfavorevoli per il comparto o gli azionisti, o che siano pregiudizievoli degli interessi della SICAV. Se il consiglio di amministrazione viene a conoscenza del fatto che un azionista (a) è un Soggetto americano o detiene azioni per conto di un Soggetto americano, (b) detiene classi di azioni in violazione di qualsiasi legislazione o regolamentazione o, ancora, in circostanze che abbiano o possano avere conseguenze di carattere normativo o fiscale sfavorevoli per la SICAV o gli azionisti, o pregiudizievoli degli interessi della SICAV, la SICAV ha il diritto di procedere al rimborso forzoso delle azioni interessate conformemente alle disposizioni dello statuto.

Prima di decidere in merito alla sottoscrizione o acquisizione di azioni della SICAV, si invitano tutti gli investitori a richiedere il parere dei propri consulenti legali, fiscali e finanziari, della società di revisione o di qualsiasi altro consulente professionale.

Market Timing/Late Trading

Conformemente alle disposizioni legali e normative applicabili, la SICAV non autorizza le pratiche cosiddette di Market Timing e Late Trading. La SICAV si riserva il diritto di respingere ordini di sottoscrizione e di conversione impartiti da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzo di tali pratiche, e la SICAV si riserva il diritto di adottare, se del caso, tutte le misure ritenute necessarie per tutelare gli azionisti della SICAV. Le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni si effettuano senza conoscere il valore patrimoniale netto.

14. DEFINIZIONE E CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

La valutazione del patrimonio netto di ogni comparto della SICAV, nonché la determinazione del valore patrimoniale netto ("NAV") per azione avvengono in conformità con le disposizioni dello statuto in ogni giorno di valutazione indicato nella scheda informativa del comparto ("Giorno di valutazione").

Il NAV di un'azione, indipendentemente dal comparto e dalla classe di azioni nell'ambito dei quali è stata emessa, viene determinato nella valuta della classe di azioni di appartenenza.

15. REGIME FISCALE DELLA SICAV E DEGLI AZIONISTI

Regime fiscale della SICAV

Ai sensi della legislazione in vigore, la SICAV non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese.

Tuttavia, essa è soggetta a una "taxe d'abonnement" dello 0,05% annuo da versare trimestralmente sulla base del patrimonio netto della SICAV l'ultimo giorno di ogni trimestre. Il patrimonio netto investito in OICR già assoggettati alla "taxe d'abonnement" è esonerato da tale tassa. Le classi di azioni riservate esclusivamente agli investitori che soddisfano i criteri di idoneità definiti per le classi istituzionali aventi come riferimento una I alla sezione "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo sono soggette a una taxe d'abonnement ridotta di 0,01%.

Nei vari paesi la SICAV sarà soggetta a eventuali ritenute alla fonte, non necessariamente recuperabili, applicabili a redditi, dividendi e interessi percepiti nell'ambito dei suoi investimenti in tali paesi.

Alcuni comparti della SICAV sono idonei al Plan d'Epargne en Actions (il "PEA"), secondo quanto specificato all'interno delle schede informative relative ai comparti. Il PEA è una formula d'investimento destinata ai residenti francesi nell'ambito della quale gli importi risparmiati vengono investiti per almeno 5 anni in azioni (o titoli assimilabili) di emittenti che abbiano sede in Francia o in un altro Stato membro della Comunità europea, o in uno Stato non membro della Comunità europea che rientri nell'accordo sullo Spazio economico europeo e che abbia sottoscritto con la Francia una convenzione fiscale che contenga una clausola di assistenza amministrativa allo scopo di lottare contro la frode o l'evasione fiscale, e che siano soggetti all'imposta sulle società secondo le condizioni di diritto comune o a un'imposta equivalente. Alla scadenza del PEA i proventi e le plusvalenze eventualmente realizzati non saranno imponibili e saranno esclusivamente soggetti agli oneri sociali.

Infine, essa potrebbe altresì essere soggetta ad imposte indirette sulle sue operazioni e sui servizi che le vengono fatturati, in funzione delle varie legislazioni vigenti.

Le leggi, normative e aliquote di tassazione applicabili alla SICAV possono essere soggette a variazioni.

Regime fiscale degli azionisti

L'effetto del trattamento fiscale per i potenziali investitori che intendano sottoscrivere, acquistare, detenere, convertire, vendere, trasferire o chiedere il rimborso delle azioni della SICAV dipenderà dalle leggi e normative delle giurisdizioni a esse applicabili. La SICAV consiglia ai potenziali investitori e agli azionisti di informarsi e, eventualmente, richiedere una consulenza legale e fiscale indipendente in merito alle leggi e normative a loro applicabili. Le leggi, normative e aliquote di tassazione applicabili agli azionisti possono essere soggette a variazioni.

Scambio di informazioni relative ai pagamenti di interessi agli azionisti

Il Lussemburgo ha adottato una legge, datata 25 novembre 2014 (la "Legge del novembre 2014") che istituisce lo scambio automatico di informazioni relativa ai pagamenti d'interessi nell'ambito della direttiva europea 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di trattamento fiscale dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi (la "Direttiva"). La Legge del novembre 2014 è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Il regime precedente, che, in via transitoria, prevedeva una ritenuta alla fonte sui pagamenti d'interessi, è scaduto il 31 dicembre 2014.

I dividendi distribuiti da un comparto della SICAV sono soggetti alla Direttiva se più del 15% del patrimonio di quel comparto viene investito in titoli di debito quali definiti nella Direttiva. La plusvalenza realizzata da un azionista al momento della cessione di azioni di un comparto è soggetta alla Direttiva qualora più del 25% del patrimonio del comparto sia investito nei crediti definiti nella Direttiva. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i pagamenti di dividendi e i rimborsi distribuiti agli azionisti interessati saranno soggetti allo scambio automatico di informazioni relative ai pagamenti d'interessi previsto dalla Direttiva.

Le informazioni sopra riportate rappresentano una sintesi della Direttiva e della Legge del novembre 2014 e non intendono essere esaurienti in materia.

Le informazioni fornite non costituiscono e non devono essere interpretate come un consiglio di natura legale o fiscale. La SICAV raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi e, ove opportuno, di avvalersi di propri consulenti di fiducia in merito alle leggi e normative loro applicabili riguardanti la sottoscrizione, l'acquisto, la detenzione, il rimborso, la vendita, la conversione e il trasferimento di azioni.

16. RELAZIONI FINANZIARIE

La SICAV pubblica, per ogni esercizio finanziario, in data 30 settembre, una relazione annuale certificata dalla Società di revisione autorizzata e una relazione semestrale non certificata al 31 marzo.

Tali relazioni finanziarie contengono, tra l'altro, bilanci distinti per ogni comparto. La valuta di consolidamento è l'euro.

17. INFORMAZIONI DESTINATE AGLI AZIONISTI

Il valore patrimoniale netto, il prezzo di emissione nonché il prezzo di rimborso e di conversione di ogni classe di azioni sono disponibili in ogni giorno lavorativo completo delle banche nel Lussemburgo, presso la sede legale della SICAV. Gli azionisti della SICAV possono inoltre ottenere, su richiesta alla sede legale della Società di Gestione (e-mail: info@bli.lu), delle informazioni relative ai dettagli del portafoglio dei comparti interessati della SICAV.

Le modifiche dello statuto della SICAV saranno pubblicate nel Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations del Lussemburgo.

Nella misura richiesta dalla legislazione applicabile, gli avvisi di convocazione delle assemblee generali degli azionisti saranno pubblicati nel Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations e in un quotidiano lussemburghese a diffusione nazionale e in uno o più quotidiani distribuiti negli altri paesi nei quali le azioni della SICAV sono offerte al pubblico per la sottoscrizione.

Nella misura richiesta dalla legislazione applicabile, le altre comunicazioni agli azionisti saranno pubblicate in un quotidiano lussemburghese a diffusione nazionale e in uno o più quotidiani distribuiti negli altri paesi nei quali le azioni della SICAV sono offerte al pubblico per la sottoscrizione.

I documenti elencati di seguito sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della SICAV e la sede legale della Società di gestione:

- il Prospetto informativo della SICAV, contenente lo statuto e le schede informative;
- le Informazioni chiave della SICAV (pubblicate anche sul sito www.blfunds.com e www.bli.lu;
- le relazioni finanziarie della SICAV.

Presso la sede legale della SICAV può essere consultata, a titolo gratuito, una copia delle convenzioni stipulate con la Società di gestione, i Gestori e i Consulenti per gli investimenti della SICAV.

18. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Introduzione

Le presenti disposizioni relative alla protezione dei dati intendono fornire agli azionisti, ai potenziali azionisti e ai partner commerciali della SICAV (ivi comprese le controparti contrattuali della SICAV), così come ai soggetti correlati ai suddetti azionisti, potenziali azionisti e partner commerciali (i "**Soggetti correlati**"), informazioni importanti circa la raccolta, la registrazione, l'archiviazione, l'utilizzo e il trasferimento da parte della SICAV e/o dei Subappaltatori (così come definiti alla sezione 5) dei dati personali relativi ai suddetti azionisti, potenziali azionisti, partner commerciali e Soggetti correlati (ciascuno un "**Soggetto interessato**") e relativi all'investimento o all'investimento previsto dei suddetti azionisti e potenziali azionisti nella SICAV o al rapporto tra i suddetti partner commerciali e la SICAV.

In tale contesto, un Soggetto correlato nomina una persona i cui dati personali siano stati forniti alla SICAV e/o ai Subappaltatori da o per conto dell'azionista, del potenziale azionista o del partner commerciale o siano stati ottenuti in altro modo dalla SICAV e/o dai Subappaltatori e che siano relativi all'investimento o all'investimento previsto del suddetto azionista o potenziale azionista nella SICAV o al rapporto tra il suddetto partner commerciale e la SICAV. Un Soggetto correlato può includere, tra gli altri, un amministratore, un dirigente, un dipendente, un soggetto che detenga il controllo, un beneficiario effettivo, un rappresentante o agente di un'entità, un trustee, una parte costituente o un soggetto incaricato della vigilanza sul trustee di un trust. In tale contesto, resta inteso che per i dati personali di un Soggetto correlato forniti alla SICAV e/o ai Subappaltatori da o per conto di un azionista, di un potenziale azionista o di un partner commerciale, il suddetto azionista, potenziale azionista o partner commerciale abbia debitamente informato il Soggetto correlato circa le modalità secondo le quali la SICAV e/o i Subappaltatori trattano i relativi dati personali ai sensi delle presenti disposizioni relative alla protezione dei dati.

Categorie di dati personali trattati

I dati personali raccolti, registrati, archiviati, utilizzati e trasferiti con mezzi elettronici e/o di altra natura dalla SICAV e/o dai Subappaltatori e che siano relativi all'investimento o all'investimento previsto di un azionista o di un potenziale azionista nella SICAV o al rapporto tra un partner commerciale e la SICAV (i "**Dati personali**") includono:

- le informazioni personali sui Soggetti interessati (come ad esempio nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo/i di residenza, indirizzo/i postale/i, numero/i di telefono e di fax, indirizzo/i di posta elettronica e altri indirizzi di identificazione ai fini delle comunicazioni elettroniche, informazioni riportate sui passaporti o altri documenti di identificazione personale rilasciati da un governo o da uno Stato, nazionalità, paese di residenza fiscale e codice fiscale, coordinate bancarie);
- le informazioni professionali sui Soggetti interessati (come ad esempio carriera professionale, funzione, autorità di rappresentanza);
- le informazioni finanziarie sui Soggetti interessati (come ad esempio informazioni sulle sottoscrizioni, sui rimborsi, sulle conversioni e sui trasferimenti di azioni della SICAV, sui proventi versati o su altri versamenti effettuati in relazione alle azioni detenute nell'ambito della SICAV);
- qualunque altra informazione sui Soggetti interessati e richieste ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, ivi compresi le leggi e i regolamenti sulla lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo (ad esempio origine del patrimonio, informazioni sulle indagini e sulle controversie normative o di altra natura a cui i Soggetti interessati siano o siano stati soggetti).

La SICAV e i Subappaltatori non prevedono di procedere attivamente al trattamento di Dati personali sensibili, ovvero Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a un sindacato, i dati genetici, biometrici o medici o le pratiche o l'orientamento sessuali del Soggetto interessato. La SICAV e i Subappaltatori faranno quanto ragionevole al fine di limitare il trattamento di tali Dati personali sensibili, ma i Soggetti interessati devono essere consapevoli del fatto che tali dati possono essere oggetto di trattamento accidentale, ad esempio nel caso in cui il Soggetto interessato li fornisca volontariamente alla SICAV

e/o ai Subappaltatori (ad esempio nel caso in cui il Soggetto interessato invii una comunicazione quale un'e-mail che contenga dei Dati personali sensibili) o laddove dei documenti e delle informazioni ricevuti o raccolti per una o più Finalità (così come di seguito definite) contengano dei Dati personali sensibili.

Responsabile del trattamento dei dati

La SICAV opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati relativamente ai Dati personali degli azionisti, dei potenziali azionisti o dei partner commerciali trattati in relazione all'investimento o all'investimento previsto dei suddetti azionisti, potenziali azionisti nella SICAV o al rapporto tra i suddetti partner commerciali e la SICAV.

Trattamento dei Dati personali

I Dati personali saranno trattati al fine 1) di fornire i servizi richiesti dagli azionisti e dai potenziali azionisti in relazione all'investimento o all'investimento previsto nella SICAV; e/o 2) di fornire servizi correlati a quelli di cui al punto 1) in relazione all'investimento o all'investimento previsto degli azionisti e dei potenziali azionisti nella SICAV laddove tali servizi correlati siano ritenuti indispensabili dalla SICAV e/o dai Subappaltatori ai fini dei legittimi interessi della SICAV e/o dei Subappaltatori, fatto salvo che gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dei Soggetti interessati non prevalgano su tali interessi; e/o 3) di rispettare i contratti e le altre convenzioni stipulati tra la SICAV e i relativi partner commerciali; e/o 4) di adempiere agli obblighi legali e normativi applicabili alla SICAV e/o ai Subappaltatori.

Ai sensi del paragrafo precedente, i Dati personali potranno essere trattati alle seguenti finalità (di seguito le "**Finalità**"):

- apertura e tenuta dei conti registrati degli azionisti o della trasmissione a questi ultimi delle informazioni e dei documenti relativi all'investimento nella SICAV (ad esempio degli avvisi di esecuzione o dei rendiconti degli averi);
- elaborazione delle sottoscrizioni, dei rimborsi, delle conversioni e dei trasferimenti di azioni della SICAV nonché gestione del versamento dei proventi di qualsivoglia natura relativi alle azioni detenute dagli azionisti nell'ambito della SICAV;
- comunicazione agli azionisti delle operazioni sui titoli relativi alla SICAV;
- convocazione e organizzazione delle assemblee degli azionisti;
- gestione dei rapporti, la quale consiste tra l'altro nella risposta alle richieste degli azionisti, dei potenziali azionisti e dei partner commerciali e nella trasmissione agli azionisti e ai potenziali azionisti delle informazioni e della documentazione sui relativi investimenti o investimenti previsti nella SICAV (ad esempio lo statuto, il prospetto informativo, i documenti contenenti le informazioni chiave, le relazioni finanziarie, le schede informative e le relazioni sulla gestione della SICAV);
- gestione dei reclami degli azionisti;
- registrazione delle comunicazioni (ad esempio le conversazioni telefoniche e la corrispondenza, ivi compresa la posta elettronica) ai fini della gestione e della vigilanza dei rapporti, in quanto tali comunicazioni potrebbero fungere da prove o essere utilizzate a fini di conformità;
- monitoraggio delle pratiche abusive e di market timing;
- rispetto dei contratti e di altre convenzioni stipulate tra la SICAV e i relativi partner commerciali;
- attuazione di procedure di due diligence e di controllo ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in relazione alla lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo;

- comunicazione di taluni dati alle autorità competenti in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi o esteri (ivi compresi quelli relativi alla legge FATCA e alla legge sui CRS);
- rispetto delle condizioni generali della SICAV o tutela dei diritti della SICAV o dei Subappaltatori (così come di seguito definiti) nell'ambito dei ricorsi giuridici, delle controversie, degli arbitrati o di altre procedure analoghe.

Al fine di perseguire le diverse Finalità, i Dati personali potranno essere raccolti o ricevuti direttamente da parte dei Soggetti interessati o indirettamente attraverso fonti esterne, ivi comprese tutte le fonti pubblicamente accessibili, o attraverso servizi di sottoscrizione o di terzi.

Gli azionisti o i potenziali azionisti della SICAV, i partner commerciali della SICAV o i Soggetti correlati ai suddetti azionisti, potenziali azionisti o partner commerciali potranno rifiutarsi di fornire i Dati personali richiesti dalla SICAV o per suo conto. In questo caso, la SICAV potrebbe non essere in grado e pertanto rifiutarsi 1) di fornire i servizi richiesti dai suddetti azionisti o potenziali azionisti in relazione all'investimento o all'investimento previsto nella SICAV; e/o 2) di fornire servizi correlati a quelli di cui al punto 1) ritenuti indispensabili dalla SICAV e/o dai Subappaltatori ai fini degli interessi legittimi perseguiti dalla SICAV e/o dai Subappaltatori in relazione all'investimento o all'investimento previsto degli azionisti e dei potenziali azionisti nella SICAV; e/o 3) di adempiere ai contratti o alle altre convenzioni stipulate tra la SICAV e i relativi partner commerciali; e 4) di portare avanti il rapporto tra la SICAV e gli azionisti o tra la SICAV e i partner commerciali.

Fatti salvi periodi in cui risultino applicabili limitazioni legali, i quali potranno variare in funzione delle Finalità rispetto alle quali i Dati personali siano stati ottenuti, questi ultimi non verranno conservati per periodi più lunghi di quelli necessari rispetto alle Finalità per le quali siano stati ottenuti. I Dati personali verranno eliminati o resi anonimi (o relativo equivalente) nel momento in cui non saranno più necessari al fine di perseguire le Finalità per le quali siano stati ottenuti, fatto salvo nel caso in cui (i) eventuali esigenze di natura legale o normativa richiedano il trattamento dei Dati personali per un periodo più lungo o (ii) al fine di rispettare le condizioni generali della SICAV o di tutelare i diritti della SICAV o dei Subappaltatori nell'ambito di ricorsi giuridici, controversie, arbitrati o altre procedure analoghe.

Trasferimento dei Dati personali

Ai fini delle diverse Finalità, la SICAV ricorre ai servizi di delegati, sottodelegati e fornitori di servizi (quali la società di gestione, l'agente amministrativo centrale o il relativo delegato, l'agente domiciliatario, i distributori principali e il depositario della SICAV) e può delegare il trattamento dei Dati personali ai suddetti delegati, sottodelegati e fornitori di servizi (i "**Subappaltatori**") trasferendoli a questi ultimi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

I Subappaltatori possono delegare il trattamento dei Dati personali a uno o più dei relativi agenti o delegati ubicati all'interno o all'esterno dello Spazio economico europeo ("**SEE**").

I Subappaltatori possono inoltre trattare i Dati personali per finalità proprie ed estranee al campo di applicazione del relativo ruolo di subappaltatori per la SICAV; in questo caso e rispetto a tali finalità i Subappaltatori saranno considerati come distinti responsabili del trattamento dei dati e saranno direttamente responsabili rispetto ai Soggetti interessati per quanto riguarda il trattamento per le proprie finalità.

Ai fini delle diverse Finalità, la SICAV e i Subappaltatori possono inoltre trasferire i Dati personali: 1) ai fini della conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, ivi compresi i trattati o le convenzioni stipulati con o tra il Lussemburgo e dei governi stranieri (ivi comprese le leggi relative alle dichiarazioni fiscali quali la legge FATCA o la legge sui CRS), come ad esempio le autorità lussemburghesi o estere, al fine di rispondere alle richieste di autorità pubbliche o governative quali le autorità fiscali, come ad esempio le autorità lussemburghesi o estere, ai fini della collaborazione con delle agenzie o autorità governative o normative o responsabili dell'applicazione della legge, degli scambi di titoli e dei mercati finanziari o di altra natura, o per altre ragioni giuridiche, nel qual caso le suddette autorità o agenzie potrebbero a loro volta trasferire i Dati personali a delle autorità o agenzie equivalenti in altri

paesi; 2) a delle banche centrali, a degli enti normativi, a dei trade repository o a dei meccanismi di dichiarazione autorizzati con sede in Lussemburgo o all'estero; 3) ai relativi revisori esterni; 4) a dei tribunali, a delle controparti nell'ambito di controversie, a dei consulenti legali esterni o a terzi nell'ambito di ricorsi giuridici, controversie, arbitrati o altre procedure analoghe ai fini della conformità alle condizioni generali della SICAV o di tutelare i diritti della SICAV o dei Subappaltatori rispetto a un Soggetto interessato; o 5) ai fini del conferimento della legittimità a terzi in caso di fusione della SICAV o di un comparto della SICAV.

I Subappaltatori possono inoltre trasferire i Dati personali alla SICAV e ad altri Subappaltatori della SICAV al fine di consentire loro di perseguire le diverse Finalità.

Il trasferimento dei Dati personali può includere il trasferimento a delle giurisdizioni interne al SEE o ad altre giurisdizioni, a condizione che 1) tali altre giurisdizioni siano ritenute opportune dalla Commissione europea; o 2) laddove tali altre giurisdizioni non siano ritenute opportune dalla Commissione europea, che vengano attuate delle adeguate misure di salvaguardia; o 3) il trasferimento sia soggetto a una delle deroghe relative a casi specifici secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Diritti dei Soggetti interessati

Fatti salvi le leggi e i regolamenti applicabili alla SICAV e/o ai Subappaltatori, ogni Soggetto interessato vanta il diritto:

- di accedere ai propri Dati personali;
- di richiedere la rettifica dei propri Dati personali laddove questi dovessero risultare errati o incompleti;
- nel caso in cui la SICAV proceda al trattamento dei relativi Dati personali sulla base del suo consenso, di revocare tale consenso, fermo restando che, al fine di perseguire le diverse Finalità, la SICAV e i Subappaltatori non si baseranno sul consenso dei Soggetti interessati per il trattamento dei relativi Dati personali;
- di richiedere l'eliminazione dei propri Dati personali in talune circostanze;
- di ottenere una limitazione applicabile al trattamento dei relativi Dati personali o di negare il relativo trattamento in talune circostanze;
- di presentare un reclamo dinanzi all'autorità incaricata della tutela dei dati;
- di ricevere i propri Dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico nonché di richiederne il trasferimento diretto a un altro responsabile del trattamento dei dati.

Laddove un Soggetto interessato intenda esercitare uno dei summenzionati diritti, dovrà inviare una richiesta per posta presso la sede legale della SICAV. Le richieste verranno elaborate in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Anche laddove un Soggetto interessato dovesse negare il trattamento e dovesse richiedere l'eliminazione dei propri Dati personali, la SICAV e/o i Subappaltatori potrebbero in ogni caso avere la facoltà di procedere al suddetto trattamento i) laddove questo risulti obbligatorio ai sensi degli obblighi giuridici o normativi applicabili alla SICAV e/o ai Subappaltatori; o ii) laddove questo risulti necessario al fine di perseguire una o più delle Finalità; o iii) laddove questo risulti necessario ai fini della conformità alle condizioni generali della SICAV o della tutela dei diritti della SICAV e/o dei Subappaltatori nell'ambito di ricorsi giuridici, controversie, arbitrati o altre procedure analoghe.

BL

Schede informative relative ai comparti

BL - EQUITIES AMERICA

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento >

Il comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati americani.

Nel perseguimento del suo obiettivo e ai fini dell'investimento delle proprie disponibilità liquide, nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino a un massimo di 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5 e 6 del presente Prospetto informativo, il comparto potrà investire:

- in strumenti del mercato monetario;
- in OICR monetari o OICR che investono in titoli di debito la cui scadenza finale o vita residua non sia superiore, tenendo conto degli strumenti finanziari connessi, a 12 mesi, o in titoli di debito per i quali il tasso è ridefinito, tenendo conto degli strumenti connessi, almeno una volta l'anno.

Il comparto potrà inoltre utilizzare prodotti e strumenti derivati (quali contratti future su indici azionari, contratti di cambio a termine e opzioni negoziate su mercati regolamentati) con finalità di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Valuta di riferimento > USD

Orizzonte di investimento >

>10 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle borse.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Si invitano gli investitori a consultare la sezione 7 "Rischi associati a un investimento nella SICAV" del presente Prospetto informativo al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in questo comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore > BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione > Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.

Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A, B e B EUR HEDGED:</u> Max. 1,25% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AR e BR:</u> Max. 1,50% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AM, BM e BM EUR HEDGED:</u> Max. 0,85% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe BI e BI EUR Hedged:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.
Altre commissioni e spese	>	Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0439764944	USD
Classe B	LU0093570256	USD
Classe AR	LU0495661588	USD
Classe BR	LU0495661661	USD
Classe BI	LU0439765248	USD
Classe B EUR HEDGED	LU1194985112	EUR
Classe AM	LU1484141061	USD
Classe BM	LU1484141145	USD
Classe BM EUR HEDGED	LU1484141228	EUR
Classe BI EUR HEDGED	LU1867116532	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo “Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione” del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni. Per le classi di azioni B EUR HEDGED, BM EUR HEDGED e BI EUR HEDGED, l’obiettivo è di coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell’investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni >

Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION in un Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale giorno con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere liberati entro 3 giorni lavorativi a partire dal Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione > Ogni normale giorno lavorativo bancario completo in Lussemburgo e giorno di apertura del mercato borsistico di New

York (NYSE) negli Stati Uniti.

Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.

Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - AMERICAN SMALLER COMPANIES

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento > Il comparto investe almeno l'80% del patrimonio netto in azioni di società a piccola e media capitalizzazione quotate sui mercati regolamentati del Nord America (in particolare USA e Canada). La parte restante del portafoglio può essere investita in azioni di società che presentino una capitalizzazione di borsa superiore.

Nel perseguimento del suo obiettivo, per investire le proprie liquidità e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5 e 6 del presente prospetto informativo, il comparto potrà investire

- in strumenti del mercato monetario;
- in OICR monetari o OICR che investono in titoli di debito la cui scadenza finale o vita residua non sia superiore, tenendo conto degli strumenti finanziari connessi, a 12 mesi, o in titoli di debito per i quali il tasso è ridefinito, tenendo conto degli strumenti connessi, almeno una volta l'anno.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, operazioni di cambio a termine, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Valuta di riferimento > USD

Orizzonte temporale > >10 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle borse.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Gli investitori sono pregati di consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, "Rischi associati a un investimento nella SICAV", al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	<u>Azioni di classe A, B e B EUR HEDGED:</u> Max. 1,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto. <u>Azioni di classe AM, BM e BM EUR HEDGED:</u> Max. 0,85% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata. <u>Azioni di classe BI e BI EUR HEDGED:</u> Max. 0,60% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.
Altre commissioni e spese	>	Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, di cui all'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU1484763229	USD
Classe B	LU1305478775	USD
Classe B EUR HEDGED	LU1305478932	EUR
Classe AM	LU1484763575	USD
Classe BM	LU1484763658	USD
Classe BM EUR HEDGED	LU1484763732	EUR
Classe BI	LU1484763815	USD
Classe BI EUR HEDGED	LU1867116706	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo “Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione” del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Per le classi di azioni B EUR HEDGED, BM EUR HEDGED e BI EUR HEDGED, l’obiettivo è di coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e di regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni >

Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION in un Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di quest'ultimo con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

		Gli ordini di sottoscrizione iniziale saranno accettate dal 15 ottobre 2015 al 10 novembre 2015 al prezzo iniziale di 100 per azione. La data di pagamento è il 13 novembre 2015. Il primo NAV è quello del 16 novembre 2015.
Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario completo in Lussemburgo e giorno di apertura del mercato borsistico di New York (NYSE) negli Stati Uniti. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - EQUITIES EUROPE

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento > Il comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. La parte restante del portafoglio è investita in azioni di società quotate su un mercato regolamentato europeo.

Le società sono scelte in funzione delle loro qualità intrinseche e delle loro valutazioni e sono soggette all'imposta sulle società in conformità alle disposizioni del diritto comune o a un'imposta equivalente.

Nel perseguimento del suo obiettivo, per investire le proprie liquidità e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5 e 6 del presente prospetto informativo, il comparto potrà investire

- in strumenti del mercato monetario;
- in OICR monetari o OICR che investono in titoli di debito la cui scadenza finale o vita residua non sia superiore, tenendo conto degli strumenti finanziari connessi, a 12 mesi, o in titoli di debito per i quali il tasso è ridefinito, tenendo conto degli strumenti connessi, almeno una volta l'anno.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, operazioni di cambio a termine, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Il comparto è idoneo al Plan d'Epargne Actions (PEA), disciplinato dalla legge francese del 19 luglio 1992 e successive modifiche. In tale contesto, il comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento > >10 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle quotazioni di borsa.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Si invitano gli investitori a consultare la sezione 7 "Rischi associati a un investimento nella SICAV" del presente Prospetto informativo al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in questo comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore > BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione > Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.

Commissione di rimborso > Nessuna

Commissione di conversione > Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione > La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata.

Azioni di classe A, B, B CHF HEDGED e B USD HEDGED:

Max. 1,25% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione.

Azioni di classe AR, BR e BR CHF HEDGED:

Max. 1,50% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione.

Azioni di classe AM, BM, BM CHF HEDGED e BM USD HEDGED:

Max. 0,85% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione.

Azioni di classe BI:

Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione.

Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.

Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti) > Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto.

Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto.

Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto.

I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente.

I suddetti oneri sono IVA esclusa.

Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale > Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0439765081	EUR
Classe B	LU0093570330	EUR
Classe AR	LU0495662123	EUR
Classe BR	LU0495662396	EUR
Classe BI	LU0439765321	EUR
Classe B CHF HEDGED	LU1305477884	CHF
Classe BR CHF HEDGED	LU1305477967	CHF
Classe B USD HEDGED	LU1273297371	USD
Classe AM	LU1484141491	EUR
Classe BM	LU1484141574	EUR
Classe BM CHF HEDGED	LU1484141657	CHF
Classe BM USD HEDGED	LU1484141731	USD

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni. Per le classi di azioni B CHF HEDGED, BR CHF HEDGED, B USD HEDGED, BM CHF HEDGED e BM USD HEDGED, l'obiettivo è di coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni > Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION in un Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale giorno con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le

sottoscrizioni e i rimborsi devono essere liberati entro 3 giorni lavorativi a partire dal Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - EUROPEAN SMALLER COMPANIES

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento > Il comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in azioni di società europee a bassa e media capitalizzazione di borsa. La parte restante del portafoglio può essere investita in azioni di società che presentino una capitalizzazione di borsa superiore.

Ogni società è quotata su un mercato regolamentato europeo e soggetta all'imposta sulle società in conformità alle disposizioni del diritto comune o a un'imposta equivalente.

Le società selezionate presentano una elevata redditività grazie a un vantaggio competitivo sostenibile e beneficiano di prospettive di sviluppo favorevoli. Inoltre, tali società presentano una situazione finanziaria positiva e di norma una bassa intensità di capitale.

Le decisioni di gestione si baseranno su rigidi criteri di valutazione e di mantenimento dei criteri qualitativi.

Il comparto è idoneo al Plan d'Epargne Actions (PEA), disciplinato dalla legge francese del 19 luglio 1992 e successive modifiche. A tal fine, il comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

Nel perseguimento del suo obiettivo e ai fini dell'investimento delle proprie disponibilità liquide, nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino a un massimo di 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Inoltre, per investire le proprie liquidità e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5 e 6 del presente Prospetto informativo, il comparto potrà investire:

- in strumenti del mercato monetario;
- in OICR monetari o OICR che investono in titoli di debito la cui scadenza finale o vita residua non sia superiore, tenendo conto degli strumenti finanziari connessi, a 12 mesi, o in titoli di debito per i quali il tasso è ridefinito, tenendo conto degli strumenti connessi, almeno una volta l'anno.

Il comparto potrà inoltre utilizzare prodotti e strumenti derivati (quali contratti future su indici azionari, contratti di cambio a termine e opzioni negoziate su mercati regolamentati) con finalità di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento > >10 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo.

		L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle borse.
Metodo di gestione dei rischi	>	Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")
Fattori di rischio	>	Si invitano gli investitori a consultare la sezione 7 "Rischi associati a un investimento nella SICAV" del presente Prospetto informativo al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in questo comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	<u>Azioni di classe A, B e B USD HEDGED:</u> Max. 1,25% annuo calcolato sul patrimonio netto medio del comparto. <u>Azioni di classe AM, BM e BM USD HEDGED:</u> Max. 0,85% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni interessata. <u>Azioni de classe BI:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni interessata. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione

sono fatturati separatamente.

I suddetti oneri sono IVA esclusa.

Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale > Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0832875354	EUR
Classe B	LU0832875438	EUR
Classe B USD HEDGED	LU1273297298	USD
Classe BI	LU1484144917	EUR
Classe AM	LU1484144834	EUR
Classe BM	LU1484145054	EUR
Classe BM USD HEDGED	LU1484145138	USD

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Per le classi di azioni B USD HEDGED e BM USD HEDGED, l'obiettivo è di coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo.

Forma delle azioni

Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni >

Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION in un Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di quest'ultimo con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

		Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.
Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - EUROPEAN FAMILY BUSINESSES

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento >

Il comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati europei e in parte controllate da una famiglia, da un gruppo di famiglie o da una fondazione che garantisca il proprio ruolo di supervisione attraverso un rappresentante diretto o indiretto presso il consiglio di amministrazione. La parte restante del portafoglio è investita in azioni di società quotate su un mercato regolamentato europeo.

Nel perseguimento del suo obiettivo e ai fini dell'investimento della relativa liquidità, nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Ai fini dell'investimento della relativa liquidità e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5 e 6 del presente prospetto informativo, il comparto potrà inoltre investire

- in strumenti del mercato monetario;
- in OICR monetari o OICR che investono in titoli di debito la cui scadenza finale o vita residua non sia superiore, tenendo conto degli strumenti finanziari connessi, a 12 mesi, o in titoli di debito per i quali il tasso è ridefinito, tenendo conto degli strumenti connessi, almeno una volta l'anno.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, operazioni di cambio a termine, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Il comparto è idoneo al Plan d'Epargne Actions (PEA), disciplinato dalla legge francese del 19 luglio 1992 e successive modifiche. In tale contesto, il comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte temporale >

> 10 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle quotazioni di borsa.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Gli investitori sono pregati di consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, "Rischi associati a un investimento nella SICAV", al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	<u>Azioni di classe A, B e B USD HEDGED:</u> Max. 1,25% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata. <u>Azioni di classe AM, BM e BM USD HEDGED:</u> Max. 0,85% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata. <u>Azioni di classe BI:</u> Max. 0,60% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del

Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale

comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, di cui all'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU1305479070	EUR
Classe B	LU1305479153	EUR
Classe B USD HEDGED	LU1305479237	USD
Classe AM	LU1484145302	EUR
Classe BM	LU1484145484	EUR
Classe BM USD HEDGED	LU1484145567	USD
Classe BI	LU1484145641	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo “Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione” del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Per le classi di azioni B USD HEDGED e BM USD HEDGED, l’obiettivo è di coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e di regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni >

Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION in un Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di quest'ultimo con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di

		conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV. Il periodo di sottoscrizione iniziale del comparto sarà pubblicato sul sito www.bli.lu.
Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - EQUITIES JAPAN

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento > Il comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati giapponesi.

Nel perseguimento del suo obiettivo, per investire le proprie liquidità e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5 e 6 del presente prospetto informativo, il comparto potrà investire

- in strumenti del mercato monetario;
- in OICR monetari o OICR che investono in titoli di debito la cui scadenza finale o vita residua non sia superiore, tenendo conto degli strumenti finanziari connessi, a 12 mesi, o in titoli di debito per i quali il tasso è ridefinito, tenendo conto degli strumenti connessi, almeno una volta l'anno.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, operazioni di cambio a termine, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Valuta di riferimento > JPY

Orizzonte di investimento > >10 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle borse.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Si invitano gli investitori a consultare la sezione 7 "Rischi associati a un investimento nella SICAV" del presente Prospetto informativo al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in questo comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore > BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A, B, B CHF HEDGED, B EUR HEDGED e B USD HEDGED:</u> Max. 1,25% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AM, BM, BM CHF HEDGED, BM USD HEDGED e BM EUR HEDGED:</u> Max. 0,85% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AR, BR e BR CHF HEDGED:</u> Max. 1,50% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe BI, BI CHF HEDGED e BI EUR HEDGED:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0578147992	JPY
Classe B	LU0578148453	JPY
Classe AR	LU0578148024	JPY
Classe BR	LU0578148537	JPY
Classe BI	LU0578148610	JPY
Classe B CHF HEDGED	LU1305478007	CHF
Classe BR CHF HEDGED	LU1305478189	CHF
Classe B EUR HEDGED	LU0887931292	EUR
Classe B USD HEDGED	LU1008595644	USD
Classe AM	LU1484141814	JPY
Classe BM	LU1484141905	JPY
Classe BM EUR HEDGED	LU1484142036	EUR
Classe BM USD HEDGED	LU1484142119	USD
Classe BM CHF HEDGED	LU1484142200	CHF
Classe BI CHF HEDGED	LU1484142382	CHF
Classe BI EUR HEDGED	LU1484142465	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, dei diritti degli azionisti e della politica sulle distribuzioni" del Prospetto informativo per conoscere i criteri di idoneità delle classi di azioni. Per le classi di azioni B CHF HEDGED, BR CHF HEDGED, B EUR HEDGED, B USD HEDGED, BM EUR HEDGED, BM USD HEDGED e BM CHF HEDGED, l'obiettivo è di coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un

sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni	>	Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION del giorno che precede il Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione. Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto. Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.
Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario comune a Lussemburgo e Giappone. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato in quel Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV		PPresso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No
	>	

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - EQUITIES ASIA

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento > Il presente comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni emesse da società che abbiano sede o svolgano gran parte delle proprie attività in Asia (Giappone escluso).

Il comparto potrà investire direttamente in Azioni A cinesi quotate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese tramite il China Connect.

Nel perseguimento del suo obiettivo, per investire le proprie liquidità e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in titoli emessi in valuta locale, in dollari o in euro. Di norma, il rischio di cambio non è coperto. Ciononostante, in casi eccezionali e in funzione delle prospettive di valutazione, alcune valute possono essere coperte.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5 e 6 del presente prospetto informativo, il comparto potrà investire

- in strumenti del mercato monetario;
- in OICR monetari o OICR che investono in titoli di debito la cui scadenza finale o vita residua non sia superiore, tenendo conto degli strumenti finanziari connessi, a 12 mesi, o in titoli di debito per i quali il tasso è ridefinito, tenendo conto degli strumenti connessi, almeno una volta l'anno.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, operazioni di cambio a termine, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Valuta di riferimento > USD

Orizzonte temporale > >10 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle borse.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Gli investitori sono pregati di consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, "Rischi associati a un investimento nella SICAV", al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto, in particolare i rischi potenziali degli investimenti tramite il China Connect.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A, B e BC:</u> Max. 1,25% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni interessata. <u>Azioni di classe AR e BR:</u> Max. 1,50% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni interessata. <u>Azioni di classe AM, BM e BCM:</u> Max. 0,85% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni interessata. <u>Azioni di classe BI:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni interessata. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e commissione di	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Amministrazione centrale

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, di cui all'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU1008593862	USD
Classe B	LU1008593946	USD
Classe BC	LU1008594084	EUR
Classe AR	LU1008594167	USD
Classe BR	LU1008594324	USD
Classe BI	LU1008594837	USD
Classe AM	LU1484142549	USD
Classe BM	LU1484142622	USD
Classe BCM	LU1484142895	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo “Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione” del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell’investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni >

Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 17.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION del giorno che precede il Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - EQUITIES DIVIDEND

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento > Il comparto BL-Equities Dividend, senza vincoli geografici, settoriali e valutari, investe almeno il 75% del patrimonio netto in azioni di società internazionali con un alto dividendo atteso all'acquisto o in futuro. Le società sono scelte in funzione delle loro qualità intrinseche e delle loro valutazioni.

Il comparto potrà investire direttamente in Azioni A cinesi quotate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese tramite il China Connect. Inoltre, il comparto potrà investire in:

- altri valori mobiliari a reddito variabile;
- Real Estate Investment Trust e fondi immobiliari, a condizione che siano qualificati come valori mobiliari.

Nel perseguimento del suo obiettivo, per investire le proprie liquidità e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 3 e 4 del presente prospetto informativo, il comparto potrà investire

- in strumenti del mercato monetario;
- in OICR monetari o OICR che investono in titoli di debito la cui scadenza finale o vita residua non sia superiore, tenendo conto degli strumenti finanziari connessi, a 12 mesi, o in titoli di debito per i quali il tasso è ridefinito, tenendo conto degli strumenti connessi, almeno una volta l'anno.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, operazioni di cambio a termine, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento > >6 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle quotazioni di borsa.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Gli investitori sono pregati di consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, "Rischi associati a un investimento nella SICAV", al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto, in particolare i rischi degli investimenti tramite il China Connect.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A, B, B CHF HEDGED e B USD HEDGED:</u> Max. 1,25% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AR, BR e BR CHF HEDGED:</u> Max. 1,50% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AM, BM, BM CHF HEDGED e BM USD HEDGED:</u> Max. 0,85% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AI, BI, e BI USD HEDGED:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR

commissione di Amministrazione centrale

l'anno.

Altre commissioni e spese

> Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione

>

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0309191491	EUR
Classe B	LU0309191657	EUR
Classe AR	LU0495662800	EUR
Classe BR	LU0495662982	EUR
Classe AI	LU0495663105	EUR
Classe BI	LU0439765594	EUR
Classe B CHF HEDGED	LU1305477611	CHF
Classe BR CHF HEDGED	LU1305477702	CHF
Classe B USD HEDGED	LU0751781666	USD
Classe BI USD HEDGED	LU1191324448	USD
Classe AM	LU1484142978	EUR
Classe BM	LU1484143190	EUR
Classe BM CHF HEDGED	LU1484143356	CHF
Classe BM USD HEDGED	LU1484143430	USD

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, dei diritti degli azionisti e della politica sulle distribuzioni" del Prospetto informativo per conoscere i criteri di idoneità delle classi di azioni. Per le classi di azioni B CHF HEDGED, BR CHF HEDGED, B USD HEDGED, BI USD HEDGED, BM CHF HEDGED e BM USD HEDGED, l'obiettivo è di coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo.

Forma delle azioni

> Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi

> Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 17.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION

e conversioni		del giorno che precede il Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione. Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto. Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.
Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - SUSTAINABLE HORIZON

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento > Il comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni senza limiti geografici (ivi compresi i paesi emergenti), settoriali e monetari. Il processo di selezione dedica particolare attenzione a fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il comparto può investire direttamente in Azioni A cinesi quotate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese attraverso il China Connect. Nel perseguimento del suo obiettivo e a fini di allocazione delle proprie liquidità, nel rispetto delle disposizioni dei capitoli 5 e 6 del prospetto informativo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR. Il comparto potrà investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM e altri OICR a carattere socialmente responsabile per il perseguimento del suo obiettivo, nonché al fine d'investire le proprie liquidità.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5 e 6 del presente prospetto informativo, il comparto potrà investire

- in strumenti del mercato monetario;
- in OICR monetari o OICR che investono in titoli di debito la cui scadenza finale o vita residua non sia superiore, tenendo conto degli strumenti finanziari connessi, a 12 mesi, o in titoli di debito per i quali il tasso è ridefinito, tenendo conto degli strumenti connessi, almeno una volta l'anno.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, operazioni di cambio a termine, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento > >10 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo. L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle quotazioni di borsa.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Gli investitori sono pregati di consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, "Rischi associati a un investimento nella SICAV", al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A e B:</u> Max. 1,25% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni considerata. <u>Azioni di classe AM e BM:</u> Max. 0,85% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni considerata. <u>Azioni di classe AR e BR:</u> Max. 1,50% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni considerata. <u>Azioni di classe BI:</u> Max. 0,60% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni considerata. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di deposito allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

centrale

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, di cui all'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0439764860	EUR
Classe B	LU0093570173	EUR
Classe AR	LU0495656315	EUR
Classe BR	LU0495656661	EUR
Classe BI	LU0495657552	EUR
Classe AM	LU1484140840	EUR
Classe BM	LU1484140923	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo “Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione” del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell’investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni > Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 17.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION del giorno che precede il Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione > Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.

Pubblicazione del NAV > Presso la sede legale della SICAV

Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - EMERGING MARKETS

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale.

Politica di investimento > Questo comparto bilanciato investe senza vincoli settoriali e valutari almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società con sede o che esercitano una parte preponderante della propria attività in paesi emergenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da paesi emergenti o da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della propria attività in paesi emergenti.

Il comparto investirà sempre oltre il 60% e fino al 100% del patrimonio netto in azioni.

Il comparto potrà investire direttamente in Azioni A cinesi quotate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese tramite il China Connect.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Inoltre, il comparto può investire in titoli di credito emessi o garantiti da uno Stato o da organismi internazionali pubblici diversi dai paesi emergenti.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in titoli emessi in dollari, in valuta locale o in euro. Di norma, il rischio di cambio non è coperto. Ciononostante, in casi eccezionali e in funzione delle prospettive di valutazione, alcune valute possono essere coperte.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, future su obbligazioni, operazioni di cambio a termine su valute convertibili o meno, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio. Il rischio complessivo connesso agli investimenti in strumenti derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento > > 10 anni

Il comparto è adatto a investitori che desiderano investire in un prodotto di risparmio che punta alla crescita del capitale.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite nel breve periodo dovute alle fluttuazioni delle quotazioni azionarie, obbligazionarie e/o dei cambi.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio	>	Gli investitori sono pregati di consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, "Rischi associati a un investimento nella SICAV", al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto, in particolare i rischi potenziali degli investimenti tramite il China Connect.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A, B e BC:</u> Max. 1,25% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AR e BR:</u> Max. 1,50% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AM, BM e BCM:</u> Max. 0,85% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe BI e BCI:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili

massimo per il comparto.

I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente.

I suddetti oneri sono IVA esclusa.

Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale > Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, di cui all'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte in sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0309191905	EUR
Classe B	LU0309192036	EUR
Classe BC	LU0887931029	USD
Classe AR	LU0495664095	EUR
Classe BR	LU0495664178	EUR
Classe BI	LU0439765677	EUR
Classe AM	LU1484144164	EUR
Classe BM	LU1484144248	EUR
Classe BCM	LU1484144321	USD
Classe BCI	LU1484144594	USD

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni > Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 17.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION del giorno che precede il Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il

		diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.
Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - GLOBAL FLEXIBLE EUR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un rendimento a medio termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in euro.

Politica di investimento >

Il comparto investirà, senza vincoli geografici, settoriali e valutari, in azioni, obbligazioni (comprese, tra l'altro, quelle indicizzate all'inflazione), strumenti del mercato monetario o liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investita nei diversi strumenti è variabile in funzione delle valutazioni delle diverse classi di attività e delle condizioni di mercato. Il comparto investirà comunque almeno il 25% del patrimonio netto in azioni.

Il comparto potrà investire direttamente in Azioni A cinesi quotate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese tramite il China Connect.

Allo scopo di diversificare il portafoglio, il comparto può investire fino al 25% del patrimonio netto in *Exchange Traded Commodities* ("ETC") su metalli preziosi conformemente all'articolo 41 (1) a) - d) della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo del risparmio e all'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 nonché al punto 17 delle raccomandazioni CESR/07-044b e a condizione che questi prodotti non contengano derivati incorporati e non prevedano la consegna fisica del metallo sottostante.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM e altri OICR (compresi *Exchange Traded Funds* o ETF) assimilabili a un OICVM e/o OICR e soggetti a una vigilanza considerata equivalente dalla CSSF).

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, future su obbligazioni, operazioni di cambio a termine su valute convertibili o meno, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento >

>3 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel medio periodo. L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle quotazioni di borsa.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > S'invitano gli investitori a consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, "Rischi associati a un investimento nella SICAV", al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto, in particolare i rischi potenziali degli investimenti tramite il China Connect.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A, B e B CHF HEDGED:</u> Max. 1,25% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni considerata. <u>Azioni di classe AR, BR e BR CHF HEDGED:</u> Max. 1.50% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni considerata. <u>Azioni di classe AM, BM e BM CHF HEDGED:</u> Max. 0,85% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni considerata. <u>Azioni di classe BI:</u> Max. 0,60% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni considerata. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR

commissione di Amministrazione centrale

l'anno.

Altre commissioni e spese

> Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, di cui all'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione

>

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0211339816	EUR
Classe B	LU0211340665	EUR
Classe AR	LU0495663360	EUR
Classe BR	LU0495663444	EUR
Classe BI	LU0379366346	EUR
Classe B CHF HEDGED	LU1305478262	CHF
Classe BR CHF HEDGED	LU1305478346	CHF
Classe AM	LU1484143513	EUR
Classe BM	LU1484143604	EUR
Classe BM CHF HEDGED	LU1484143786	CHF

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Per le classi di azioni B CHF HEDGED, BR CHF HEDGED e BM CHF HEDGED, l'obiettivo è di coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo.

Forma delle azioni

> Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni

> Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 17.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION del giorno che precede il Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le

		cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.
Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - GLOBAL FLEXIBLE USD

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un rendimento a medio termine superiore a quello di un investimento obbligazionario in dollari.

Politica di investimento >

Il comparto investirà, senza vincoli geografici, settoriali e valutari, in azioni, obbligazioni (comprese, tra l'altro, quelle indicizzate all'inflazione), strumenti del mercato monetario o liquidità. La percentuale del portafoglio del comparto investita nei diversi strumenti è variabile in funzione delle valutazioni delle diverse classi di attività e delle condizioni di mercato. Il comparto investirà comunque almeno il 25% del patrimonio netto in azioni.

Il comparto potrà investire direttamente in Azioni A cinesi quotate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese tramite il China Connect.

Allo scopo di diversificare il portafoglio, il comparto può investire fino al 25% del patrimonio netto in *Exchange Traded Commodities* ("ETC") su metalli preziosi conformemente all'articolo 41 (1) a) - d) della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo del risparmio e all'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 nonché al punto 17 delle raccomandazioni CESR/07-044b e a condizione che questi prodotti non contengano derivati incorporati e non prevedano la consegna fisica del metallo sottostante.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM e altri OICR (compresi *Exchange Traded Funds* o ETF) assimilabili a un OICVM e/o OICR e soggetti a una vigilanza considerata equivalente dalla CSSF).

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, future su obbligazioni, operazioni di cambio a termine su valute convertibili o meno, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Valuta di riferimento > USD

Orizzonte di investimento >

>3 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel medio periodo. L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle quotazioni di borsa.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Si invitano gli investitori a consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, "Rischi associati a un investimento nella SICAV", al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto, in particolare i rischi potenziali degli investimenti tramite il China Connect.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A e B:</u> Max. 1,25% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AR e BR:</u> Max. 1,50% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AM e BM:</u> Max. 0,85% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe BI:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e commissione di	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Amministrazione centrale

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0962807938	USD
Classe B	LU0578147729	USD
Classe AR	LU0962811377	USD
Classe BR	LU0962813746	USD
Classe AM	LU1484143869	USD
Classe BM	LU1484143943	USD
Classe BI	LU1484144081	USD

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni > Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 17.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION del giorno che precede il Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione > Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.

Pubblicazione del NAV > Presso la sede legale della SICAV

Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - GLOBAL EQUITIES

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale nel lungo periodo.

Politica di investimento >

Il comparto investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni senza vincoli geografici, settoriali e valutari. Le società sono scelte in funzione delle loro qualità intrinseche e delle loro valutazioni.

Il comparto potrà investire direttamente in Azioni A cinesi quotate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese tramite il China Connect. Nel perseguimento del suo obiettivo, per investire le proprie liquidità e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5 e 6 del presente prospetto informativo, il comparto potrà investire

- in strumenti del mercato monetario;
- in OICR monetari o OICR che investono in titoli di debito la cui scadenza finale o vita residua non sia superiore, tenendo conto degli strumenti finanziari connessi, a 12 mesi, o in titoli di debito per i quali il tasso è ridefinito, tenendo conto degli strumenti connessi, almeno una volta l'anno.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, operazioni di cambio a termine, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento >

>10 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo. L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle quotazioni di borsa.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Si invitano gli investitori a consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, "Rischi associati a un investimento nella SICAV", al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto, in particolare i rischi potenziali degli investimenti tramite il China Connect.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore > BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A e B:</u> Max. 1,25% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AM e BM:</u> Max. 0,85% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AR e BR:</u> Max. 1,50% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe BI:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.
Altre commissioni e spese	>	Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte in sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0439764787	EUR
Classe B	LU0117287580	EUR
Classe AR	LU0495655002	EUR
Classe BR	LU0495655341	EUR
Classe BI	LU0439765164	EUR
Classe AM	LU1484140683	EUR
Classe BM	LU1484140766	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo “Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione” del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell’investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni > Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 17.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION del giorno che precede il Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione > Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.

Pubblicazione del NAV > Presso la sede legale della SICAV

Quotazione alla borsa di Lussemburgo > No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - GLOBAL 75

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un guadagno in conto capitale a fronte di una volatilità media.

Politica di investimento >

Questo comparto bilanciato dinamico investirà, senza vincoli geografici, settoriali e valutari, in azioni, obbligazioni (comprese, tra l'altro, quelle indicizzate all'inflazione) e strumenti del mercato monetario.

L'asset allocation neutrale di questo comparto consiste nell'investire circa il 75% del suo patrimonio netto in azioni.

Il patrimonio del comparto è investito per almeno il 60% e non oltre il 90% in azioni.

Il comparto potrà investire direttamente in Azioni A cinesi quotate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese tramite il China Connect.

Allo scopo di diversificare il portafoglio, il comparto può investire fino al 25% del patrimonio netto in *Exchange Traded Commodities* ("ETC") su metalli preziosi conformemente all'articolo 41 (1) a) - d) della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo del risparmio e all'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 nonché al punto 17 delle raccomandazioni CESR/07-044b e a condizione che questi prodotti non contengano derivati incorporati e non prevedano la consegna fisica del metallo sottostante.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire nelle classi di attività menzionate fino a un massimo del 10% del patrimonio netto attraverso OICVM e altri OICR (compresi *Exchange Traded Funds* o ETF) assimilabili a un OICVM e/o OICR e soggetti a una vigilanza considerata equivalente dalla CSSF). Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, future su obbligazioni, operazioni di cambio a termine su valute convertibili o meno, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio. Il rischio complessivo connesso agli investimenti in strumenti derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento > > 6 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo. L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle quotazioni di borsa.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Gli investitori sono pregati di consultare il capitolo 7 del presente

Prospetto informativo, “Rischi associati a un investimento nella SICAV”, al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto, in particolare i rischi potenziali degli investimenti tramite il China Connect.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore > BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL’AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione > Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.

Commissione di rimborso > Nessuna

Commissione di conversione > Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione > La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata.

Azioni di classe A, B e B CHF HEDGED:

Max. 1,25% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata.

Azioni di classe AR, BR e BR CHF HEDGED:

Max. 1,50% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata.

Azioni di classe AM, BM e BM CHF HEDGED:

Max. 0,85% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata.

Azioni di classe BI:

Max. 0,60% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata.

Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.

Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti) > Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto.

Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto.

Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto.

I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente.

I suddetti oneri sono IVA esclusa.

Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale > Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0048293285	EUR
Classe B	LU0048293368	EUR
Classe AR	LU0495653569	EUR
Classe BR	LU0495654021	EUR
Classe BI	LU0495654708	EUR
Classe B CHF HEDGED	LU1305478429	CHF
Classe BR CHF HEDGED	LU1305478692	CHF
Classe AM	LU1484140337	EUR
Classe BM	LU1484140410	EUR
Classe BM CHF HEDGED	LU1484140501	CHF

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni. Per le classi di azioni B CHF HEDGED, BR CHF HEDGED e BM CHF HEDGED, l'obiettivo è di coprire il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto. Tuttavia, la SICAV non può garantire che il rischio di cambio rispetto alla valuta di riferimento del comparto sia costantemente e totalmente coperto, pertanto non è possibile escludere un rischio di cambio residuo.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni > Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 17.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION del giorno che precede il Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo

al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - GLOBAL 50

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un rendimento e di un guadagno in conto capitale a fronte di una volatilità moderata.

Politica di investimento > Questo comparto bilanciato neutro investirà, senza vincoli geografici, settoriali e valutari, in azioni, obbligazioni (comprese, tra l'altro, quelle indicizzate all'inflazione) e strumenti del mercato monetario. L'asset allocation neutrale di questo comparto consiste nell'investire circa il 50% del suo patrimonio netto in azioni.

Il patrimonio del comparto è investito per almeno il 35% e non oltre il 65% in azioni.

Il comparto potrà investire direttamente in Azioni A cinesi quotate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese tramite il China Connect.

Allo scopo di diversificare il portafoglio, il comparto può investire fino al 25% del patrimonio netto in *Exchange Traded Commodities* ("ETC") su metalli preziosi conformemente all'articolo 41 (1) a) - d) della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo del risparmio e all'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 nonché al punto 17 delle raccomandazioni CESR/07-044b e a condizione che questi prodotti non contengano derivati incorporati e non prevedano la consegna fisica del metallo sottostante.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire nelle classi di attività menzionate fino a un massimo del 10% del patrimonio netto attraverso OICVM e altri OICR (compresi *Exchange Traded Funds* o ETF) assimilabili a un OICVM e/o OICR e soggetti a una vigilanza considerata equivalente dalla CSSF). Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, future su obbligazioni, operazioni di cambio a termine su valute convertibili o meno, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio. Il rischio complessivo connesso agli investimenti in strumenti derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento > >4 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel lungo periodo. L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle quotazioni di borsa.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni (“Commitment approach”)

Fattori di rischio > Gli investitori sono pregati di consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, “Rischi associati a un investimento nella SICAV”, al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto, in particolare i rischi potenziali degli investimenti tramite il China Connect.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A e B:</u> Max. 1,25% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AR e BR:</u> Max. 1,50% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AM e BM:</u> Max. 0,85% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe BI:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR

commissione di Amministrazione centrale

l'anno.

Altre commissioni e spese

> Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte in sottoscrizione

>

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0048292634	EUR
Classe B	LU0048292808	EUR
Classe AR	LU0495652082	EUR
Classe BR	LU0495652322	EUR
Classe BI	LU0495653056	EUR
Classe AM	LU1484140170	EUR
Classe BM	LU1484140253	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni

> Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni

> Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 17.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION del giorno che precede il Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione

> Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.

Pubblicazione del NAV

> Presso la sede legale della SICAV

Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - GLOBAL 30

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un rendimento a fronte di una volatilità ridotta.

Politica di investimento > Questo comparto bilanciato difensivo investirà, senza vincoli geografici, settoriali e valutari, in azioni, obbligazioni (comprese, tra l'altro, quelle indicizzate all'inflazione) e strumenti del mercato monetario.

L'asset allocation neutrale di questo comparto consiste nell'investire circa il 30% del suo patrimonio netto in azioni.

Il patrimonio del comparto è investito per almeno il 15% e non oltre il 45% in azioni.

Il comparto potrà investire direttamente in Azioni A cinesi quotate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese tramite il China Connect.

Allo scopo di diversificare il portafoglio, il comparto può investire fino al 25% del patrimonio netto in *Exchange Traded Commodities* ("ETC") su metalli preziosi conformemente all'articolo 41 (1) a) - d) della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo del risparmio e all'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 nonché al punto 17 delle raccomandazioni CESR/07-044b e a condizione che questi prodotti non contengano derivati incorporati e non prevedano la consegna fisica del metallo sottostante.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire nelle classi di attività menzionate fino a un massimo del 10% del patrimonio netto attraverso OICVM e altri OICR (compresi *Exchange Traded Funds* o ETF) assimilabili a un OICVM e/o OICR e soggetti a una vigilanza considerata equivalente dalla CSSF). Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su indici azionari, future su obbligazioni, operazioni di cambio a termine su valute convertibili o meno, opzioni negoziate su mercati regolamentati) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio. Il rischio complessivo connesso agli investimenti in strumenti derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento > >3 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di un rendimento superiore a quello di un investimento obbligazionario. L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite dovute alle fluttuazioni delle quotazioni di borsa.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Si invitano gli investitori a consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, "Rischi associati a un investimento nella SICAV", al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto, in particolare i rischi potenziali

degli investimenti tramite il China Connect.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A e B:</u> Max. 1,25% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AM e BM:</u> Max. 0,85% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe AR e BR:</u> Max. 1,50% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe BI:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono

fatturati separatamente.

I suddetti oneri sono IVA esclusa.

Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale > Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte in sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0048291826	EUR
Classe B	LU0048292394	EUR
Classe AR	LU0495650383	EUR
Classe BR	LU0495650623	EUR
Classe BI	LU0495651787	EUR
Classe AM	LU1484139917	EUR
Classe BM	LU1484140097	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni > Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 17.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION del giorno che precede il Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione > Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli

		ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Il comparto intende conseguire la protezione del capitale investendo principalmente in obbligazioni offrendo al contempo un rendimento superiore a quello di un investimento monetario in euro. La diversificazione del portafoglio del comparto consente di limitare i rischi insiti in qualsiasi tipologia di investimento, senza tuttavia eliminarli totalmente. Pertanto, la SICAV non potrà garantire il conseguimento dell'obiettivo del comparto.

L'analisi fondamentale del gestore per la selezione delle obbligazioni si basa su criteri diversi a seconda dell'emittente. Per gli emittenti sovrani, il gestore considera **criteri tecnici** e **criteri relativi al rischio paese**, come la bilancia dei pagamenti, i dati macroeconomici o l'andamento del paese. Il gestore cerca d'individuare emittenti ed emissioni abbastanza liquidi sul mercato per consentire un investimento nelle migliori condizioni.

Per gli investimenti in obbligazioni di emittenti privati, il gestore considera prima di tutto criteri come il rischio di liquidità, quello di solvibilità o quello operativo.

Politica di investimento > Il comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto, senza limiti geografici, di vita residua e valuta, in obbligazioni a tasso d'interesse fisso o variabile (compresi gli "High Yield Bonds") di emittenti sovrani, quasi-sovrani, parastatali e privati di paesi sviluppati ed emergenti. Gli investimenti in obbligazioni di emittenti privati non sono soggetti a limiti settoriali.

Per paesi emergenti si intendono quelli che al momento dell'investimento sono considerati in via di sviluppo dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca mondiale, dalla Società finanziaria internazionale (IFC) o da una delle grandi banche di investimento o che sono presenti negli indici JP Morgan sul debito dei paesi emergenti.

Gli investimenti riguardano titoli emessi in qualsiasi valuta di paesi sviluppati ed emergenti.

Almeno il 25% delle obbligazioni a tasso d'interesse fisso o variabile di emittenti sovrani, quasi sovrani, parastatali e privati di paesi sviluppati ed emergenti avrà un rating "Investment Grade" secondo un'agenzia riconosciuta (ad esempio, Standard & Poors). Per le emissioni senza rating, le obbligazioni vengono selezionate in funzione del rating dell'emittente.

La parte residua del portafoglio potrà essere investita in:

- obbligazioni con warrant su valori mobiliari incorporati;
- obbligazioni indicizzate;
- qualsiasi valore mobiliare relativo a un'emissione obbligazionaria.
- Prodotti strutturati

Ai sensi degli articoli 41 (1) a) – d) e 41 (2) a) della legge del 2010, dell'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e del punto 17 delle raccomandazioni CESR/07-044b, i

prodotti strutturati sono qualificati come valori mobiliari.

Per i prodotti strutturati in cui investe il comparto che incorporano strumenti derivati, questi ultimi devono rispettare i limiti d'investimento di cui al punto 6.10. del Prospetto informativo. Inoltre, i sottostanti di tali strumenti devono essere attivi idonei.

I sottostanti possono essere composti, tra gli altri:

- da singole obbligazioni;
- da panieri di obbligazioni;
- da prodotti obbligazionari quotati in borsa.
- I sottostanti possono essere composti da indici di tassi di cambio valutari.

Al fine d'investire le proprie liquidità, il comparto potrà investire in:

- depositi di contanti;
- strumenti del mercato monetario;
- OICVM e altri OICR che investono in depositi di contanti e/o strumenti del mercato monetario.

Secondo le condizioni di mercato e/o le prospettive offerte dai mercati, il comparto potrà detenere fino al 100% del patrimonio netto in liquidità.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su obbligazioni, operazioni di cambio a termine convertibili o meno) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio. Il rischio complessivo connesso agli investimenti in strumenti derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto.

Di norma, il rischio di cambio del portafoglio non è coperto. Tuttavia, secondo le condizioni e a discrezione del gestore, potranno essere realizzate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Il comparto non effettuerà operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo ("SFT") o contratti di scambio sul rendimento complessivo (*Total Return Swap)* come definiti e previsti dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli sul riutilizzo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ("SFTR").

La scheda informativa del comparto verrà aggiornata qualora il gestore intendesse effettuare SFT.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento > > 3 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo.

		L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni dei mercati finanziari.
Metodo di gestione dei rischi	>	Approccio basato sugli impegni (“Commitment approach”)
Fattori di rischio	>	Si invitano gli investitori a consultare la sezione 7 "Rischi associati a un investimento nella SICAV" del presente Prospetto informativo al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in questo comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL’AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A e B:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe BI:</u> Max. 0,30% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.

Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale > Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0093569837	EUR
Classe B	LU0093569910	EUR
Classe BI	LU0495650037	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni >

Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION in un Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale giorno con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere liberati entro 3 giorni lavorativi a partire dal Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione > Ogni giorno lavorativo completo delle banche in Lussemburgo.

Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.

Pubblicazione del NAV > Presso la sede legale della SICAV

Quotazione alla borsa di Lussemburgo > No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - BOND EURO

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Protezione del capitale, rendimento superiore a quello di un investimento monetario in euro.

Politica di investimento > Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile.

Il comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili, obbligazioni che incorporano warrant su valori mobiliari, obbligazioni indicizzate o, più in generale, in qualsiasi altro valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Gli investimenti sono effettuati fino a due terzi del patrimonio netto in emissioni denominate in euro. Possono tuttavia essere realizzati investimenti in valute diverse dall'euro, a condizione che i rischi di cambio siano coperti.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su obbligazioni, operazioni di cambio a termine convertibili o meno, swap) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio. Il rischio complessivo connesso agli investimenti in strumenti derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento > >2 anni

Il comparto è indicato per investitori che desiderano investire in un prodotto di risparmio che punta alla protezione del capitale e che ricercano un rendimento superiore a quello di un investimento monetario.

L’investitore deve essere disposto ad accettare perdite moderate nel breve periodo dovute alle fluttuazioni delle quotazioni obbligazionarie.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni (“Commitment approach”)

Fattori di rischio > Si invitano gli investitori a consultare la sezione 7 "Rischi associati a un investimento nella SICAV" del presente Prospetto informativo al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in questo comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A e B:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe BI:</u> Max. 0,30% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.
Altre commissioni e spese	>	Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte in sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0093570686	EUR
Classe B	LU0093570769	EUR
Classe BI	LU0495660424	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo “Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione” del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell’investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni > Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION in un Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale giorno con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere liberati entro 3 giorni lavorativi a partire dal Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione > Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.

Pubblicazione del NAV > Presso la sede legale della SICAV

Quotazione alla borsa di Lussemburgo > No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION

Tel.: +352 48 48 80 582
Fax: +352 48 65 61 8002

Richieste di documenti > Tel.: +352 49 924 1
Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - BOND DOLLAR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Protezione del capitale, rendimento superiore a quello di un investimento monetario in USD.

Politica di investimento >

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso o variabile di emittenti di paesi industrializzati o emergenti. Per paesi emergenti si intendono quelli che al momento dell'investimento sono considerati in via di sviluppo dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca mondiale, dalla Società finanziaria internazionale (SFI) o da una delle grandi banche di investimento o che sono presenti negli indici JP Morgan Emerging Markets.

Il comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in obbligazioni convertibili, obbligazioni che incorporano warrant su valori mobiliari, obbligazioni indicizzate o, più in generale, in qualsiasi altro valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni delle sezioni 5. e 6. del prospetto informativo, il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Il comparto investe almeno il 75% del portafoglio in emissioni denominate in USD e con rating almeno pari a "*investment grade*" secondo Standard & Poor's o merito di credito equivalente.

Il comparto potrà altresì fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali future su obbligazioni, operazioni di cambio a termine convertibili o meno, swap) a titolo di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio. Il rischio complessivo connesso agli investimenti in strumenti derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto.

Valuta di riferimento > USD

Orizzonte di investimento > >2 anni

Il comparto è indicato per investitori che desiderano investire in un prodotto di risparmio che punta alla protezione del capitale e che ricercano un rendimento superiore a quello di un investimento monetario.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite moderate nel breve periodo dovute alle fluttuazioni delle quotazioni obbligazionarie.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni ("Commitment approach")

Fattori di rischio > Si invitano gli investitori a consultare la sezione 7 "Rischi associati a un investimento nella SICAV" del presente Prospetto informativo al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in questo comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore	>	BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione	>	Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.
Commissione di rimborso	>	Nessuna
Commissione di conversione	>	Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione	>	La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata. <u>Azioni di classe A e B:</u> Max. 0,60% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. <u>Azioni di classe BI:</u> Max. 0,30% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni in questione. Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.
Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)	>	Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto. Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto. Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto. I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente. I suddetti oneri sono IVA esclusa.
Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale	>	Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.
Altre commissioni e spese	>	Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0093570843	USD
Classe B	LU0093570926	USD
Classe BI	LU0495661315	USD

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo “Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione” del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell’investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni > Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION del Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di quest’ultimo con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione > Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.

Pubblicazione del NAV > Presso la sede legale della SICAV

Quotazione alla borsa di Lussemburgo > No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION

Tel.: +352 48 48 80 582
Fax: +352 48 65 61 8002

Richieste di documenti > Tel.: +352 49 924 1
Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - BOND EMERGING MARKETS EURO

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un rendimento e di una plusvalenza di capitale a fronte di una volatilità moderata.

Politica di investimento >

Il comparto investirà principalmente in obbligazioni a tasso d'interesse fisso o variabile di emittenti sovrani, semi sovrani e parastatali dei paesi emergenti, nonché in obbligazioni di emittenti sovrani, semi sovrani e parastatali dei paesi industrializzati, emesse in valute dei paesi emergenti. In misura inferiore, il comparto investirà in obbligazioni di emittenti privati dei paesi emergenti e industrializzati, nonché in obbligazioni di emittenti sovrani, semi sovrani e parastatali dei paesi industrializzati.

Per paesi emergenti si intendono quelli che al momento dell'investimento sono considerati in via di sviluppo dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca mondiale, dalla Società finanziaria internazionale (SFI) o da una delle grandi banche di investimento o che sono presenti negli indici JP Morgan Emerging Markets.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in titoli emessi in euro, in valute dei paesi emergenti o in dollari statunitensi. Di norma, il rischio di cambio non è coperto. Ciononostante, in casi eccezionali e in funzione delle prospettive di valutazione, alcune valute possono essere coperte.

Il comparto potrà investire fino al 25% massimo del patrimonio netto in:

- obbligazioni convertibili;
- obbligazioni munite di warrant su valori mobiliari;
- obbligazioni indicizzate o più in generale in qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria;
- prodotti strutturati.

In conformità all'articolo 41 (1) a) – d) e 41 (2) a) della legge del 2010 e dell'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008, come pure del punto 17 delle raccomandazioni CESR/07-044b., i prodotti strutturati saranno qualificati come valori mobiliari.

Nel caso in cui i prodotti strutturati in cui investe il comparto comprendano strumenti derivati, i prodotti derivati devono rispettare i limiti d'investimento ripresi nel punto 6.10 del Prospetto informativo. Inoltre, i sottostanti degli strumenti derivati incorporati devono essere costituiti da attivi idonei.

I sottostanti possono essere composti, tra gli altri:

- da singole obbligazioni;
- da panieri di obbligazioni;
- da prodotti obbligazionari quotati in borsa;

- da indici di tassi di cambio valutari.

Entro i limiti previsti dalla legge, il comparto può investire in liquidità o in strumenti del mercato monetario.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni dei capitoli 5 e 6 del prospetto informativo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Il comparto potrà inoltre fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali futures su obbligazioni, cambio a termine su valute convertibili o meno, swap) a fini di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio. Il rischio complessivo connesso agli investimenti in prodotti derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte temporale > >3 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle borse.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni (“Commitment approach”)

Fattori di rischio > Gli investitori sono pregati di consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, “Rischi associati a un investimento nella SICAV”, al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore > BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione > Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.

Commissione di rimborso > Nessuna

Commissione di conversione > Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di > Azioni di classe A, B e BC:

gestione

Max. 0,6% annuo calcolato sul patrimonio netto medio del comparto.

Azioni di classe BI:

Max. 0,3% annuo calcolato sul patrimonio netto medio della classe di azioni interessata.

Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.

Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)

> Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto.

Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto.

Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto.

I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente.

I suddetti oneri sono IVA esclusa.

Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale

> Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Altre commissioni e spese

> Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, di cui all'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione

>

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU1008595057	EUR
Classe B	LU1008595214	EUR
Classe BC	LU1008595487	USD
Classe BI	LU1484144750	EUR

La classe di azioni BC non è disponibile per la sottoscrizione.

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni

> Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni

> Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION

del Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di quest'ultimo con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - BOND EMERGING MARKETS DOLLAR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un rendimento e di una plusvalenza di capitale a fronte di una volatilità moderata.

Politica di investimento > Il comparto investirà principalmente in obbligazioni a tasso d'interesse fisso o variabile di emittenti sovrani, semi sovrani e parastatali dei paesi emergenti, nonché in obbligazioni di emittenti sovrani, semi sovrani e parastatali dei paesi industrializzati, emesse in valute dei paesi emergenti. In misura inferiore, il comparto investirà in obbligazioni di emittenti privati dei paesi emergenti e industrializzati, nonché in obbligazioni di emittenti sovrani, semi sovrani e parastatali dei paesi industrializzati. Per paesi emergenti si intendono quelli che al momento dell'investimento sono considerati in via di sviluppo dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca mondiale, dalla Società finanziaria internazionale (SFI) o da una delle grandi banche di investimento o che sono presenti negli indici JP Morgan Emerging Markets.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in titoli emessi in euro, in valute dei paesi emergenti o in dollari statunitensi. Di norma, il rischio di cambio non è coperto. Ciononostante, in casi eccezionali e in funzione delle prospettive di valutazione, alcune valute possono essere coperte.

Il comparto potrà investire fino al 25% massimo del patrimonio netto in:

- obbligazioni convertibili;
- obbligazioni munite di warrant su valori mobiliari;
- obbligazioni indicizzate o più in generale in qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria;
- prodotti strutturati.

In conformità all'articolo 41 (1) a) – d) e 41 (2) a) della legge del 2010 e dell'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008, come pure del punto 17 delle raccomandazioni CESR/07-044b., i prodotti strutturati saranno qualificati come valori mobiliari.

Nel caso in cui i prodotti strutturati in cui investe il comparto comprendano strumenti derivati, i prodotti derivati devono rispettare i limiti d'investimento ripresi nel punto 6.10 del Prospetto informativo. Inoltre, i sottostanti degli strumenti derivati incorporati devono essere costituiti da attivi idonei.

I sottostanti possono essere composti, tra gli altri:

- da singole obbligazioni;
- da panieri di obbligazioni;
- da prodotti obbligazionari quotati in borsa;
- da indici di tassi di cambio valutari.

Entro i limiti previsti dalla legge, il comparto può investire in

liquidità o in strumenti del mercato monetario.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni dei capitoli 5 e 6 del prospetto informativo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Il comparto potrà inoltre fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali futures su obbligazioni, cambio a termine su valute convertibili o meno, swap) a fini di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio. Il rischio complessivo connesso agli investimenti in prodotti derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto.

Valuta di riferimento > USD

Orizzonte temporale > > 3 anni

La politica di investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni delle borse.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni (“Commitment approach”)

Fattori di rischio > Gli investitori sono pregati di consultare il capitolo 7 del presente Prospetto informativo, “Rischi associati a un investimento nella SICAV”, al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in tale comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore > BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL'AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione > Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.

Commissione di rimborso > Nessuna

Commissione di conversione > Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione

> Azioni di classe A e B:

Max. 0,6% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto.

Azioni di classe BI:

Max. 0,3% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata.

Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.

Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti)

> Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto.

Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto.

Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto.

I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente.

I suddetti oneri sono IVA esclusa.

Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale

> Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Altre commissioni e spese

> Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, di cui all'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione

>

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU1305479310	USD
Classe B	LU1305479401	USD
Classe BI	LU1484145211	USD

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo “Descrizione delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione” del Prospetto informativo per prendere conoscenza dei criteri di idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni

> Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e di regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni

> Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION di un Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di quest'ultimo con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo

		successivo al Giorno di valutazione. Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto. Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV. Gli ordini di sottoscrizione iniziale saranno accettate dal 15 ottobre 2015 al 10 novembre 2015 al prezzo iniziale di 100 per azione. La data di pagamento è il 13 novembre 2015. Il primo NAV è quello del 16 novembre 2015.
Giorno di valutazione	>	Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo. Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato il giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.
Pubblicazione del NAV	>	Presso la sede legale della SICAV
Quotazione alla borsa di Lussemburgo	>	No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti	>	EUROPEAN FUND ADMINISTRATION Tel.: +352 48 48 80 582 Fax: +352 48 65 61 8002
Richieste di documenti	>	Tel.: +352 49 924 1 Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL - CORPORATE BOND OPPORTUNITIES

POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivo del comparto > Ricerca di un rendimento e di una plusvalenza di capitale a fronte di una volatilità moderata.

Politica di investimento >

Il comparto investe almeno due terzi del patrimonio netto, senza limiti geografici, di scadenza e monetari, in obbligazioni a tasso d'interesse fisso o variabile (compresi gli "High Yield Bond") di emittenti privati e quasi-sovrani di paesi sviluppati ed emergenti. Con l'espressione emittenti quasi-sovrani sono definite le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. Gli investimenti non sono soggetti a limiti settoriali.

Per paesi emergenti si intendono quelli che al momento dell'investimento sono considerati in via di sviluppo dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca mondiale, dalla Società finanziaria internazionale o da una delle grandi banche d'investimento o che sono presenti negli indici JP Morgan sul debito dei paesi emergenti.

Gli investimenti sono effettuati in titoli emessi in qualunque valuta dei paesi sviluppati ed emergenti.

Almeno il 60% delle obbligazioni a tasso fisso o variabile avrà ricevuto un rating "Investment Grade" da un'agenzia di rating riconosciuta (ad esempio, Standard & Poors). Per le emissioni prive di rating, le obbligazioni vengono selezionate in funzione del rating dell'emittente.

Il patrimonio residuo del portafoglio potrà essere investito in:

- obbligazioni munite di warrant su valori mobiliari,
- obbligazioni indicizzate,
- qualsiasi valore mobiliare rappresentativo di un'emissione obbligazionaria.
- Prodotti strutturati

In conformità all'articolo 41 (1) a) – d) e 41 (2) a) della legge del 2010 e dell'articolo 2 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008, come pure del punto 17 delle raccomandazioni CESR/07-044b, i prodotti strutturati saranno qualificati come valori mobiliari.

Nel caso in cui i prodotti strutturati in cui investe il comparto comprendano strumenti derivati, i prodotti derivati devono rispettare i limiti d'investimento ripresi nel punto 6.10 del Prospetto informativo. Inoltre, i sottostanti degli strumenti derivati incorporati devono essere costituiti da attivi idonei.

I sottostanti possono essere composti, tra gli altri:

- da singole obbligazioni;
- da panieri di obbligazioni;
- da prodotti obbligazionari quotati in borsa;

- da indici di tassi di cambio valutari.

A fini di allocazione delle proprie liquidità, il comparto potrà investire in:

- depositi in contanti,
- strumenti del mercato monetario,
- OICVM e altri OICR investiti a loro volta in depositi in contanti e/o strumenti del mercato monetario.

Secondo le condizioni di mercato e/o le prospettive offerte dai mercati, il comparto potrà detenere fino al 100% del patrimonio netto in liquidità.

Nel perseguimento del suo obiettivo e nel rispetto delle disposizioni dei capitoli 5 e 6 del prospetto informativo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in OICVM e altri OICR.

Il comparto potrà inoltre fare ricorso a prodotti e strumenti derivati (quali futures su obbligazioni, cambio a termine su valute convertibili o meno) a fini di copertura o di ottimizzazione dell'esposizione del portafoglio. Il rischio complessivo connesso agli investimenti in prodotti derivati non può superare il valore patrimoniale netto del comparto.

Di norma, il rischio di cambio del portafoglio non è coperto. Tuttavia, secondo il contesto e la valutazione del gestore, potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Valuta di riferimento > EUR

Orizzonte di investimento > >3 anni

La politica d'investimento del comparto è indicata per investitori interessati ai mercati finanziari e alla ricerca di una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo.

L'investitore deve essere disposto ad accettare perdite significative dovute alle fluttuazioni dei mercati finanziari.

Metodo di gestione dei rischi > Approccio basato sugli impegni (“Commitment approach”)

Fattori di rischio > Si invitano gli investitori a consultare la sezione 7 "Rischi associati a un investimento nella SICAV" del presente Prospetto informativo al fine di conoscere i potenziali rischi legati a un investimento in questo comparto.

GESTORE E/O CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

Gestore > BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Lussemburgo soggetta alla sorveglianza della COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), Lussemburgo.

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DELL’AZIONISTA

Commissione di sottoscrizione > Massimo il 5%, spettante agli agenti collocatori. Spetta ad ogni agente collocatore decidere quale commissione di sottoscrizione prelevare.

Commissione di rimborso > Nessuna

Commissione di conversione > Nessuna

COMMISSIONI E SPESE A CARICO DEL COMPARTO

Commissione di gestione > La commissione di gestione varia in funzione della classe di azioni cui viene applicata.

Azioni di classe A e B:

Max 0,60% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata.

Azioni di classe BI:

Max 0,30% annuo in base al patrimonio netto medio della classe di azioni interessata.

Inoltre, la Società di gestione può applicare, a carico dei comparti, delle spese per la ricerca finanziaria utilizzata dalla Società di gestione nell'ambito della gestione dei comparti stessi.

Compenso della Banca depositaria (eccetto i costi di transazione e le spese dovute a banche corrispondenti) > Spese di custodia allo 0,04% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto.

Spese di depositario allo 0,02% annuo massimo basate sul patrimonio netto medio del comparto con un minimo di EUR 1.250 mensili per comparto.

Spese di monitoraggio dei flussi di liquidità di EUR 800 mensili massimo per il comparto.

I costi per la funzione di corrispondente e quelli di transazione sono fatturati separatamente.

I suddetti oneri sono IVA esclusa.

Altre commissioni della Società di gestione e commissione di Amministrazione centrale > Max. 0,25% annuo in base al patrimonio netto medio del comparto, con un importo minimo non superiore a 35.000 EUR l'anno.

Altre commissioni e spese > Il comparto prende inoltre a suo carico altre spese di gestione, specificate in dettaglio nell'articolo 31 dello statuto della SICAV.

COLLOCAMENTO DELLE AZIONI

Classi di azioni offerte per la sottoscrizione >

Classe di azioni	Codice ISIN	Valuta
Classe A	LU0093571064	EUR
Classe B	LU0093571148	EUR
Classe BI	LU1761736294	EUR

Si invitano gli investitori a consultare il capitolo "Descrizione

delle azioni, diritti degli azionisti e politica di distribuzione" del Prospetto informativo per informarsi in merito ai criteri d'idoneità delle classi di azioni.

Forma delle azioni > Le azioni possono essere emesse sotto forma di:

1. azioni nominative registrate a nome dell'investitore nel registro degli azionisti; o
2. azioni al portatore dematerializzate e/o azioni al portatore sotto forma di certificato globale depositato presso un sistema di compensazione e regolamento.

Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni > Gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione pervenuti entro le ore 12.00 presso EUROPEAN FUND ADMINISTRATION di un Giorno di valutazione sono accettate sulla base del NAV di tale Giorno di valutazione con applicazione delle commissioni sopra descritte. Le sottoscrizioni e i rimborsi devono essere regolati entro il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di valutazione.

Pertanto, gli ordini di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono trasmessi dagli investitori a NAV sconosciuto.

Si segnala agli investitori che la SICAV non autorizza le cosiddette pratiche di "Market Timing". La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione e di conversione impartita da un investitore sospettato dalla SICAV di utilizzare tali pratiche, nonché il diritto di adottare tutte le misure eventualmente ritenute necessarie per tutelare gli altri investitori della SICAV.

Giorno di valutazione > Ogni normale giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il Valore Patrimoniale Netto sarà determinato sulla base degli ultimi prezzi disponibili il Giorno di valutazione e sarà effettivamente calcolato nel giorno lavorativo bancario in Lussemburgo successivo al Giorno di valutazione.

Pubblicazione del NAV > Presso la sede legale della SICAV

Quotazione alla borsa di Lussemburgo > No

PUNTI DI CONTATTO

Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni e trasferimenti > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION

Tel.: +352 48 48 80 582
Fax: +352 48 65 61 8002

Richieste di documenti > Tel.: +352 49 924 1
Sito Internet: www.banquedeluxembourg.com

BL

Statuto

TITOLO I. - DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE - DURATA - OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art 1. Denominazione

È costituita tra i soci fondatori e tutti coloro che diventeranno in seguito azionisti una société anonyme nella forma di società d'investimento multicomparto a capitale variabile denominata **BL** (LA "Società"). La Società è altresì autorizzata ad utilizzare come denominazione commerciale per la sua attività il nome di **BANQUE DE LUXEMBOURG funds**.

Art. 2. Sede legale

La sede legale della Società è ubicata a Luxembourg-Ville, Granducato del Lussemburgo. La Società può deliberare, mediante semplice decisione del consiglio di amministrazione, l'istituzione di succursali o altri uffici sia nel Granducato di Lussemburgo che all'estero. All'interno del comune di Lussemburgo, la sede legale può essere trasferita con semplice delibera del Consiglio di amministrazione. Se consentito e nella misura consentita dalla legge, il consiglio di amministrazione può altresì decidere di trasferire la sede legale della Società in un altro luogo del Granducato del Lussemburgo.

Qualora il Consiglio di amministrazione ritenga che si siano verificati o siano imminenti eventi straordinari, di ordine politico o militare, di natura tale da compromettere la normale attività presso la sede legale o la comunicazione agevole con la stessa ovvero della sede legale con l'estero, esso potrà trasferirla provvisoriamente all'estero fino alla completa cessazione di tali circostanze anomale; tale misura provvisoria non avrà tuttavia alcun effetto sulla nazionalità della Società, la quale, nonostante tale trasferimento provvisorio, rimarrà lussemburghese.

Art. 3. Durata

La società è costituita per una durata illimitata. Può essere sciolta con delibera dell'Assemblea generale degli azionisti deliberante con le stesse modalità previste in materia di modifica dello statuto.

Art. 4 Oggetto

L'oggetto esclusivo della Società consiste nell'investimento del patrimonio di cui essa dispone in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altre attività consentite dalla Parte I della legge del 17 dicembre del 2010 sugli organismi di investimento collettivo ("Legge del 2010"), con l'obiettivo di frazionare i rischi di investimento e di consentire ai suoi azionisti di beneficiare dei risultati della gestione del suo portafoglio. La Società può adottare tutte le misure ed effettuare tutte le operazioni che riterrà necessarie per il conseguimento e lo sviluppo del suo oggetto, nel senso più ampio ai sensi della Parte I della Legge del 2010.

TITOLO II. - CAPITALE SOCIALE - CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

Art. 5. Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è rappresentato da azioni interamente liberate, senza valore nominale. Il capitale della Società è denominato in euro e sarà in qualsiasi momento pari alla somma dell'equivalente in euro del patrimonio netto di tutti i comparti della Società secondo quanto definito all'articolo 13 del presente statuto. Il capitale sociale minimo della Società è pari a un milione duecentocinquantamila euro (1.250.000,00 EUR) o importo equivalente nella valuta del capitale sociale. Il capitale sociale minimo deve essere raggiunto entro 6 mesi a partire dall'approvazione della Società.

Art. 6. Comparti e classi di azioni

Le azioni possono, per delibera del consiglio di amministrazione, appartenere a comparti diversi (e possono essere, per delibera del consiglio di amministrazione, denominate in valute diverse) e

il prodotto dell'emissione delle azioni di ciascun comparto sarà investito, conformemente alla politica di investimento stabilita dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti di investimento stabiliti dalla Legge del 2010 e, se del caso, determinati dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può decidere di istituire, per ogni comparto, classi di azioni le cui caratteristiche sono descritte nel prospetto informativo della Società ("Prospetto informativo").

Le azioni di una classe possono distinguersi dalle azioni di una o più altre classi in base a caratteristiche quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, la struttura delle commissioni e la politica di distribuzione o di copertura dei rischi specifici, che saranno determinate dal consiglio di amministrazione. Qualora vengano istituite delle classi di azioni, i riferimenti ai comparti nel presente statuto dovranno, per quanto necessario, essere interpretati come riferimenti a tali classi.

Ciascuna azione intera conferisce al detentore un diritto di voto alle assemblee generali degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione potrà decidere una divisione e un consolidamento delle azioni di un comparto o di una classe di azioni della Società.

Art. 7. Forma delle azioni

Le azioni devono essere interamente liberate e sono emesse senza valore nominale. Tutte le azioni di qualunque comparto e classe potranno:

1. essere emesse in forma nominativa a nome del sottoscrittore, evidenziata mediante iscrizione del sottoscrittore nel registro degli azionisti. L'iscrizione del sottoscrittore nel registro potrà essere oggetto di conferma scritta. Non verrà emesso alcun certificato nominativo.
   La tenuta del registro degli azionisti è affidata alla Società o ad una o più persone giuridiche a ciò designate dalla Società stessa. L'iscrizione deve indicare il nome di ogni titolare di azioni nominative, la sua residenza o domicilio eletto e il numero di azioni nominative detenute. Ogni trasferimento di azioni nominative, inter vivos o per causa morte, viene iscritto nel registro degli azionisti.
   Qualora l'azionista nominativo non fornisca alla Società tale indirizzo, il fatto potrà essere annotato nel registro degli azionisti e in tal caso varrà come indirizzo dell'azionista la sede legale della Società o qualsiasi altro indirizzo stabilito dalla stessa, fintanto che l'azionista non ne indichi uno diverso. L'azionista può far modificare in qualsiasi momento l'indirizzo annotato nel registro degli azionisti con dichiarazione scritta inviata alla Società presso la sede legale o mediante qualsiasi altro mezzo ritenuto accettabile dalla Società.

   L'azionista nominativo è tenuto a comunicare alla Società qualsiasi modifica dei propri dati personali riportati nel registro degli azionisti, al fine di consentire alla Società l'aggiornamento di tali dati personali.

2. essere detenute e scambiate dall'intermediario di una stanza di compensazione nota.

La legge lussemburghese del 28 luglio 2014 relativa all'immobilizzazione delle azioni e quote al portatore prevede che le quote al portatore debbano essere consegnate e immobilizzate presso il depositario della SICAV ai sensi della suddetta legge e che i loro titolari debbano essere iscritti al registro delle azioni al portatore tenuto dal suddetto depositario.

In tal caso, la Società ha diritto di addebitare all'azionista le spese sostenute.

Se, e nella misura in cui, ciò sia consentito dalla legge e dai regolamenti lussemburghesi, il consiglio di amministrazione potrà decidere, a propria esclusiva discrezione, in merito a uno scambio obbligatorio di azioni al portatore con azioni nominative, previa pubblicazione di apposita comunicazione in uno o più mezzi di comunicazione stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Le azioni possono essere emesse in frazioni, nella misura prevista dal Prospetto informativo. I diritti relativi alle frazioni di azioni sono esercitati in misura proporzionale alla frazione detenuta dall'azionista, tranne per il diritto di voto, che può essere esercitato soltanto per un numero intero di azioni.

La Società riconosce un solo titolare per ogni azione. Se la proprietà di un'azione è congiunta, la Società ha il diritto di sospendere l'esercizio di tutti i diritti inerenti all'azione fintanto che non venga designata un'unica persona come proprietaria nei confronti della Società stessa.

Art. 8. Emissione e sottoscrizione di azioni

Nell'ambito di ogni comparto, il consiglio di amministrazione è autorizzato a emettere, in qualsiasi momento e senza limite, azioni supplementari interamente liberate, senza riservare agli azionisti esistenti alcun diritto privilegiato di sottoscrizione.

Quando la Società offre azioni in sottoscrizione, il prezzo per azione è pari al suo valore patrimoniale netto determinato ai sensi del presente statuto, qualunque sia il comparto e la classe a titolo dei quali l'azione è emessa. Le sottoscrizioni vengono accettate sulla base del prezzo stabilito per il Giorno di valutazione applicabile, così come previsto dal Prospetto informativo della Società. Tale prezzo potrà essere maggiorato di spese e commissioni, inclusa la diluizione, stipulate nel Prospetto informativo. Il prezzo così determinato sarà dovuto entro la scadenza consueta, secondo quanto più dettagliatamente stabilito nel Prospetto informativo e a partire dal Giorno di valutazione applicabile.

Salvo disposizioni contrarie nel Prospetto informativo, le domande di sottoscrizione possono essere espresse in numero di azioni o sotto forma di importo.

Gli ordini di sottoscrizione accettate dalla Società sono definitive e vincolanti per il sottoscrittore salvo i casi in cui il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni da sottoscrivere sia sospeso. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può, ma non è tenuto a, consentire una modifica o l'annullamento di una richiesta di sottoscrizione in caso di errore manifesto in capo al sottoscrittore, a condizione che tale modifica o annullamento non vengano effettuati a detrimento degli altri azionisti della Società. Analogamente, il consiglio di amministrazione della Società ha il diritto, ma non l'obbligo, di annullare la richiesta di sottoscrizione qualora la banca depositaria non abbia ricevuto il prezzo di sottoscrizione entro la scadenza consueta, stabilita in modo dettagliato nel Prospetto informativo a partire dal Giorno di valutazione applicabile. Qualsiasi prezzo di sottoscrizione che sia stato già ricevuto dalla banca depositaria al momento della decisione in merito all'annullamento della richiesta di sottoscrizione verrà restituito ai sottoscrittori interessati senza l'applicazione di alcun interesse.

Il consiglio di amministrazione della Società può altresì, a propria esclusiva discrezione, decidere di annullare l'offerta iniziale di azioni in sottoscrizione, per un comparto o per una o più classi. In questo caso, i sottoscrittori che abbiano già presentato richieste di sottoscrizione saranno informati nella debita forma e, in deroga al paragrafo precedente, gli ordini di sottoscrizione ricevute saranno annullate. Qualsiasi pagamento del prezzo di sottoscrizione che sia già stato ricevuto dalla banca depositaria sarà restituito ai sottoscrittori interessati senza applicazione di alcun interesse.

In linea generale, in caso di rifiuto del consiglio di amministrazione della Società di una richiesta di sottoscrizione, qualsiasi pagamento del prezzo di sottoscrizione che sia già stato ricevuto dal depositario al momento della decisione in merito al rifiuto, sarà restituito ai sottoscrittori interessati senza applicazione di alcun interesse a meno che specifiche disposizioni di carattere legale o normativo impediscano la restituzione del prezzo di sottoscrizione.

Le azioni vengono emesse esclusivamente previa accettazione della relativa richiesta di sottoscrizione. Per le azioni emesse a seguito di accettazione di una richiesta di sottoscrizione corrispondente ma per le quali il prezzo di sottoscrizione, intero o parziale, non sia ancora stato ricevuto dalla Società, tale prezzo di sottoscrizione o la parte del prezzo di sottoscrizione non ancora ricevuta dalla Società sarà considerata come un credito della stessa Società verso il sottoscrittore interessato.

Le sottoscrizioni possono altresì essere effettuate mediante conferimento di valori mobiliari e di altre attività ammesse, diverse dal denaro contante, previo consenso del consiglio di amministrazione, il quale può rifiutare la propria autorizzazione a sua esclusiva discrezione e senza giustificazione. Tali valori mobiliari e altre attività ammesse devono essere conformi alla politica e alle limitazioni agli investimenti definite per ciascun comparto. Essi sono valutati conformemente ai principi di valutazione previsti nel Prospetto informativo e nel presente statuto.

Se e nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali o dal consiglio di amministrazione, tali conferimenti saranno oggetto di una relazione della società di revisione autorizzata della Società. Le spese relative a una sottoscrizione mediante conferimento in natura non saranno sostenute dalla Società a meno che il consiglio di amministrazione ritenga che tale sottoscrizione in natura sia vantaggiosa per la Società, nel qual caso tali spese potranno essere sostenute, interamente o parzialmente, dalla Società.

Il consiglio di amministrazione può delegare a qualunque amministratore o altra persona giuridica autorizzati a questo scopo dalla Società il potere di accettare le sottoscrizioni e di ricevere il pagamento del prezzo delle nuove azioni da emettere.

Qualsiasi sottoscrizione di nuove azioni deve, a pena di nullità, essere interamente liberata. Le azioni emesse comportano gli stessi diritti delle azioni esistenti nel giorno dell'emissione.

Il consiglio di amministrazione può, in qualsiasi momento, respingere gli ordini di sottoscrizione a sua discrezione e senza motivazione.

Art. 9. Rimborso delle azioni

Ogni azionista ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Società il rimborso di una parte o della totalità delle azioni in suo possesso.

Il prezzo di rimborso per azione sarà pari al suo valore patrimoniale netto calcolato per ciascuna classe di azioni, conformemente al presente statuto. I rimborsi si basano sul prezzo stabilito per il Giorno di valutazione applicabile, determinato in conformità con il Prospetto informativo. Il prezzo di rimborso può essere decurtato delle commissioni di rimborso e delle spese e commissioni di diluizione stabilite nel Prospetto informativo. Il regolamento del rimborso deve essere effettuato nella valuta della classe di azioni ed è pagabile entro la scadenza prevista, secondo quanto stabilito in dettaglio nel Prospetto informativo e a partire dal Giorno di valutazione in questione.

Né la Società né il consiglio di amministrazione possono essere ritenuti responsabili in caso di mancato o tardivo pagamento del prezzo di rimborso qualora tale mancato o tardivo pagamento sia dovuto all'applicazione di limitazioni sui cambi o ad altre circostanze che esulano dal controllo della Società e/o del consiglio di amministrazione.

Ogni richiesta di rimborso deve essere presentata dall'azionista (i) per iscritto presso la sede legale della Società o presso un'altra persona giuridica cui sia stato conferito un mandato per il rimborso delle azioni o (ii) mediante richiesta presentata tramite qualsiasi mezzo elettronico ritenuto accettabile dalla Società. Tale richiesta dovrà specificare il nome dell'investitore, il comparto, la classe, il numero di azioni o l'importo da rimborsare, nonché le istruzioni di pagamento del prezzo del rimborso e/o qualsiasi altra informazione indicata nel Prospetto informativo o nel modulo di rimborso disponibile su richiesta presso la sede legale della Società o presso un'altra persona giuridica cui sia stato conferito un mandato per trattare il rimborso delle azioni. La richiesta di rimborso deve essere accompagnata, se del caso, dai documenti necessari a effettuarne il trasferimento nonché da qualsiasi documento e informazione supplementari richiesti dalla Società o da qualsiasi soggetto autorizzato dalla Società prima che si possa procedere al pagamento del prezzo di rimborso.

Gli ordini di rimborso accettate dalla Società sono definitive e vincolanti per l'azionista che ha richiesto il rimborso, salvo i casi in cui il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni da rimborsare sia sospeso. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può, ma non è tenuto a, consentire una modifica o l'annullamento di una richiesta di rimborso in caso di errore manifesto in capo all'azionista che ha presentato la richiesta di rimborso, a condizione che tale modifica o annullamento non vengano effettuati a detrimento degli altri azionisti della Società.

Le azioni riscattate dalla Società saranno annullate.

Previo consenso dell'azionista o degli azionisti interessati, il consiglio di amministrazione può decidere, in determinati casi, di effettuare pagamenti in natura, nel rispetto del principio della parità di trattamento degli azionisti, assegnando all'azionista o agli azionisti che hanno presentato richiesta di rimborso delle loro azioni dei valori mobiliari o valori diversi da valori mobiliari e dei contanti appartenenti al portafoglio del comparto interessato, aventi valore pari al prezzo di

rimborso delle azioni. Nella misura prevista dalla legge e dalla regolamentazione applicabili o dal consiglio di amministrazione, qualsiasi pagamento in natura deve essere oggetto di valutazione in una relazione della società di revisione della autorizzata della Società e sarà effettuato in modo equo. I costi supplementari generati dai rimborsi in natura saranno sostenuti dagli azionisti interessati, a meno che il consiglio di amministrazione ritenga che tali rimborsi in natura siano vantaggiosi per la Società, nel qual caso tali costi supplementari potranno essere sostenuti, interamente o parzialmente, dalla Società.

Il consiglio di amministrazione può delegare a (i) qualunque amministratore o (ii) altra persona giuridica autorizzata a questo scopo dalla Società il potere di accettare i rimborsi e pagare il prezzo delle azioni da rimborsare.

In caso di richiesta di rimborso e/o di conversione relativa a un comparto che abbia come oggetto il 10% o più del patrimonio netto del comparto oppure una soglia inferiore al 10% ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione, quest'ultimo potrà:

- rinviare il pagamento del prezzo di rimborso di tali richieste a una data alla quale la Società avrà venduto le attività necessarie e in cui la stessa disporrà dei proventi di tali vendite;

- rinviare completamente o parzialmente tali richieste a un altro Giorno di valutazione stabilito dal consiglio di amministrazione, dopo che la Società avrà venduto le attività necessarie, tenendo conto dell'interesse degli azionisti nel loro complesso e quando potrà disporre dei proventi di tali vendite. Tali richieste avranno la priorità rispetto a tutte le altre richieste.

Inoltre, la Società può rinviare il pagamento di qualsiasi richiesta di rimborso e/o di conversione relativa a un comparto:

- se una delle borse valori e/o altri mercati a cui il comparto interessato è esposto in modo considerevole, secondo il giudizio del consiglio di amministrazione, sono chiusi; o

- se le operazioni sulle borse valori e/o altri mercati a cui il comparto interessato è esposto in modo considerevole, secondo il giudizio del consiglio di amministrazione, sono limitate o sospese.

Se, a seguito dell'accettazione e dell'esecuzione di una richiesta di rimborso, il valore delle azioni rimanenti detenute dall'azionista in un comparto o in una classe di azioni risulta inferiore all'importo minimo eventualmente stabilito dal consiglio di amministrazione per il comparto o la classe di azioni in questione, il consiglio di amministrazione ha facoltà di supporre che tale azionista abbia richiesto il rimborso di tutte le azioni detenute in tale comparto o classe di azioni. In questo caso e a propria esclusiva discrezione, il consiglio di amministrazione può procedere al rimborso forzoso delle azioni restanti ancora detenute dall'azionista nel comparto o nella classe in questione.

Art. 10. Conversione delle azioni

Nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal consiglio di amministrazione, ogni azionista ha il diritto di passare da un comparto a un altro o da una classe di azioni ad un'altra e di richiedere la conversione delle azioni detenute a titolo di un comparto o di una determinata classe di azioni in azioni di un altro comparto o di un'altra classe.

La conversione si basa sul valore patrimoniale netto, determinato ai sensi del presente statuto, della classe o classi di azioni dei comparti interessati nel Giorno di valutazione comune stabilito conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo e tenuto conto, ove applicabile, del tasso di cambio in vigore tra le valute dei due comparti o classi di azioni in tale Giorno di valutazione. Il consiglio di amministrazione potrà stabilire i limiti che reputerà necessari in termini di frequenza delle conversioni e assoggettare queste ultime al pagamento di spese che determinerà in misura ragionevole.

Gli ordini di conversione accettate dalla Società sono definitive e vincolanti per l'azionista che ha richiesto la conversione, salvo i casi in cui il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni interessate dall'operazione di conversione sia sospeso. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può, ma non è tenuto a, consentire una modifica o l'annullamento di una richiesta di conversione

in caso di errore manifesto in capo all'azionista che ha presentato la richiesta di conversione, a condizione che tale modifica o annullamento non vengano effettuati a detrimento degli altri azionisti della Società.

Ogni richiesta di conversione deve essere presentata dall'azionista (i) per iscritto presso la sede legale della Società o presso un'altra persona giuridica cui sia stato conferito un mandato per la conversione delle azioni o (ii) mediante richiesta presentata tramite qualsiasi mezzo elettronico ritenuto accettabile dalla Società. La richiesta dovrà specificare il nominativo dell'investitore, il comparto e la classe delle azioni detenute, il numero di azioni o l'importo da convertire, nonché il comparto e la classe di azioni da ottenere in seguito alla conversione, nonché qualsiasi altra informazione indicata nel Prospetto informativo o nel modulo di conversione disponibile su richiesta presso la sede legale della Società o presso altra persona giuridica a cui sia stato conferito il mandato per la conversione delle azioni.

Il consiglio di amministrazione può fissare una soglia minima di conversione per ogni classe di azioni. Tale soglia può essere espressa in numero di azioni e/o importo.

Il consiglio di amministrazione può decidere di attribuire agli azionisti che hanno richiesto la conversione le eventuali frazioni di azioni derivanti dal passaggio o di versare agli stessi un importo liquido corrispondente a tali frazioni.

Le azioni convertite in altre azioni saranno annullate.

Il consiglio di amministrazione può delegare a (i) qualunque amministratore o (ii) altra persona giuridica autorizzata a questo scopo dalla Società il potere di accettare le conversioni e di pagare o ricevere il pagamento del prezzo delle azioni convertite.

In caso di richiesta di rimborso e/o di conversione relativa a un comparto che abbia come oggetto il 10% o più del patrimonio netto del comparto oppure una soglia inferiore al 10% ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione, quest'ultimo potrà:

- rinviare il pagamento del prezzo di rimborso di tali richieste a una data alla quale la Società avrà venduto le attività necessarie e in cui la stessa disporrà dei proventi di tali vendite;

- rinviare completamente o parzialmente tali richieste a un altro Giorno di valutazione stabilito dal consiglio di amministrazione, dopo che la Società avrà venduto le attività necessarie, tenendo conto dell'interesse degli azionisti nel loro complesso e quando potrà disporre dei proventi di tali vendite. Tali richieste avranno la priorità rispetto a tutte le altre richieste.

Inoltre, la Società può rinviare il pagamento di qualsiasi richiesta di rimborso e/o di conversione relativa a un comparto:

- se una delle borse valori e/o altri mercati a cui il comparto interessato è esposto in modo considerevole, secondo il giudizio del consiglio di amministrazione, sono chiusi; o

- se le operazioni sulle borse valori e/o altri mercati a cui il comparto interessato è esposto in modo considerevole, secondo il giudizio del consiglio di amministrazione, sono limitate o sospese.

Il consiglio di amministrazione può respingere qualsiasi richiesta di conversione per un importo inferiore all'importo minimo di conversione stabilito, se del caso, dallo stesso consiglio di amministrazione e indicato nel Prospetto informativo.

Se, a seguito dell'accettazione e dell'esecuzione di una richiesta di conversione, il valore delle azioni rimanenti detenute dall'azionista nel comparto o nella classe di azioni a partire dai quali si richiede la conversione risulta inferiore all'importo minimo eventualmente stabilito dal consiglio di amministrazione per il comparto o la classe di azioni in questione, il consiglio di amministrazione ha facoltà di supporre che tale azionista abbia richiesto la conversione di tutte le azioni detenute in tale comparto o classe di azioni. In questo caso e a propria esclusiva discrezione, il consiglio di amministrazione può procedere alla conversione forzosa delle azioni restanti ancora detenute dall'azionista nel comparto o nella classe a partire dai quali viene richiesta la conversione.

Art. 11. Trasferimento delle azioni

Ogni trasferimento di azioni nominative, inter vivos o per causa morte, viene iscritto nel registro degli azionisti.

Il trasferimento di azioni nominative avviene mediante iscrizione nel registro a seguito della consegna alla Società dei documenti di trasferimento richiesti dalla stessa Società, inclusa una dichiarazione scritta di cessione annotata nel registro degli azionisti, datata e firmata dal cedente e dal cessionario o da loro mandatari in possesso di valida procura.

La Società potrà, qualora si tratti di azioni nominative, la persona nel cui nome le azioni sono iscritte nel registro degli azionisti, come il proprietario delle azioni e la Società non incorrerà in alcuna responsabilità nei confronti di terzi in capo alle operazioni riferite a queste azioni e avrà il diritto di disconoscere qualsiasi diritto, interesse o rivendicazione da parte di qualsiasi altro soggetto nei confronti di queste azioni. Queste disposizioni, tuttavia, non privano coloro che ne hanno diritto, della possibilità di richiedere l'iscrizione di azioni nominative nel registro degli azionisti o un cambiamento dell'iscrizione nel registro degli azionisti.

Art. 12. Limiti alla proprietà di azioni

La Società potrà limitare, ostacolare o impedire la proprietà di azioni a qualsiasi persona fisica o giuridica, inclusi i soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, come definiti di seguito.

La Società può inoltre stabilire i limiti che ritiene necessari per assicurare che nessuna azione della Società sia acquisita o detenuta da (a) soggetti in violazione delle leggi o disposizioni di qualsivoglia paese o autorità governativa, (b) qualsiasi soggetto la cui situazione, a giudizio del consiglio di amministrazione, possa esporre la Società o gli azionisti a rischi legali, fiscali o finanziari cui altrimenti la Società o gli azionisti non sarebbero stati esposti o (c) un soggetto residente negli Stati Uniti (ciascuno dei soggetti indicati ai punti (a), (b) e (c) definito nel seguito come "Soggetto inabilitato".

A tal fine:

1. La Società può rifiutare l'emissione di azioni e la registrazione del trasferimento di azioni, qualora appaia evidente che tale emissione o trasferimento avrebbe o potrebbe avere come conseguenza l'attribuzione della proprietà delle azioni a un Soggetto inabilitato.

2. La Società può chiedere a un qualsiasi soggetto iscritto nel registro degli azionisti o a qualsiasi altro soggetto che richieda la registrazione di un trasferimento di azioni, di fornire qualsiasi informazione e certificato considerati necessari, eventualmente accompagnati da una dichiarazione rilasciata sotto giuramento, al fine di determinare se tali azioni appartengano effettivamente o stiano per diventare proprietà di un Soggetto inabilitato.

3. La Società può procedere al rimborso forzoso delle azioni qualora ritenga che un Soggetto inabilitato, individualmente o unitamente ad altri soggetti, detenga azioni della Società oppure nel caso in cui le informazioni fornite da un azionista non fossero esatte oppure non siano più esatte. In tal caso, si applica la seguente procedura:

   a) La Società invierà un avviso (denominato di seguito "l'avviso di rimborso") all'azionista possessore delle azioni o che figuri nel registro degli azionisti come proprietario delle azioni; nell'avviso di rimborso saranno specificati le azioni oggetto del rimborso, il prezzo di rimborso da pagare e il luogo ove tale prezzo sarà pagato a beneficio dell'azionista. L'avviso di rimborso può essere inviato all'azionista mediante lettera raccomandata indirizzata al suo ultimo indirizzo noto o a quello che compare nel registro degli azionisti.

      A decorrere dalla chiusura degli uffici nel giorno specificato nell'avviso di rimborso, l'azionista in questione cessa di essere proprietario delle azioni indicate nello stesso avviso e il suo nome viene cancellato dal registro degli azionisti.

   b) Il prezzo al quale le azioni specificate nell'avviso di rimborso saranno rimborsate (il "prezzo di rimborso") è pari al prezzo di rimborso basato sul valore patrimoniale netto delle azioni della Società (ridotto, se del caso, secondo quanto previsto dal presente statuto)

immediatamente precedente all'avviso di rimborso. A decorrere dalla data dell'avviso di rimborso, l'azionista in questione perde tutti i suoi diritti di azionista.

c) Il pagamento del prezzo di rimborso viene effettuato nella valuta stabilita dal consiglio di amministrazione. Il prezzo di rimborso sarà depositato dalla Società a beneficio dell'azionista presso una banca, a Lussemburgo o altrove, specificata nell'avviso di rimborso. Tale banca verserà l'importo all'azionista in questione. Successivamente al pagamento del prezzo alle condizioni di cui sopra, nessun soggetto interessato alle azioni indicate nell'avviso di rimborso può far valere diritti sulle azioni stesse o esperire azioni contro la Società e il suo patrimonio, fatto salvo il diritto dell'azionista che compare come proprietario delle azioni di ricevere il prezzo di rimborso depositato (senza interessi) presso la banca.

d) L'esercizio, da parte della Società, dei poteri conferiti dal presente articolo è insindacabile e non può essere invalidato in base alla motivazione che non sussistevano prove sufficienti della proprietà delle azioni in capo a un soggetto o che un'azione apparteneva a un soggetto diverso da quello indicato dalla Società con l'invio dell'avviso di rimborso, all'unica condizione che la Società abbia esercitato i suoi poteri in buona fede.

4. In sede di assemblea generale degli azionisti, la Società può rifiutare il diritto di voto a qualsiasi Soggetto inabilitato e a qualunque azionista destinatario di un avviso di rimborso per quanto riguarda le azioni che sono state oggetto dell'avviso di rimborso.

L'espressione "soggetto residente negli Stati Uniti d'America" utilizzata nel presente statuto indica qualsiasi residente o cittadino degli Stati Uniti d'America o di uno dei territori o possedimenti sotto la giurisdizione statunitense, o i soggetti ordinariamente residenti (inclusi gli eredi dei soggetti, delle società o delle associazioni ivi costituite od organizzate). Tale definizione potrà essere modificata, se necessario, dal consiglio di amministrazione e indicata nel Prospetto informativo.

Se il consiglio di amministrazione è a conoscenza del fatto, o sospetta che un azionista detiene azioni ma non soddisfa più le condizioni di detenzione previste per il comparto o la classe di azioni in questione, la Società può:

- procedere al rimborso forzoso delle azioni in questione conformemente alla procedura di rimborso descritta in precedenza;
- procedere alla conversione forzosa delle azioni in azioni di un'altra classe all'interno dello stesso comparto per la quale l'azionista in questione soddisfi i criteri di detenzione (nella misura in cui esista una tale classe con caratteristiche simile in termini di, inter alia, obiettivo di investimento, politica di investimento, valuta di denominazione, frequenza di calcolo del valore patrimoniale netto e politica di distribuzione). La Società informerà l'azionista in questione in merito a tale conversione.

Art. 13. Calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni

Il valore patrimoniale netto di un'azione, qualunque sia il comparto e la classe nell'ambito della quale essa è emessa, è calcolato nella valuta scelta dal consiglio di amministrazione ed è determinato dividendo, nel Giorno di valutazione definito dal presente statuto, il patrimonio netto del comparto o della classe in questione per il numero di azioni emesse nell'ambito di tale comparto o classe.

Il patrimonio netto dei vari comparti viene valutato nel modo seguente:

Il patrimonio netto della Società è costituito dalle attività della Società, come definite di seguito, meno le passività della stessa, come definite di seguito, nel Giorno di valutazione nel quale è calcolato il valore patrimoniale netto per azione.

I. Le attività della Società comprendono:

a) tutte le disponibilità liquide in cassa o in deposito, compresi gli interessi maturati ma non ancora riscossi;

b) tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista, nonché le partite esigibili, ivi compresi i proventi della vendita di titoli non ancora riscossi;

c) tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti d'opzione o di sottoscrizione e altri investimenti e titoli di proprietà della Società;

d) tutti i dividendi e le distribuzioni che la Società dovrà ricevere in denaro o in titoli nella misura in cui la Società può ragionevolmente esserne a conoscenza (fermo restando che la Società potrà procedere a rettifiche per tener conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari dovute a pratiche quali la negoziazione ex-dividendo o ex-diritto);

e) tutti gli interessi maturati e non ancora riscossi prodotti dai titoli di proprietà della Società, salvo qualora tali interessi siano già incorporati nel capitale dei titoli;

f) le spese di costituzione della Società relativamente alla quota non ammortizzata;

g) tutte le altre attività, di qualunque natura, inclusi i risconti attivi.

Il valore di tali attività è determinato nel modo seguente:

a) Il valore delle disponibilità liquide in cassa o in deposito, degli effetti e delle cambiali pagabili a vista e dei conti attivi, dei risconti attivi e dei dividendi e degli interessi deliberati o giunti a scadenza ma non ancora riscossi, sarà rappresentato dal valore nominale di tali attività, salvo qualora risulti improbabile la riscossione; in quest'ultimo caso, il valore sarà determinato sottraendo l'importo che la Società riterrà opportuno al fine di riflettere il valore effettivo di tali attività.

b) Il valore di tutti i valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e strumenti finanziari derivati quotati in una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico viene determinato in base all'ultima quotazione di chiusura disponibile.

c) Nel caso in cui alcuni investimenti della Società siano quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato, che funzioni regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico e negoziati da operatori c.d. market-maker al di fuori del mercato borsistico sul quale gli investimenti sono quotati o del mercato sul quale sono negoziati, il consiglio di amministrazione potrà stabilire il mercato principale per gli investimenti in questione, che saranno da quel momento valutati all'ultima quotazione disponibile su tale mercato.

d) Gli strumenti finanziari derivati che non sono quotati su una borsa valori ufficiale o negoziati su qualsiasi altro mercato regolamentato, che funzioni regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico, saranno valutati in conformità con la prassi di mercato, che potrà essere descritta più dettagliatamente nel Prospetto informativo.

e) La liquidità e gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati sulla base del valore nominale maggiorato di un tasso di interesse oppure sulla base del costo ammortizzato. Tutte le altre attività possono, qualora tale metodo sia praticabile, essere valutate sulla stessa base.

f) Il valore dei titoli rappresentativi di qualsiasi organismo di investimento collettivo aperto sarà determinato in base all'ultimo valore patrimoniale netto ufficiale per quota o in base all'ultimo valore patrimoniale netto stimato qualora quest'ultimo sia più recente di quello ufficiale, a condizione che la SICAV sia certa che il metodo di valutazione utilizzato per tale stima sia coerente con quello impiegato per il calcolo del valore patrimoniale netto ufficiale.

g) Nella misura in cui

- i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario e/o gli strumenti finanziari derivati in portafoglio nel Giorno di valutazione non sono quotati o negoziati né in una borsa valori né su un altro mercato regolamentato e regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico o,
- nel caso di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o strumenti finanziari derivati quotati e negoziati in una borsa valori o in un siffatto altro mercato ma per i quali il prezzo determinato secondo quanto specificato al punto b) non è, secondo il giudizio del consiglio di amministrazione, rappresentativo del valore reale di tali valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o strumenti finanziari derivati o,
- per gli strumenti finanziari derivati trattati OTC e/o titoli rappresentativi di organismi di investimento collettivo, il prezzo determinato secondo quanto definito, rispettivamente,

ai punti d) e f) non è, secondo il parere del consiglio di amministrazione, rappresentativo del valore reale di tali strumenti finanziari derivati o titoli rappresentativi di organismi di investimento collettivo,

il consiglio di amministrazione effettua una stima del valore di realizzo probabile con prudenza e in buona fede.

h) I titoli denominati in una valuta diversa da quella dei rispettivi comparti sono convertiti all'ultimo tasso di cambio noto. Qualora tali tassi non siano disponibili, i tassi di cambio saranno determinati in buona fede.

i) Se i principi di valutazione descritti in precedenza non rispecchiano il metodo di valutazione comunemente utilizzato sui mercati specificati, oppure se tali principi di valutazione non appaiano adatti a determinare il valore del patrimonio della Società, il consiglio di amministrazione può stabilire altri principi di valutazione in buona fede e in conformità con i principi e le procedure di valutazione generalmente accettati.

j) Il consiglio di amministrazione è autorizzato ad adottare qualsivoglia altro principio appropriato per la valutazione del patrimonio della Società nel caso in cui circostanze eccezionali rendessero impossibile o inappropriata la valutazione del patrimonio sulla base dei criteri sopracitati.

k) Nei casi in cui ciò sia giustificato dagli interesse della Società o dei suoi azionisti (al fine, ad esempio, di evitare le pratiche di *market timing*), il consiglio di amministrazione può adottare qualsiasi misura appropriata, quale l'applicazione di un metodo di determinazione del prezzo esatto in modo da rettificare il valore del patrimonio della Società, secondo quanto descritto più dettagliatamente nel Prospetto informativo.

II. Le passività della Società comprendono:

a) tutti i prestiti, gli effetti maturati e le partite esigibili;

b) tutte le spese, maturate o dovute, compresi, secondo i casi, i compensi dei consulenti per gli investimenti, dei gestori, della società di gestione, della banca depositaria, dell'amministrazione centrale, dell'agente domiciliatario, dei mandatari e agenti della Società;

c) tutte le obbligazioni note, giunte o meno a scadenza, ivi comprese tutte le obbligazioni contrattuali in scadenza che prevedono pagamenti in denaro o in natura, compreso l'importo dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora distribuiti, laddove il Giorno di valutazione coincida con quello di determinazione dell'avente diritto;

d) un accantonamento adeguato per la taxe d'abonnement e altre imposte sul capitale e sul reddito, maturate fino al Giorno di valutazione e fissato dal consiglio di amministrazione nonché ulteriori accantonamenti autorizzati o approvati dal consiglio di amministrazione;

e) ogni altra obbligazione della Società, di qualunque natura, ad eccezione delle passività rappresentate dalle azioni della Società. Per valutare l'importo di tali passività, la Società prenderà in considerazione qualsiasi spesa da essa dovuta, ivi incluse le spese e commissioni descritte all'articolo 31 del presente statuto. Per la valutazione dell'ammontare di queste passività, la Società potrà tenere conto delle spese amministrative e di altro tipo, aventi carattere regolare o periodico, attraverso una stima per l'intero esercizio o qualsiasi altro periodo, suddividendone l'ammontare in proporzione alle frazioni del periodo considerato.

III. Il patrimonio netto di pertinenza di tutte le azioni di un comparto è costituito dalle attività del comparto meno le sue passività alla chiusura del Giorno di valutazione nel quale è calcolato il valore patrimoniale netto per azione.

Ferme restando le disposizioni legali e normative applicabili o una decisione del consiglio di amministrazione della Società, il valore patrimoniale netto delle azioni sarà definitivo e vincolante per i sottoscrittori, per gli azionisti che abbiano richiesto il rimborso o la conversione di azioni e per gli altri azionisti della Società.

Se, dopo la chiusura dei mercati in un dato Giorno di valutazione, un cambiamento significativo influenza i prezzi dei mercati su cui una porzione considerevole del patrimonio della Società è quotata o negoziata oppure un cambiamento significativo influenza i debiti e le passività della Società, il consiglio di amministrazione può, ma non è tenuto a,

effettuare il calcolo di un valore patrimoniale netto per azione rettificato relativamente a tale Giorno di valutazione, tenendo conto dei cambiamenti in questione. Il valore patrimoniale netto per azione rettificato sarà vincolante per i sottoscrittori, gli azionisti che abbiano richiesto il rimborso o la conversione di azioni e gli altri azionisti della Società.

Quando, nell'ambito di un dato comparto, una specifica classe è interessata da sottoscrizioni o rimborsi di azioni, il patrimonio netto del comparto di pertinenza di tutte le azioni di tale classe sarà incrementato o ridotto dell'importo netto ricevuto o pagato dalla Società a seguito di tali sottoscrizioni o rimborsi di azioni.

IV. Il consiglio di amministrazione fisserà per ciascun comparto un pool di attività che sarà attribuito, nel modo stabilito di seguito, alle azioni emesse nell'ambito del comparto in questione conformemente alle disposizioni del presente articolo. A tal fine:

1. I proventi risultanti dall'emissione delle azioni di un dato comparto saranno attribuiti, nei libri contabili della Società, a tale comparto, e le attività, le passività, i proventi e i costi relativi a tale comparto saranno attribuiti al medesimo.

2. Qualora un'attività derivi da un'altra attività, quest'ultima sarà attribuita, nei libri contabili della Società, allo stesso comparto al quale appartiene l'attività da cui essa deriva, e a ogni rivalutazione di un'attività, l'aumento o la diminuzione di valore sarà attribuito al comparto al quale tale attività appartiene.

3. Qualora la Società sostenga una passività connessa a un'attività di un dato comparto o a un'operazione effettuata in relazione a un'attività di un dato comparto, detta passività sarà attribuita a tale comparto.

4. Nel caso in cui un'attività o una passività della Società non possa essere attribuita a uno specifico comparto, tale attività o passività sarà attribuita a tutti i comparti in misura proporzionale al valore patrimoniale netto delle azioni emesse nell'ambito dei vari comparti.

5. In seguito al pagamento di dividendi da parte di azioni a distribuzione di un dato comparto, il valore patrimoniale netto di tale comparto di pertinenza di quelle azioni a distribuzione sarà ridotto dell'ammontare di tali dividendi.

6. Qualora più classi di azioni siano state create all'interno di un comparto conformemente al presente statuto, le regole di allocazione descritte in precedenza si applicheranno *mutatis mutandis* a tali classi.

V. **Ai fini di questo articolo**:

1. ogni azione della Società di cui sia stato richiesto il rimborso sarà considerata un'azione emessa ed esistente fino alla chiusura del Giorno di valutazione applicabile al rimborso di tale azione e, da tale giorno e sino al suo pagamento, il prezzo del rimborso sarà considerato una passività della Società;

2. ciascuna azione che la Società deve emettere in conformità con gli ordini di sottoscrizione ricevute sarà considerata emessa a decorrere dalla chiusura del Giorno di valutazione nel quale il suo prezzo di emissione è stato determinato e il suo prezzo sarà considerato come un credito della Società sino al ricevimento del relativo pagamento;

3. tutti gli investimenti, le disponibilità liquide o le altre attività della Società denominate in una valuta diversa da quella di riferimento di ciascun comparto saranno valutati tenendo conto degli ultimi tassi di cambio disponibili; e

4. nel Giorno di valutazione si procederà, nella misura possibile, a ogni acquisto o vendita di valori negoziati dalla Società.

VI. **Gestione di pool di attività comuni**

1. Il consiglio di amministrazione può investire e gestire per intero o parzialmente i pool di attività comuni costituiti per uno o più comparti (di seguito, i "Fondi partecipanti") qualora l'applicazione di tale formula sia conveniente alla luce dei settori di investimento considerati. Qualsiasi pool di attività esteso ("Pool di attività esteso") sarà innanzitutto costituito mediante conferimento di denaro o (fatte salve le limitazioni descritte di seguito) di altre attività appartenenti a ciascuno dei Fondi partecipanti. In seguito, il consiglio di amministrazione potrà, in determinati casi, effettuare ulteriori conferimenti che vadano ad aggiungersi al Pool di attività esteso. Il consiglio di amministrazione può inoltre trasferire attività dal Pool di attività esteso al Fondo partecipante interessato. Le attività diverse dalla

liquidità possono essere assegnate a un Pool di attività esteso solo nella misura in cui rientrano nell'ambito del settore di investimento del Pool di attività esteso in questione.

2. Il contributo di un Fondo partecipante a un Pool di attività esteso sarà valutato con riferimento a quote fittizie ("quote") di valore equivalente a quello del Pool di attività esteso. Al momento della costituzione di un Pool di attività esteso, il consiglio di amministrazione stabilirà, a propria esclusiva discrezione, il valore iniziale di una quota, che sarà denominato nella valuta che il consiglio di amministrazione ritiene appropriata e sarà assegnato a ciascuna quota di Fondo partecipante con un valore totale pari a quello dell'ammontare della liquidità (o al valore delle altre attività) conferita. Le frazioni di quote, calcolate secondo quanto indicato nel Prospetto informativo, saranno determinate dividendo il valore patrimoniale netto del Pool di attività esteso (calcolato come di seguito stabilito) per il numero delle quote esistenti.

3. Se vengono conferite, o ritirate, liquidità o altre attività a o da un Pool di attività esteso, la distribuzione delle quote del Fondo partecipante interessato sarà, secondo i casi, maggiorata o ridotta di un numero di quote determinato dividendo l'ammontare della liquidità o il valore delle attività conferite o ritirate per il valore effettivo di una quota. Qualora un conferimento venga effettuato in contanti, lo stesso può essere considerato, ai fini di questo calcolo, come ridotto di un ammontare che il consiglio di amministrazione considera appropriato e tale da riflettere gli oneri fiscali, le spese di contrattazione e di acquisto in cui si potrebbe incorrere a seguito dell'investimento della liquidità in questione. Nel caso di ritiro in contanti, un'aggiunta corrispondente può essere effettuata al fine di riflettere i costi in cui si potrebbe incorrere mediante il realizzo dei valori mobiliari e di altre attività facenti parte del Pool di attività esteso.

4. Il valore delle attività conferite, ritirate o facenti parte in qualsiasi momento di un Pool di attività esteso e il valore patrimoniale netto del Pool di attività esteso saranno stabiliti, *mutatis mutandis*, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, a condizione che il valore delle attività di cui sopra sia determinato il giorno in cui avviene il suddetto conferimento o ritiro.

5. I dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni aventi carattere reddituale percepiti nell'ambito delle attività di un Pool di attività esteso saranno immediatamente accreditati ai Fondi partecipanti, secondo i rispettivi diritti associati alle attività facenti parte del Pool di attività esteso al momento del loro percepimento.

Art. 14. Frequenza e sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni, delle emissioni, rimborsi e conversioni di azioni

I. Frequenza del calcolo del valore patrimoniale netto

Al fine di determinare il prezzo di emissione, di rimborso e di conversione per azione, la Società calcolerà il valore patrimoniale netto delle azioni di ciascun comparto nel giorno (definito come "Giorno di valutazione") e secondo la frequenza determinata dal consiglio di amministrazione e indicati nel Prospetto informativo.

Il valore patrimoniale netto delle classi di azioni di ciascun comparto sarà denominato nella valuta di riferimento della classe di azioni in questione.

II. Sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto

Fatte salve le cause legali, la Società può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni e, di conseguenza, la sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle azioni, in generale o riguardo a uno o più comparti, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- durante la totalità o parte di un periodo nel corso del quale una delle borse principali o degli altri mercati su cui è quotata una parte significativa del portafoglio di uno o più comparti sia chiusa per un motivo diverso da quello delle normali ferie o nel corso del quale le transazioni siano limitate o sospese;
- in casi di emergenza in cui la Società non possa disporre del patrimonio di uno o più comparti né valutarlo;
- in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di uno o più organismi di investimento collettivo nel quale/nei quali un comparto ha investito una porzione considerevole del proprio patrimonio;

- qualora i mezzi di comunicazione e di calcolo necessari alla determinazione del prezzo, del valore delle attività o delle quotazioni di borsa per uno o più comparti, alle condizioni sopra definite al primo capoverso, non siano funzionanti;
- in tutti i periodi nei quali la Società non sia in grado di rimpatriare fondi per effettuare pagamenti relativi al rimborso di azioni di uno o più comparti, ovvero nei periodi durante i quali i trasferimenti di fondi per la realizzazione o l'acquisizione di investimenti o per i pagamenti dovuti in ordine al rimborso di azioni non possano, a giudizio del consiglio di amministrazione, essere effettuati a tassi di cambio normali;
- in caso di pubblicazione (i) dell'avviso di convocazione di un'assemblea generale degli azionisti nel corso della quale vengano proposti lo scioglimento e la liquidazione della Società o dei comparti o (ii) di una comunicazione in cui si informano gli azionisti della decisione del consiglio di amministrazione di liquidare uno o più comparti, o nella misura in cui una tale sospensione sia giustificata al fine di tutelare gli azionisti, (iii) dell'avviso di convocazione a un'assemblea generale degli azionisti chiamata a deliberare in merito alla fusione della Società o di uno o più comparti o (iv) di una comunicazione nella quale si informano gli azionisti della decisione del consiglio di amministrazione di procedere alla fusione di uno o più comparti;
- quando, per qualsivoglia altra ragione, il valore delle attività o dei debiti e delle passività attribuibili alla Società e, rispettivamente, al comparto in questione non possa essere determinato in modo rapido o accurato;
- nel caso di un comparto feeder, qualora il suo OICVM master abbia sospeso temporaneamente il rimborso o la sottoscrizione delle azioni, di propria iniziativa oppure dietro richiesta delle autorità competenti e, questo, per un periodo di durata identica alla durata della sospensione imposta a livello dell'OICVM master;
- in qualsiasi altra circostanza in cui la mancata sospensione potrebbe comportare per la Società, per uno dei suoi comparti o per i suoi azionisti, determinati debiti, svantaggi monetari o altri fattori pregiudizievoli a cui la Società, il comparto o gli azionisti non sarebbero altrimenti stati esposti.

Tale sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto sarà notificata dalla Società, per i comparti interessati, agli azionisti in conformità con le leggi e le normative in vigore e secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Tale sospensione non produce effetti sul calcolo del valore patrimoniale netto né sulla sottoscrizione, il rimborso o la conversione delle azioni dei comparti non interessati.

III. Restrizioni relative a sottoscrizioni e conversioni in entrata per alcuni comparti

Un comparto può essere chiuso in via definitiva o provvisoria alle nuove sottoscrizioni o alle conversioni in entrata (ma non ai rimborsi o alle conversioni in uscita), ove la Società ritenga che tale misura sia necessaria per la salvaguardia degli interessi degli azionisti esistenti.

TITOLO III. – AMMINISTRAZIONE E SUPERVISIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 15. Amministratori

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, non necessariamente azionisti. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea generale degli azionisti per un mandato non superiore a sei anni. Ogni amministratore può essere revocato con o senza motivazione o essere sostituito in qualsiasi momento su delibera dell'assemblea generale degli azionisti.

Nel caso in cui il posto di un amministratore diventi vacante a seguito di decesso, dimissioni o altro motivo, si potrà provvedere alla sua sostituzione nel rispetto delle formalità di legge in materia. In tal caso, l'assemblea generale degli azionisti provvede, alla riunione successiva, alla nomina definitiva.

Art. 16. Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione sceglierà un presidente tra i suoi membri. Esso può inoltre designare uno o più vicepresidenti e scegliere un segretario, non necessariamente tra gli amministratori. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o, in sua assenza, di due amministratori, con la frequenza richiesta dagli interessi della Società e nel luogo

indicato negli avvisi di convocazione. Le convocazioni sono effettuate con qualsiasi mezzo, anche verbalmente.

Il consiglio di amministrazione può deliberare validamente solo se almeno la metà dei suoi membri è presente o rappresentata.

La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da uno degli amministratori presenti scelto dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione presenti a tale riunione del consiglio.

Ogni amministratore può conferire delega per iscritto, mediante semplice lettera, fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione approvato dal consiglio di amministrazione, ivi incluso qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronico che possa attestare tale delega e consentito dalla legge, a un altro amministratore affinché lo rappresenti a una riunione del consiglio di amministrazione e voti in sua vece sui punti all'ordine del giorno della riunione. Un amministratore può rappresentare più colleghi.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

In caso di urgenza, gli amministratori possono esprimere il loro voto sugli argomenti all'ordine del giorno per lettera, fax, e-mail o con ogni altro mezzo approvato dal consiglio di amministrazione, ivi incluso qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronico consentito dalla legge.

Ogni amministratore può partecipare a una riunione del consiglio di amministrazione tramite teleconferenza, videoconferenza o mediante altri mezzi di comunicazione analoghi che permettano l'identificazione dei partecipanti. Tali mezzi di comunicazione devono presentare caratteristiche tecniche idonee a garantire la partecipazione effettiva alla riunione del consiglio di amministrazione, le cui delibere sono ritrasmesse di continuo. Una riunione tenuta mediante i suddetti mezzi di comunicazione a distanza s'intende tenuta presso la sede legale della Società.

Una delibera firmata da tutti gli amministratori ha la stessa validità di una decisione adottata in sede di riunione del consiglio di amministrazione. Le firme degli amministratori possono essere apposte su una o più copie della stessa delibera. Esse possono essere convalidate mediante posta, fax, scansione, telex o altro mezzo analogo, ivi incluso qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica consentito dalla legge.

Le delibere del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale firmato da tutti i membri del consiglio di amministrazione presenti oppure dal presidente del consiglio di amministrazione oppure, in assenza del presidente, dall'amministratore che ha presieduto la riunione. Le copie o estratti da produrre in giudizio o in altra sede sono firmati dal presidente o dall'amministratore delegato o da due amministratori.

Art. 17. Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, in applicazione del principio di ripartizione dei rischi, ha il potere di stabilire l'orientamento generale della gestione e della politica di investimento, nonché le linee di condotta da seguire nell'amministrazione della Società.

Il consiglio di amministrazione stabilirà inoltre tutti i limiti che saranno periodicamente applicabili agli investimenti della Società, conformemente alla Parte I della Legge del 2010.

Il consiglio di amministrazione può decidere che gli investimenti della Società vengano effettuati (i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 riguardante i mercati degli strumenti finanziari, (ii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato in uno Stato membro dell'Unione Europea che sia regolamentato, funzioni regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori di un paese dell'Europa orientale e occidentale, dell'Africa, dei continenti americano, asiatico e dell'Oceania o negoziati su un altro mercato dei paesi summenzionati, a condizione che tale mercato sia regolamentato, funzioni regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico, (iv) in

valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione prevedano l'impegno a presentare domanda di ammissione al listino ufficiale di una borsa valori o a un altro mercato regolamentato e che tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione; nonché (v) in qualsiasi altro titolo, strumento o altro valore conformi ai limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle leggi e normative applicabili e previste nel Prospetto informativo.

Il consiglio di amministrazione della Società può decidere di investire fino al cento per cento del patrimonio netto di ciascun comparto della Società in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti pubblici locali, da uno Stato non membro dell'Unione Europea approvato dall'autorità di sorveglianza lussemburghese, inclusi Singapore, Brasile, Russia e Indonesia, o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui faccia parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e qualsiasi Stato ritenuto appropriato dal consiglio di amministrazione in relazione all'obiettivo di investimento del comparto in questione, a condizione che, nel caso in cui la Società decida di fare uso di tale disposizione, essa detenga, per tale comparto, valori appartenenti ad almeno sei emissioni diverse senza che i valori appartenenti a una stessa emissione possano superare il trenta percento del totale del patrimonio netto del comparto in questione.

Il consiglio di amministrazione può decidere che gli investimenti della Società vengano effettuati mediante strumenti finanziari derivati, inclusi gli strumenti assimilabili, con regolamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato secondo la definizione della Legge del 2010 e/o strumenti finanziari derivati negoziati OTC a condizione, fra le altre cose, che il sottostante sia costituito da strumenti di cui all'articolo 41(1) della Legge del 2010, da indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, nei quali la Società possa effettuare degli investimenti in conformità con gli obiettivi di investimento secondo quanto indicato nel Prospetto informativo.

Nella misura consentita dalla Legge del 2010, dalla normativa applicabile e dal rispetto delle disposizioni del Prospetto informativo, un comparto può sottoscrivere, acquistare e/o detenere azioni da emettere o emesse da parte di uno o più degli altri comparti della Società. In questo caso e in conformità con le condizioni previste dalla legge e dalla normativa lussemburghesi applicabili, gli eventuali diritti di voto associati a tali azioni saranno sospesi per tutto il tempo in cui queste sono detenute dal comparto in questione. Inoltre, e per tutto il tempo in cui tali azioni sono detenute da un comparto, il loro valore non verrà preso in considerazione nel calcolo del patrimonio netto della Società ai fini della verifica della soglia di patrimonio netto minimo imposta dalla Legge del 2010.

Il consiglio di amministrazione può decidere che gli investimenti di un comparto vengano effettuati in modo che riproducano la composizione di un indice azionario o obbligazionario, a condizione che l'indice in questione sia riconosciuto dall'autorità di sorveglianza lussemburghese come sufficientemente diversificato, che sia rappresentativo del mercato al quale si riferisce e venga adeguatamente pubblicato.

La Società non investirà più del 10% del patrimonio netto di un comparto in organismi di investimento collettivo secondo la definizione dell'articolo 41 (1) (e) della Legge del 2010 a meno che non venga deciso altrimenti per un comparto specifico nella scheda informativa corrispondente nel Prospetto informativo. Alle condizioni previste dalla legge e dalla normativa lussemburghesi applicabili, il consiglio di amministrazione può, ogniqualvolta lo reputi appropriato e nella misura massima consentita dalla normativa lussemburghese applicabile ma conformemente alle disposizioni del Prospetto informativo (i) creare un comparto che si qualifichi come OICVM feeder o OICVM master, (ii) convertire un comparto esistente in un OICVM feeder o (iii) modificare l'OICVM master di uno dei suoi comparti feeder.

Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea generale degli azionisti spettano al consiglio di amministrazione.

Art. 18. Vincolo della Società nei confronti di terzi

Nei confronti di terzi, la Società è validamente vincolata dalla firma congiunta di due amministratori, o dalla firma individuale di qualsiasi altra persona alla quale tale potere di firma sia stato appositamente conferito dal consiglio di amministrazione.

Art. 19. Delega di poteri

Il consiglio di amministrazione può delegare i suoi poteri di ordinaria amministrazione dell'attività della Società a uno o più amministratori, ovvero a uno o più altri soggetti, non necessariamente azionisti della Società.

Art. 20. Banca depositaria

La Società stipulerà una convenzione con una banca lussemburghese ai sensi della quale tale banca svolgerà le funzioni di depositaria del patrimonio della Società, ai sensi della Legge del 2010.

Art. 21. Interessi personali degli amministratori

Nessun contratto o transazione che la Società potrà concludere con qualsiasi altra società potranno essere influenzati o invalidati dal fatto che uno o più amministratori o agenti della Società detengono un qualsiasi interesse in tale altra società oppure dal fatto che tale amministratore o agente della Società è amministratore, socio, direttore, procuratore o dipendente di tale società. Qualsiasi amministratore o agente della Società che sia amministratore, socio, direttore, procuratore o dipendente di qualsiasi società con cui la Società stipuli dei contratti, o con la quale tale amministratore o agente della Società sia altrimenti impegnato in relazioni d'affari, non sarà per effetto di tale legame e/o relazione con tale altra società, privato del diritto di deliberare, votare e agire in merito ad argomenti relativi a un tale contratto o tali affari.

Nel caso in cui un amministratore o agente della Società abbia un interesse personale in conflitto con l'interesse della Società in qualsiasi questione presentata per approvazione al consiglio di amministrazione, tale amministratore o agente della Società dovrà informare il consiglio di amministrazione in merito a tale conflitto. Tale amministratore o agente della Società non deciderà e non parteciperà al voto in merito a tale questione. Nella successiva assemblea degli azionisti dovrà essere fatto rapporto in merito a tale questione.

Il paragrafo precedente non si applica nel caso la decisione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore riguardi operazioni correnti e concluse in condizioni normali.

La definizione "interesse personale" così come utilizzata in precedenza non si applicherà alle relazioni, interessi, situazioni od operazioni di qualsiasi tipo che coinvolgano qualsiasi entità promotrice della Società o qualsiasi società affiliata a tale entità o qualsiasi altra società o entità determinata insindacabilmente, se del caso, dal consiglio di amministrazione, a condizione che tale interesse personale non sia considerato come conflittuale ai sensi delle leggi e normative applicabili.

Art. 22. Manleva degli amministratori

La Società può tenere sollevato e indenne qualsiasi amministratore o procuratore, nonché i suoi eredi, esecutori testamentari o amministratori legali, dalle spese ragionevolmente sostenute in relazione ad azioni, cause o procedimenti legali in cui siano stati parti in causa o chiamati in causa a motivo della loro posizione, presente o passata, di amministratori o procuratori della Società ovvero, su richiesta di quest'ultima, di un'altra società di cui la Società è azionista o creditrice e dalla quale essi non hanno diritto di essere manlevati, tranne in relazione a questioni per le quali, nelle azioni o procedimenti legali di cui sopra, essi vengano giudicati colpevoli in via definitiva di cattiva amministrazione o colpa grave. In caso di transazione stragiudiziale, la manleva viene concessa solo se la Società è informata dal suo consulente legale indipendente che la persona da manlevare non ha violato i propri doveri. Il diritto di manleva di cui sopra non esclude altri diritti individuali spettanti agli amministratori o agenti della Società.

Art. 23. Supervisione della Società

Conformemente alla Legge del 2010, tutte le voci dello stato patrimoniale della Società dovranno essere certificate da una società di revisione autorizzata, nominata dall'assemblea generale degli azionisti. La società di revisione autorizzata può essere sostituita dall'assemblea generale degli azionisti nelle condizioni previste dalle leggi e dalla normativa in vigore.

TITOLO IV. – ASSEMBLEA GENERALE

Art. 24. Rappresentanza

L'assemblea generale degli azionisti rappresenta la totalità degli azionisti. Essa è munita dei più ampi poteri di ordinare, compiere o ratificare gli atti relativi alle operazioni della Società.

Le decisioni dell'assemblea generale degli azionisti saranno vincolanti per tutti gli azionisti della Società a prescindere dal comparto in cui detengono azioni. Qualora la decisione dell'assemblea generale degli azionisti sia tale da modificare i diritti rispettivi degli azionisti di comparti diversi, la delibera dovrà, nella misura prevista dalla legge in vigore, essere a sua volta oggetto di delibera da parte dei comparti interessati.

Art. 25. Assemblee generali

Qualsiasi assemblea generale degli azionisti è convocata dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea generale degli azionisti è convocata nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge. Ove siano circolanti azioni al portatore, la convocazione sarà pubblicata nelle forme e nei termini di legge.

Alle condizioni previste dalle leggi e normative in vigore, l'avviso di convocazione di qualsiasi assemblea generale degli azionisti può indicare che la maggioranza e il quorum richiesti saranno determinati con riferimento alle azioni emesse e in circolazione a una determinata data e ora precedenti l'assemblea ("Data di registrazione"), tenuto conto che il diritto di un azionista a partecipare a un'assemblea generale degli azionisti e di esercitare il diritto di voto associato alle sue azioni sarà stabilito in funzione del numero di azioni detenute dall'azionista alla Data di registrazione.

L'assemblea generale annuale degli azionisti si tiene nel Granducato di Lussemburgo, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, il secondo giovedì del mese di gennaio di ogni anno, alle ore 14.00. Se tale giorno è festivo, l'assemblea generale degli azionisti si terrà il primo giorno lavorativo bancario successivo.

Se e nella misura in cui ciò sia consentito dalle leggi e normative applicabili, il consiglio di amministrazione può decidere di tenere l'assemblea generale annuale degli azionisti in data e/o ora e/o luogo diversi da quelli previsti al paragrafo precedente, tramite menzione nell'avviso di convocazione di tale altra data e ora o di tale altro luogo.

Altre assemblee generali degli azionisti della Società o dei comparti potranno tenersi nei luoghi e alle date indicati nel rispettivo avviso di convocazione a tali assemblee. Possono altresì tenersi assemblee degli azionisti dei comparti al fine di decidere in merito a qualsiasi argomento che riguardi esclusivamente tali comparti. Due o più comparti possono essere trattati come un comparto unico qualora siano influenzati allo stesso modo dalle proposte che richiedono l'approvazione degli azionisti dei comparti in questione.

Inoltre, qualsiasi assemblea generale degli azionisti deve essere convocata in modo tale da poter essere tenuta entro un mese qualora gli azionisti che rappresentano un decimo del capitale sociale ne presentino richiesta scritta al consiglio di amministrazione, indicando i punti all'ordine del giorno.

Uno o più azionisti che rappresentino, insieme, almeno il 10% del capitale sociale possono richiedere al consiglio di amministrazione l'iscrizione di uno o più punti all'ordine del giorno di qualsiasi assemblea generale degli azionisti. Tale richiesta deve essere indirizzata alla sede legale della Società tramite lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea.

Qualsiasi assemblea generale degli azionisti può essere tenuta all'estero, ove il consiglio di amministrazione stabilisca insindacabilmente che circostanze eccezionali lo richiedono.

Le assemblee generali degli azionisti possono deliberare solo sugli argomenti all'ordine del giorno e sulle questioni correlate a tali argomenti.

Art. 26. Riunioni non precedute da una convocazione

Se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati e dichiarano di considerarsi debitamente convocati e di essere a conoscenza dell'ordine del giorno sul quale sono chiamati a deliberare, l'assemblea generale degli azionisti può tenersi senza avviso di convocazione.

Art. 27. Voto

Ogni azione di qualsiasi comparto e di qualsiasi classe, indipendentemente dal suo valore patrimoniale netto nel comparto o nella classe di azioni di appartenenza, conferisce il diritto a un voto. Il diritto di voto può essere esercitato solo relativamente a un numero di azioni intero. Eventuali frazioni di azioni non vengono prese in considerazione nell'ambito del calcolo del voto e del quorum di presenza. Gli azionisti possono farsi rappresentare alle assemblee generali degli azionisti da una persona delegata per iscritto, via fax o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronico che possa attestare tale procura e che sia consentito dalla legge. Tale procura resterà valida per qualsiasi assemblea generale degli azionisti riconvocata (oppure rinviata su decisione del consiglio di amministrazione) al fine di pronunciarsi in merito a un ordine del giorno identico salvo i casi in cui tale procura sia stata esplicitamente revocata. Il consiglio di amministrazione può altresì autorizzare un azionista a partecipare a qualsiasi assemblea degli azionisti per videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che consenta di identificare l'azionista in questione. Tali mezzi devono permettere all'azionista di agire in modo efficace a una tale assemblea, il cui svolgimento dovrà essere ritrasmesso in modo continuativo a tale azionista. Qualsiasi assemblea generale degli azionisti che si tenga esclusivamente o parzialmente per videoconferenza o per un tale altro mezzo di comunicazione s'intende tenuta presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista ha il diritto di votare per posta, utilizzando il modulo disponibile presso la sede legale della Società. Gli azionisti possono utilizzare soltanto i moduli di voto forniti dalla Società che indichino almeno

- il nominativo, l'indirizzo o la sede legale dell'azionista interessato;
- il numero di azioni detenute dall'azionista interessato e partecipante al voto con un'indicazione, relativamente alle azioni in questione, del comparto e, ove applicabile, della classe di azioni in cui sono state emesse;
- il luogo, la data e l'ora dell'assemblea generale degli azionisti;
- l'ordine del giorno dell'assemblea;
- la proposta sottoposta alla decisione dell'assemblea generale degli azionisti, nonché
- per ciascuna proposta, tre diverse caselle che permettano all'azionista di votare a favore o contro oppure di astenersi dal votare in merito a ciascuna delle risoluzioni proposte contrassegnando la casella appropriata.

I moduli nei quali non figura né l'espressione di un voto né l'astensione sono considerati nulli.

Il consiglio di amministrazione può stabilire qualsiasi altra condizione che gli azionisti devono soddisfare per partecipare all'assemblea generale degli azionisti.

Art. 28. Quorum e requisiti di maggioranza

L'assemblea generale degli azionisti delibera conformemente alle disposizioni della legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.

Salvo diversa disposizione da parte delle leggi o normative applicabili o del presente statuto, l'assemblea generale degli azionisti delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. I voti espressi non comprendono quelli associati alle azioni rappresentate nell'assemblea e per le quali gli azionisti non hanno partecipato al voto, si sono astenuti oppure hanno espresso un voto bianco o nullo.

TITOLO V. – ESERCIZIO FINANZIARIO - DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

Art. 29. Esercizio finanziario e valuta contabile

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e si conclude il 30 settembre dell'anno successivo.

I bilanci della Società sono espressi nella valuta del capitale sociale della Società secondo quanto indicato all'articolo 5 del presente statuto. Ove esistano più comparti, come previsto dal presente statuto, i bilanci dei suddetti comparti sono convertiti nella valuta del capitale sociale e sommati ai fini della determinazione del bilancio della Società.

Conformemente alle disposizioni della Legge del 2010, i bilanci annuali della Società saranno sottoposti a revisione dalla società di revisione autorizzata nominata dalla Società.

Art. 30. Distribuzione dei proventi annuali

L'assemblea generale degli azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione, determina per ogni comparto l'importo dei dividendi o degli acconti sui dividendi da distribuire relativamente alle azioni a distribuzione, entro i soli limiti previsti dalla Legge del 2010. La quota delle distribuzioni, dei proventi e delle plusvalenze di pertinenza delle azioni a capitalizzazione sarà capitalizzata.

Inoltre, potranno essere dichiarati e pagati dal consiglio di amministrazione degli acconti sui dividendi relativamente alle azioni a distribuzione, per tutti i comparti, nell'osservanza delle disposizioni di legge applicabili.

Per le classi di azioni a distribuzione approvate per la distribuzione in Belgio, tutti i proventi raccolti saranno distribuiti annualmente, dopo deduzione di retribuzioni, commissioni e spese. La precedente frase si applica solo fintanto che lo detti la normativa in vigore in Belgio.

I dividendi potranno essere pagati nella valuta scelta dal consiglio di amministrazione, nei tempi e nei luoghi fissati dal medesimo e al tasso di cambio in vigore alla data stabilita dal consiglio di amministrazione. I dividendi deliberati e non reclamati dai beneficiari entro cinque anni dall'attribuzione non potranno più essere reclamati e si prescriveranno a favore della Società. Non saranno versati interessi sui dividendi deliberati dalla Società e tenuti a disposizione del beneficiario da parte di qualsiasi agente delegato a tal fine dalla Società.

In casi eccezionali, il consiglio di amministrazione può decidere, a sua discrezione, di effettuare distribuzioni in natura, sotto forma di uno o più titoli del portafoglio di un comparto, purché tale forma di distribuzione si applichi a tutti gli azionisti del comparto in questione, indipendentemente dalla classe di azioni nella quale investono. In questi casi, gli azionisti riceveranno una parte del patrimonio del comparto destinato alla classe di azioni, proporzionalmente al numero di azioni di tale classe detenute.

Art 31. Oneri a carico della Società

La Società sosterrà la totalità delle proprie spese operative, in particolare:

- gli emolumenti e i rimborsi spese del consiglio di amministrazione;
- i compensi dei consulenti per gli investimenti, dei gestori, della Società di gestione, della banca depositaria, dell'amministrazione centrale, degli agenti incaricati dei servizi finanziari, degli agenti pagatori, della società di revisione autorizzata, dei consulenti legali della Società e di altri consulenti o agenti dei quali la Società possa avvalersi;
- le spese di intermediazione;
- le spese di redazione, stampa e diffusione del Prospetto informativo, delle Informazioni chiave per l'investitore, delle relazioni annuali e semestrali;
- gli oneri e le spese sostenuti per la costituzione della Società;
- le imposte, i diritti, inclusa la taxe d'abonnement, e gli oneri governativi in relazione con la sua attività;
- le spese di assicurazione della Società, dei suoi amministratori e dei suoi dirigenti;

- gli onorari e le spese attinenti all'iscrizione e al mantenimento dell'iscrizione della Società presso gli organismi governativi e le borse valori lussemburghesi e di altri paesi;
- le spese di pubblicazione del valore patrimoniale netto e del prezzo di sottoscrizione e rimborso, nonché di ogni altro documento, comprese le spese di preparazione e di stampa in qualsiasi lingua ritenuta utile negli interessi dell'azionista;
- le spese relative alla commercializzazione delle azioni della Società, incluse le spese di marketing e pubblicitarie stabilite in buona fede dal consiglio di amministrazione della Società;
- le spese di creazione, di hosting, di manutenzione e di aggiornamento del o dei siti Internet della Società;
- le spese legali sostenute dalla Società o dalla banca depositaria, quando agiscono nell'interesse degli azionisti della Società;
- le spese legali degli amministratori, dirigenti, direttori, procuratori, dipendenti e agenti della Società incorse dagli stessi in relazione a qualsiasi azione, causa o procedimento in cui siano parti in causa o in cui siano stati implicati in virtù della loro posizione, presente o passata, di amministratori, dirigenti, direttori, procuratori, dipendenti o agenti della Società;
- tutte le spese straordinarie, ivi comprese a titolo meramente esemplificativo le spese giudiziarie, gli interessi e il totale di tutte le tasse, imposte, diritti e oneri analoghi applicati alla Società o al suo patrimonio;

La Società costituisce un unico soggetto giuridico. Ogni comparto risponde con il proprio patrimonio esclusivamente dei debiti, impegni e obblighi di sua competenza. Le spese non direttamente imputabili a un comparto sono ripartite fra tutti i comparti, in misura proporzionale al patrimonio netto di ogni comparto.

Le spese di costituzione della Società potranno essere ammortizzate nel corso di un massimo di cinque anni con decorrenza dalla data di lancio del primo comparto, in misura proporzionale al numero dei comparti operativi in quel momento.

Se un comparto viene lanciato in seguito alla data di lancio della Società, le spese di costituzione connesse al lancio del nuovo comparto saranno poste a carico di tale comparto e potranno essere ammortizzate in un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di lancio di tale comparto.

TITOLO VI. – LIQUIDAZIONE - FUSIONE

Art. 32. Liquidazione della Società

La Società può essere sciolta con delibera dell'assemblea generale degli azionisti deliberante con le stesse modalità previste in materia di modifica dello statuto.

In caso di scioglimento della Società, si procede alla sua liquidazione ad opera di uno o più liquidatori nominati conformemente alla Legge del 2010, alla legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e al presente statuto della Società. I proventi netti della liquidazione di ogni comparto sono distribuiti, in una o più tranche, agli azionisti della classe interessata, in misura proporzionale al numero di azioni detenute in tale classe. A condizione che venga rispettato il principio della parità di trattamento degli azionisti, la totalità o una parte dei proventi netti della liquidazione potranno essere pagate in contanti e/o in natura sotto forma di valori mobiliari e di altre attività detenuti dalla Società. Il pagamento in natura richiederà il previo consenso dell'azionista interessato.

Gli importi non reclamati dagli azionisti alla chiusura della liquidazione saranno depositati presso la Caisse de Consignation di Lussemburgo. Gli importi non reclamati entro il termine di prescrizione legale non potranno più essere ritirati.

Nel caso in cui il capitale sociale della Società scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo, gli amministratori dovranno sottoporre la proposta di scioglimento della Società all'assemblea generale degli azionisti, che delibererà senza requisiti di quorum, a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea.

Nel caso in cui il capitale sociale della Società scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo, gli amministratori dovranno sottoporre la proposta di scioglimento della Società all'assemblea generale degli azionisti, che delibererà senza requisiti di quorum; lo scioglimento potrà essere deliberato dagli azionisti in possesso di un quarto delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea.

La convocazione deve essere effettuata in modo da consentire che l'assemblea si tenga entro quaranta giorni dalla constatazione che il patrimonio netto è sceso al di sotto della soglia dei due terzi o di un quarto del capitale sociale minimo.

Art. 33. Liquidazione dei comparti o delle classi

Il consiglio di amministrazione può decidere di liquidare un comparto o una classe della Società nel caso in cui (1) il patrimonio netto di tale comparto o di tale classe della Società sono inferiori a un importo ritenuto insufficiente dal consiglio di amministrazione o (2) quando un cambiamento della situazione economica o politica relativa al comparto o alla classe interessata o (3) una razionalizzazione economica o (4) l'interesse degli azionisti di tale comparto o di tale classe giustifichino tale liquidazione. La decisione in merito alla liquidazione sarà notificata agli azionisti di tale comparto o di tale classe e la notifica indicherà i motivi. A meno che il consiglio di amministrazione decida diversamente nell'interesse degli azionisti o al fine di assicurare la parità di trattamento, gli azionisti del comparto o della classe interessati possono continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni, tenendo conto dell'importo stimato delle spese di liquidazione.

In caso di liquidazione di un comparto e a condizione che venga rispettato il principio della parità di trattamento degli azionisti, la totalità o una parte dei proventi netti della liquidazione potranno essere pagate in contanti o in natura sotto forma di valori mobiliari e/o di altre attività detenuti dal comparto in questione. Un pagamento in natura richiederà il previo accordo dell'azionista interessato.

I proventi netti della liquidazione potranno essere distribuiti in una o più tranche. I proventi netti della liquidazione che non possono essere distribuiti agli azionisti o agli aventi diritto al momento della chiusura della liquidazione del comparto o della classe in questione verranno depositati presso la Caisse de Consignation per conto dei loro beneficiari.

Inoltre, il consiglio di amministrazione può proporre la liquidazione di un comparto o di una classe all'assemblea generale degli azionisti di questo comparto o di questa classe. Tale assemblea generale degli azionisti si terrà senza requisiti di quorum e le decisioni saranno adottate dalla maggioranza semplice dei voti espressi.

Nel caso della liquidazione di un comparto che avrebbe come effetto quello della cessata esistenza della Società, la liquidazione sarà decisa da un'assemblea degli azionisti alla quale si applicheranno i requisiti di quorum e di maggioranza applicabili alla modifica del presente statuto, come previsto al precedente articolo 32.

Art. 34. Fusione di comparti

Il consiglio di amministrazione potrà decidere in merito alla fusione di comparti applicando le regole relative alle fusioni di OICVM previste dalla Legge del 2010 e relativi regolamenti applicativi. Il consiglio di amministrazione potrà tuttavia stabilire che la decisione in merito alla fusione sia sottoposta al vaglio dell'assemblea generale degli azionisti del o dei comparti assorbiti. Per tale assemblea generale non sarà previsto alcun requisito di quorum e le decisioni saranno approvate dalla maggioranza semplice dei voti espressi.

Se a seguito di una fusione di comparti la Società cesserebbe di esistere, la fusione dovrà essere decisa dall'assemblea generale degli azionisti deliberante conformemente alle esigenze di maggioranza e quorum richieste per la modifica del presente statuto.

Art. 35. Conversione forzosa di una classe di azioni in un'altra classe di azioni

In circostanze analoghe a quelle descritte al precedente articolo 33, il consiglio di amministrazione potrà decidere la conversione forzosa di una classe di azioni in un'altra classe di

azioni dello stesso comparto. Tale decisione e le sue modalità saranno portate a conoscenza degli azionisti interessati mediante notifica o pubblicazione, in conformità con le disposizioni del Prospetto informativo. La pubblicazione conterrà informazioni relative alla nuova classe. La pubblicazione dovrà essere effettuata almeno un mese prima che l'operazione di conversione forzosa diventi effettiva, al fine di consentire agli azionisti di richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni in altre classi di azioni dello stesso comparto oppure in classi di un altro comparto, senza incorrere in spese di rimborso ad eccezione delle eventuali spese spettanti alla Società secondo quanto specificato nel Prospetto informativo, prima che l'operazione diventi effettiva. Al temine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla conversione forzosa.

Art. 36. Scissione di comparti

Nei casi previsti al precedente articolo 33, il consiglio di amministrazione può decidere di procedere alla riorganizzazione di un comparto mediante scissione in più comparti. Tale decisione e le modalità di scissione del comparto saranno portate a conoscenza degli azionisti interessati mediante notifica o pubblicazione, in conformità con le disposizioni del Prospetto informativo. La pubblicazione conterrà informazioni relative ai nuovi comparti così creati. La pubblicazione dovrà essere effettuata almeno un mese prima che la scissione diventi effettiva al fine di consentire agli azionisti di richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni, senza incorrere in alcuna spesa di rimborso, prima che l'operazione diventi effettiva. Al temine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla decisione.

La scissione di un comparto potrà altresì essere decisa dagli azionisti del comparto da scindere nel corso di un'assemblea generale degli azionisti del comparto in questione. Per tale assemblea generale non sarà previsto alcun requisito di quorum e le decisioni saranno approvate dalla maggioranza semplice dei voti espressi.

Art. 37. Scissione di classi

In circostanze analoghe a quelle descritte al precedente articolo 33, il consiglio di amministrazione potrà decidere di procedere alla riorganizzazione di una classe di azioni mediante scissione in più classi di azioni della Società. Tale scissione potrà essere decisa dal consiglio di amministrazione qualora ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli azionisti della classe in questione. Tale decisione e le modalità di scissione della classe saranno portate a conoscenza degli azionisti interessati mediante notifica o pubblicazione, in conformità con le disposizioni del Prospetto informativo. La pubblicazione conterrà informazioni relative alle nuove classi così create. La pubblicazione dovrà essere effettuata almeno un mese prima che la scissione diventi effettiva al fine di consentire agli azionisti di richiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni, senza incorrere in alcuna spesa di rimborso, prima che l'operazione diventi effettiva. Al temine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla decisione.

TITOLO VII. – MODIFICA DELLO STATUTO LEGGE APPLICABILE

Art. 38. Modifica dello statuto

Il presente statuto può essere modificato da un'assemblea generale degli azionisti, con i requisiti di quorum e di maggioranza previsti dal diritto lussemburghese. Qualsiasi modifica dello statuto riguardante i diritti delle azioni appartenenti ad un determinato comparto rispetto ai diritti delle azioni appartenenti ad altri comparti, così come qualsiasi modifica dello statuto riguardante i diritti delle azioni di una classe rispetto ai diritti delle azioni di un'altra classe, è soggetta ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti dalla legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.

Art. 39. Legge applicabile

Per tutti gli argomenti non specificati nel presente statuto, le parti fanno riferimento e si sottopongono alle disposizioni della legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e delle leggi modificative, nonché alle disposizioni della Legge del 2010.